

Indici 2005

DIRITTO
E
GIURISPRUDENZA
AGRARIA,
ALIMENTARE
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

DICEMBRE 2005 - ANNO XIV

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - Dottrina

STEFANO MASINI: Delocalizzazione produttiva e applicabilità della tutela del <i>Made in Italy</i>	pag. 687
SONIA CARMIGNANI: Società agricola, professionalità e tutela dell'organizzazione	» 690
ALFIO GRASSO: Il sistema delle assicurazioni contro i rischi in agricoltura	» 699

Parte II - Giurisprudenza

Cass. Sez. III Pen. 23 settembre 2005, n. 34103	» 706
Cass. Sez. Un. Civ. 2 febbraio 2005, n. 2049	» 709
Cass. Sez. Un. Civ. 16 novembre 2004, n. 21632	» 709

Indici 2005

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 717
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 722
III - Indice cronologico delle decisioni	» 739
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 742
V - Panorami	» 748

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - ETTORE CASADEI - LUIGI COSTATO
FRANCESCO DE SIMONE - NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA
ALBERTO GERMANÒ - ALFIO GRASSO - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA - MARIA ATHENA LORIZIO
PIETRO MASI - LEONARDO MAZZA - UGO PETRONIO - EMILIO ROMAGNOLI - EVA ROOK BASILE - RAFFAELE ROSSI
GIULIO SGARBANTI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO - PAOLO VITUCCI

COMITATO DI REDAZIONE

MARCO BORRACCETTI - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO
SONIA CARMIGNANI - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - DONATO DANZA - GIUSEPPE DI PAOLO - CECILIA GRECA
IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - GIUSEPPE MONTANARA
ANTONIO ORLANDO - MARIA PIA RAGIONIERI - NICOLETTA RAUSEO - ANNALISA SACCARDO - MAURIZIO SANTOLOCI
FRANCESCO SAVERIO SESTI - PIERLUIGI SIMONE - LUIGI TORTOLINI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: PAOLA MANDRICI

DIRETTORE RESPONSABILE
ELIO MEDRI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma
Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2006

Abbonamento annuo € 100,00 (L. 193.627) - Abbonamento estero € 120,00 (L. 232.352) - Annate arretrate (disponibili) € 110,00.
L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50 (L. 20.330).

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:
A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONINDUSTRIA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

PARTE I - DOTTRINA

Delocalizzazione produttiva e applicabilità della tutela del *Made in Italy*

di STEFANO MASINI

1. Imprese transnazionali e valore del *Made in Italy*. - 2. Organizzazione aziendale, responsabilità dell'imprenditore e infedeltà del marchio nell'orientamento della giurisprudenza. - 3. L'indicazione del territorio nella tutela dell'origine dei prodotti alimentari.

1. - Natalino Irti, in un saggio recente (1), ha osservato che «gli scambi economici, per intimo sviluppo e per inesauribile ricerca del profitto, non conoscono i vincoli della territorialità (...) il moderno capitalismo sempre eccede la determinazione territoriale degli Stati, o per acquisto di materie prime o di macchinari o per impiego di scoperte e invenzioni tecniche o per ricorso al credito straniero».

Le imprese, infatti, si affrancano dal vincolo territoriale e ricercano soluzioni più vantaggiose, puntando alla *delocalizzazione* della propria produzione, per affrontare la concorrenza, in ragione dei bassi costi della mano d'opera o di condizioni fiscali e assetti sindacali più favorevoli, ed acquisire margini di guadagno e nuove quote di mercato.

La delocalizzazione non recide, comunque, ogni legame dell'impresa con l'ambito giuridico in cui si radica la scelta costitutiva, potendo, ad esempio, mantenere il controllo della qualità e dell'immagine del prodotto attraverso la connessione con l'origine territoriale, nella ricerca della domanda dei consumatori.

Anzi, quanto più si aprono spazi illimitati per la circolazione di capitali e di beni e si arriva alla produzione in scala ed alla standardizzazione, torna la convenienza ad avviare processi di sviluppo in cui, accanto alle conoscenze tecnologiche richieste da ragioni di efficienza dimensionale, si innesta l'*apprendimento* di fattori, naturali ed umani, difficili da reperire in altri contesti e che non possono essere velocemente imitati sul piano della concorrenza (2).

Rispetto alle imprese che hanno declinato l'opzione di prendere *casa* nel luogo dove più profittevole si presenta il mercato e l'aspettativa di guadagno, la tutela del così detto *Made in Italy* – per «i prodotti e i servizi in cui l'Italia vanta un effettivo grado di specializzazione e in cui il nostro paese è rinomato in tutto il mondo relativamente a profili quali la qualità, l'innovazione, il design, l'assistenza ai clienti, la tempestività delle consegne, i prezzi competitivi» (3) – si gioca tutto sul piano della salvaguardia della relazione di *esclusività* costituita a partire dal territorio.

La l. 24 dicembre 2003, n. 350, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*, all'art. 4, comma 49, ha configu-

rato, quindi, la previsione del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, punita ai sensi dell'art. 517 c.p., per l'importazione a fini di commercializzazione ovvero per la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza.

In particolare, si riconoscono gli estremi della falsa indicazione di provenienza nella stampigliatura *Made in Italy* su prodotti non originari dell'Italia ai sensi della normativa comunitaria sull'origine; mentre costituisce *fallace* indicazione, anche nel caso di indicazione dell'origine e provenienza estera dei prodotti, l'uso di segni, figure o altri codici linguistici idonei a persuadere che il prodotto sia di origine italiana.

Il rischio pare, infatti, quello che il significato evocativo e la reputazione, interagendo con informazioni risultanti dalle pratiche commerciali o dalla pubblicità, ne attraggano il prevalente interesse intorno a pregi e qualità attribuibili alla origine, pur non trattandosi di veri prodotti legati a quella determinata area e, come tali, tradizionalmente affermati sul mercato, ma *contraffatti*, se non sul piano delle tecniche e dei parametri scientificamente definiti, rispetto al fondamento dell'*identità*.

A sua volta l'art. 517 c.p. punisce la *vendita di prodotti industriali con segni mendaci*. Per tanto: «Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il consumatore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni».

L'oggetto giuridico del reato non consiste, invero, nella tutela del marchio, ma in quella dell'ordine economico, sì che è sufficiente ad integrare la condotta criminosa l'uso di un nome, marchio o segno che, senza essere contraffatti, risultino ingannevoli in relazione alla media dei consumatori, nel corso dei consueti acquisti e specialmente nei quotidiani rapporti con i venditori al dettaglio o con i gestori di pubblici servizi, a motivo della celerità e della scarsa ponderazione che caratterizzano le scelte di acquisto.

(1) Così l'A., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma - Bari, 2000, 9.

(2) In argomento, si veda STORPER, *Le economie locali come beni*

relazionali, in *Impresa e territorio*, a cura di G. Garofoli, Bologna, 2003, 169.

(3) Così FORTIS, *Il Made in Italy*, Bologna, 1998, 8.

2. - Se non che, val la pena sottolineare come la giurisprudenza abbia, finora, subordinato la lettura delle norme all'impiego di un'utensileria composta di strumenti inadeguati a regolare le necessità tecnico-funzionali e l'organizzazione di imprese, pure inserite nel processo di integrazione economica internazionale, ma, comunque, attente a presentare una identità riconoscibile attraverso il ricorso a vari elementi intangibili della comunicazione commerciale, idonei a consentire l'immediato riferimento all'origine italiana delle produzioni.

Infatti, richiamandosi ad un costante orientamento (4), la sussistenza del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci viene esclusa con riguardo a prodotti recanti il marchio di fabbrica di una certa impresa e l'indicazione della relativa sede legale, se bene, in realtà, siano ottenuti altrove, quando il ciclo di fabbricazione assicuri l'uniformità qualitativa degli stessi mediante periodici controlli, sì che il concetto di origine o provenienza non debba intendersi in senso *meccanicistico* relativo alla materialità della produzione quanto, invece, in senso *teleologico*, vale a dire in base alla responsabilità di essa (5).

Già il Tribunale di Torino (6), nell'escludere l'attitudine decettiva della provenienza di veicoli importati dall'estero, in quanto ricollegabile all'apposizione del marchio *Fiat*, ha osservato che il concetto di provenienza aziendale «va esteso fino a ricomprendere i prodotti provenienti da più imprese collegate tra di loro ovvero quelli fabbricati su licenza del committente allorché sia assicurato un identico *standard* qualitativo dei prodotti fabbricati da unità diverse», sì che «qualora questa uniformità di prodotti vi sia, l'adozione di un medesimo marchio sia per quelli fabbricati direttamente dal titolare sia per quelli fabbricati dai c.d. terzi non può che essere ritenuta legittima».

Nella fattispecie era, così, accertato che «tutta la produzione estera è di provenienza Fiat alla stregua della normativa civilistica perché realizzata su progettazione Fiat, con il rispetto degli *standards* qualitativi Fiat e con la garanzia delle stesse identiche prestazioni delle auto fabbricate direttamente nei propri stabilimenti dalla Fiat auto» e che «nessun rilievo ha l'autonomia organizzativa relativamente ai tempi e ai modi di svolgimento dell'attività lavorativa, alla scelta delle maestranze e alla strategia aziendale di cui le imprese straniere produttrici per conto della Fiat auto indubbiamente godono nei confronti della committente»; mentre «quel che conta per stabilire se un prodotto sia o no riconducibile ad una determinata impresa è se tale autonomia incida o no sulle caratteristiche tecnologiche del prodotto, diversificandolo da quello costruito direttamente dall'impresa», circostanza esclusa «trattandosi di produzioni riscontrate tra loro perfettamente fungibili ed omogenee».

Argomento centrale intorno al quale si dipana il ragionamento sulla validità del marchio svincolato dai luoghi della produzione è, invero, la sua funzione di indicazione di provenienza, che si precisa «come la garanzia che i prodotti contrassegnati provengano sempre da una medesima impresa, ovvero quanto meno da un'impresa che presenti rilevanti elementi di continuità con quella originaria, ovvero

ancora abbia con questa attuali collegamenti di natura contrattuale o economica» (7). Resta, infatti, pacifico che il marchio possa essere trasferito tra imprese economicamente collegate a condizione che tale collegamento «si traduca di fatto in una direzione unitaria dell'attività delle singole imprese, almeno per quanto concerne la fabbricazione del prodotto contrassegnato» e che, nel caso di concessione di licenze, «le condizioni contrattuali prevedano che il licenziatario debba attenersi nella produzione a determinate norme qualitative, e che il licenziante abbia facoltà di controllo tecnico in merito» (8).

Il richiamo alla stessa funzione di individuazione e di reperimento dei prodotti di una determinata impresa è posto, d'altra parte, a fondamento delle più recenti decisioni della giurisprudenza (9) riguardanti le previsioni sui contrassegni del *Made in Italy*, introdotte dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 cit., con la conseguenza di continuare a riconoscere come irrilevante il fatto che la fabbricazione materiale di elettrodi ovvero di capi di abbigliamento sia avvenuta in uno stabilimento all'estero, se bene siano indicati il nome dell'imprenditore italiano o i colori della bandiera italiana.

Non di meno, la funzione tradizionalmente assegnata al marchio è assai diversa da quella propria di un contrassegno emblematico di un *brand* territoriale destinato a valorizzare la combinazione di elementi che determinano il posizionamento di prodotti e servizi provenienti da una pluralità indefinita di imprese, in corrispondenza alla stabile fisicità dei luoghi ed al richiamo di una denominazione spaziale, percepita dai consumatori, a prescindere dal valore misurabile dall'uso, come «uno stile di vita, un modo di pensare, una gamma di valori, un *look*, un'idea» (10).

Va segnalato, in effetti, che nella sentenza che costituisce l'occasione del presente lavoro (11), il giudice perviene ad una soluzione diversa, una volta riconosciuto il fatto della stampigliatura *Made in Italy* nell'etichetta di magliette prodotte all'estero per conto di un produttore italiano.

Rispetto ai casi precedentemente segnalati, in cui risultava accertato il semplice inserimento del nome e della sede dell'impresa, si ammette che l'apposizione di una scritta recante la dicitura *Prodotto in Italia* o *Made in Italy* su un prodotto fabbricato altrove sia sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore, andando a costruire una identità territoriale del prodotto mediante l'appropriazione delle valenze di qualità, innovazione e identità stilistica, indiscutibili dalla affermata provenienza nazionale.

Una soluzione di *compromesso*, che non intende trascurare «la funzione che il marchio ha nella attuale realtà economica, in cui numerose imprese, multinazionali o semplicemente nazionali, si avvalgono, ai fini della produzione, dell'attività di altre imprese in vario modo controllate», ma che dimentica, necessariamente, sul piano economico, l'impatto causato dalla concorrenza dei paesi a basso costo del lavoro, nel caso in cui anche la generica *imitazione* dell'*italian sounding* finisca per disarticolare le competenze di una serie complessa di attività ideative, progettuali e produttive riconducibili alle imprese che decidono di non recidere la connessione territoriale della produzione.

(4) Cfr. Cass. Sez. III Pen. (ud. 7 luglio 1999) 26 agosto 1999, n. 2500, ric. *Thum*, in *Foro it.*, Rep., 2000, voce *Frode in commercio*, n. 9.

(5) In questi termini, cfr. FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, Bologna, 1988, I, 500.

(6) Cfr. Trib. Pen. Torino 12 ottobre 1984, *Agnelli*, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 171, con nota di GUGLIEMMETTI, *Fabbricazione, per conto, all'estero e illegittimità di contrassegnare i prodotti (auto) importati, con il solo marchio (Fiat) del produttore*.

(7) Così VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, nel volume celebrativo del XXV anno della *Rivista di diritto industriale*, Milano, 1977, 1168.

(8) Si legga, ancora, VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, cit., 1167.

(9) Cfr. Cass. Sez. III Pen. (ud. 21 ottobre 2004) 2 febbraio 2005, n. 1263, ric. *Fro*, in *Foro it.*, 2005, II, 203, con nota di CASABURI e Cass. Sez. III Pen. (ud. 17 febbraio 2005) 14 aprile 2005, n. 13712, ric. *Acanfora*, in *Consulente dell'impresa, commerc. e industriale*, 2005, 1021, con nota di S. KIFLE e N. PERROTTI, *Pratica della società Made in Italy marchio di origine o di provenienza?*

(10) In questi termini, si legga KLEIN, *No logo. Economia globale e nuova contestazione*, Milano, 2003, 44.

(11) Cass. Sez. III Pen. 23 settembre 2005, n. 34103, ric. *Tarantino*.

Le obiezioni vanno mosse, tuttavia, sul terreno giuridico e riguardano l'insufficiente attenzione a determinare i caratteri e ad esplorare i confini della tutela del *Made in Italy*, affidata alla previsione della *legge finanziaria* del 2004 e interpretata restrittivamente, nel senso, cioè, di anticipare soltanto il momento consumativo del reato di cui all'art. 517 c.p. al momento della presentazione in dogana per l'immissione al consumo di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza.

La componente suggestiva della identificazione dell'origine italiana presenta, infatti, un rilievo così penetrante, da rendere del tutto superflue, tanto l'informazione attinente alla provenienza aziendale, quanto la responsabilità dell'imprenditore relativa alle modalità dell'organizzazione produttiva, posto che la fiducia del pubblico risulta acquisita in ragione dell'elevato *standard* performativo che il territorio estende ai prodotti come antidoto alla globalizzazione.

Da questo punto di vista, bisogna, anzi, sottolineare la perdita dell'innocenza di uno strumento «per un lungo tempo considerato da molti il bene concorrenzialmente più innocuo» (12), se è vero che il marchio, rimosso il compito di stabilire un collegamento costante con una data fonte produttiva, si presenta capace di veicolare un messaggio, avente valore attrattivo per il mercato, senza che il contenuto abbia alcun limite riflesso dalle caratteristiche merceologiche del prodotto.

Di certo, ha pregio l'osservazione del giudice, nel valutare che la generale rilevanza assegnata alla provenienza materiale del prodotto da uno stabilimento territorialmente localizzato potrebbe provocare incisive conseguenze, tanto in ordine alla possibilità di circolazione del marchio tramite licenza indipendentemente dal complesso aziendale rispetto ad un generale interesse del pubblico dei consumatori ad evitare utilizzazioni ingannevoli, quanto in ordine alla liceità dell'uso del marchio di commercio riguardo alla presentazione di prodotti fabbricati da terzi. Tuttavia, ciò non vale, altrimenti, che a rafforzare il dubbio circa la reale capacità del marchio di assicurare, sopra tutto, nelle vicende della sua circolazione, i presupposti essenziali per il mantenimento del livello qualitativo del prodotto contrassegnato; mentre si trasforma in un moltiplicatore di valore il patrimonio simbolico del segno, in sé e per sé, svincolato dai dati merceologici del prodotto e imperniato sui desideri e sulle aspettative dei consumatori.

Sul versante della produzione agricola, è risolutamente affermata, in ordine alla continuità degli elementi spaziali – che sono da ritenere inalterabili ai fini dell'ottenimento dei prodotti perché non vadano deluse le giustificate aspettative dei consumatori – l'illegittimità della cessione del marchio senza che sia trasferita anche l'azienda (13).

3. - Nel tornare a considerare la decisione in rassegna si osserva, invero, come la stessa Corte abbia colto l'occasione di confermare l'estensione dell'oggetto della fattispecie penale di cui all'art. 517 c.p., riguardando insieme ai prodotti industriali – «proprio per la crescente importanza che hanno assunto (...) per la coscienza ecologica e alimentare della popolazione» (14) – anche quelli agricoli e di prestare, altresì, attenzione alla componente identificativa dell'origine che, per questi ultimi, deve intendersi quella relativa al contesto geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati.

In linea di continuità con i precedenti più volte richiamati si arriva, per tanto, a precisare, relativamente alla categoria dei prodotti alimentari identificabili come frutti risultanti da un ciclo naturale di produzione, che «anche quando non si arrivi a registrare un marchio di denominazione o indicazione geografica: ciò che rileva per l'ordine economico, inteso come protezione dei consumatori e dei produttori, è proprio l'origine territoriale». Una forzata opzione terminologica ne distingue, invero, la natura – ad esempio, le arance siciliane si definiscono «prodotti agricoli», mentre il parmigiano reggiano è considerato un «prodotto alimentare» – ma l'analisi merita una sincera condivisione, là dove si precisa che «per simili prodotti agroalimentari, o più esattamente per i prodotti industriali di natura alimentare aventi una tipicità territoriale, la origine a cui si riferisce la norma dell'art. 517 c.p. non è soltanto quella imprenditoriale ma anche quella agricola».

L'azionabilità di quella ipotesi sussidiaria di reato, diretta a sanzionare il comportamento di chi, dedicandosi professionalmente all'esercizio del commercio, contravvenga ad un costume ispirato ad onestà proprio con riguardo alla mendace rappresentazione dell'origine geografica dei prodotti alimentari, potrebbe, allora, tornare utile per presidiare la correttezza negli scambi commerciali a tutela, sia del pubblico dei consumatori, turbati nella libertà di motivazione e nella personale fiducia alla leale esecuzione del contratto, sia degli stessi produttori e commercianti, verso i quali l'induzione in errore configura una forma di concorrenza sleale.

Portando a conseguenze estreme l'interpretazione proposta si potrebbe, quindi, confermare l'applicabilità della norma penale, allorché si tratti di contrassegni di italianità apposti fraudolentemente ad alimenti, per simulare qualità ed evocare emozioni, che non corrispondono ad alcun legame con il territorio, sia in quanto ottenuti in un qualsiasi luogo, anonimo e impersonale, sia in quanto fabbricati sulla base di una *ricetta*, la cui preparazione imita dosi ed ingredienti tipicamente originari della regione evocata, rendendo possibile l'inganno per i consumatori. □

(12) È questa l'opinione di MANGINI, *Logo, no logo?... Ovvero la perdita innocenza della proprietà intellettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, tomo II, Milano, 2004, 931.

(13) Sul punto, si veda GERMANÒ, *Il marchio geografico nel settore agricolo*, in *Dir. agr.*, 1994, 351.

(14) Cfr. Cass. Sez. III Pen. (ud. 17 febbraio 2005) 14 aprile 2005, n. 13712, ric. *Acanfora*, cit.

Società agricola, professionalità e tutela dell'organizzazione

di SONIA CARMIGNANI

1. Introduzione. - 2. La società agricola professionalmente qualificata. - 3. La tutela dell'organizzazione. - 4. La società agricola di persone. - 5. La società agricola di capitali. - 6. Il c.d. patto di impresa. - 7. Conclusioni.

1. - Le considerazioni che seguono prendono spunto da due pronunce della Suprema Corte, le quali, pur nella eterogeneità dell'oggetto, sono esemplificative dell'esistenza di una trama comune sottesa alla disciplina dell'impresa agricola individuale professionalmente connotata, il cui filo conduttore, se è capace di ricondurre ad unità pronunce diverse per oggetto ma identiche per *ratio*, è destinato, tuttavia, a dissolversi ove dall'impresa individuale ci si rivolga all'impresa collettiva.

Nel caso affrontato da Cass. 2 febbraio 2005, n. 2049, il *decisum* investe il problema dell'accertamento dell'esistenza di quelle «dimensioni economicamente efficienti» cui l'art. 8, comma 10, l. 26 maggio 1965, n. 590, subordina l'esercizio del diritto di riscatto, da parte del coltivatore diretto, delle quote dei componenti la famiglia coltivatrice che abbiano cessato di far parte della conduzione in comune e non vendano, entro cinque anni, le loro quote. Ricorda, al riguardo, la Corte che il diritto di riscatto può essere riconosciuto in tanto in quanto l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento dell'impresa familiare di dimensioni economicamente efficienti. A tale scopo, poiché l'art. 8, comma 10, legge n. 590/1965, nulla dice in ordine alla nozione di «impresa coltivatrice di dimensioni economicamente efficienti», per la relativa identificazione occorre rifarsi, in via di applicazione analogica, all'art. 31 della l. 3 maggio 1982, n. 203, che individua l'efficienza nella capacità dell'impresa di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti. L'accostamento, operato dalla Corte, tra «unità produttiva idonea» ex art. 31 legge n. 203/1982, e «impresa coltivatrice di dimensioni economicamente efficienti», ex art. 8, comma 10, legge n. 590/1965, è motivato con la considerazione che le due disposizioni regolano casi sorretti dalla medesima *ratio*. Il riconoscimento della conversione del contratto associativo in affitto (art. 31) piuttosto che del diritto di riscatto del componente la famiglia coltivatrice (art. 8) è, infatti, legato alla valutazione dell'economicità dell'impresa agricola, la cui sopravvivenza ed il cui potenziamento sono subordinati alla idoneità a garantire un utile

tale da consentire al conduttore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, secondo quanto prescritto dall'art. 36 Cost.

Sia che le condizioni di produttività debbano desumersi dal passato, facendo riferimento alla pregressa attività dell'impresa (1), piuttosto che avendo riguardo a tutti i fattori che incidono sull'attività (2), oppure a criteri di accertamento da ricavarsi dall'economia agraria (3), la produzione annuale media, alla quale l'art. 31 legge n. 203/1982, richiamato in via analogica dalla Corte nell'interpretazione dell'art. 8 legge n. 590/1965, fa riferimento, è determinata sulla base della media tra la produzione realizzata nell'anno considerato e quelle ottenute in tre o più anni anteriori, secondo la valutazione maggiormente congrua al caso concreto, dedotte le spese di coltivazione ed escluse quelle di manodopera (4). Secondo la giurisprudenza, la produzione annuale media, alla quale deve aversi riguardo per attribuire al fondo le caratteristiche di unità produttiva economicamente efficiente, è quella complessiva comprendente sia i prodotti destinati alla vendita sia quelli destinati al consumo della famiglia coltivatrice, nonché quelli reimpiegati in nuovi cicli produttivi (5).

Nel caso di specie, la retribuzione annua di un salariato comune occupato in agricoltura risultava inferiore al limite previsto e dal complesso dei terreni era stata accertata una produzione lorda inferiore alla soglia di sufficienza, con conseguente rigetto della domanda di riscatto.

Nella fattispecie esaminata da Cass. 16 novembre 2004, n. 21632, oggetto del contendere è l'interpretazione dell'art. 7 della l. 29 maggio 1967, n. 379, e dell'art. 16 della legge n. 230 del 1950, i quali prevedono, in caso di morte dell'assegnatario intervenuta prima del riscatto del fondo, il subentro nell'assegnazione dei discendenti coltivatori diretti. Il quesito se la sussistenza dei presupposti di legge in capo all'erede debba essere accertata al momento dell'apertura della successione o al momento della decisione giudiziale, trova risposta nella pronuncia in esame in seguito ad un'attenta analisi del percorso e delle posizioni giurisprudenziali in materia. Riassunta la complessa vicenda dell'assegnazione «nel suo dipanarsi temporale», la Corte afferma, alla luce delle peculiarità del subentro *mortis*

(1) L. CORSARO, *Conversione dei contratti agrari associativi e i suoi presupposti*, in *Riv. dir. agr.*, 1983, II, 103 ss.

(2) MINNITI, PENNACCHI, *Unità produttiva insufficiente*, in *Giur. agr. it.*, 1988, 591.

(3) Trib. Ravenna 5 novembre 1982, in *Giur. agr. it.*, 1982, 643.

(4) V. CALABRESE, *I patti agrari*, Padova, 2004, 125.

(5) Cass. 21 febbraio 1995, n. 1863, in questa *Riv.*, 1995, 408. Nello stesso senso, Cass. 7 agosto 1991, n. 8604, *ivi*, 1992, 228.

causa per le finalità pubblicistiche perseguite dal legislatore con la riforma agraria, che il requisito della diretta coltivazione deve sussistere in capo all'erede sia al momento dell'apertura della successione sia al momento della decisione, senza soluzione di continuità nell'esercizio abituale e professionale dell'attività agricola (6).

Ciò che segna, nel sistema successorio in caso di terre assegnate dagli Enti di riforma, la deviazione rispetto all'art. 456 c.c., ciò che, in altri termini, rende l'identificazione dell'apertura della successione requisito necessario ma non sufficiente a far nascere il diritto dei coeredi a subentrare nel rapporto di assegnazione, è l'immanenza nella vicenda del fine pubblico, ben evidenziato in motivazione, sia di assicurare la destinazione agricola del fondo, sia di garantire la perpetuazione dell'impresa, creata con l'intervento statale, tramite la consegna del fondo all'erede professionalmente qualificato, in possesso di una capacità professionale né occasionale né saltuaria, bensì continuativa, dunque abituale, tale da permettere la conservazione e la stabilità dell'impresa diretto-coltivatrice.

Pur trattando di prelazione, l'una, e di riforma fondiaria, l'altra, le due pronunce giungono all'affermazione del principio di diritto seguendo il medesimo percorso, necessitato, peraltro, dalla medesima *ratio* che sorregge le disposizioni esaminate.

Invero, sia nel caso del diritto di riscatto riconosciuto al coltivatore diritto dall'art. 8, comma 10, legge n. 590/1065, sia nel caso dell'individuazione dell'erede idoneo a subentrare nel rapporto di assegnazione *ex* legge n. 230/1950, i giudici hanno evidenziato l'obiettivo perseguito dal legislatore, che risulta identico in entrambe le fattispecie pur nella diversità dei contesti. Chiarendo, da un lato, lo scopo dell'art. 8 di «assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare» e, dall'altro, l'obiettivo delle leggi di riforma agraria di redistribuzione dei fondi, ottimizzando al tempo stesso la gestione produttiva delle terre, «mercè la loro definitiva sistemazione ed il mantenimento di un buon sistema tecnico di conduzione agricola», le pronunce consentono di far emergere la posizione normativa di fronte al modello dell'impresa diretto coltivatrice. La circostanza che tale impresa assumi in sé proprietà e lavoro, manuale ed imprenditoriale, concretizzando un modello produttivo socialmente rilevante perché capace di attuare gli obiettivi posti dall'art. 44 Cost., ha condotto il legislatore a circondare l'imprenditorialità qualificata di cautele e garanzie, in vista del perseguimento di finalità pubbliche (7).

Nei casi di specie, il legislatore si è mosso con disposizioni volte a garantire la stabilità dell'impresa, a tutelare l'organizzazione economica a connotazione professionale, ad evitare la disgregazione, funzionalizzando la protezione dell'integrità aziendale ad impedire l'«uso distorto», per usare le parole della Corte, di risorse pubbliche, in definitiva, ad assicurare che l'intervento pubblico di ausilio finanziario alla formazione dell'impresa diretto coltivatrice non sia vanificato dalle vicende successorie o dalla disarticolazione della originariamente unitaria conduzione familiare dell'impresa.

Quando, però, dall'impresa individuale professionalmente connotata si rivolge l'attenzione alla società agricola professionale, il filo conduttore della tutela dell'organizzazione, che accomuna le due pronunce esaminate, sembra

dissolversi nell'area dell'irrelevanza giuridica, per essere affidata alla libera e discrezionale valutazione dell'autonomia privata.

2. - Gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, attribuendo alle società, che hanno ad oggetto esclusivo le attività *ex* art. 2135 c.c., la qualifica di professionisti dell'agricoltura, definiscono, rispettivamente, imprenditore agricolo professionale le società di persone che abbiano almeno un socio i.a.p., le società di capitali che abbiano almeno un amministratore i.a.p., e le società cooperative che abbiano almeno un quinto dei soci i.a.p., laddove la qualifica di coltivatore diretto è riconosciuta alle società di persone composte per almeno la metà da soci coltivatori diretti.

L'obiettivo, espresso nella legge delega 7 marzo 2003, n. 38, di favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, si è tradotto nella applicazione degli indici della professionalità individuale all'esercizio dell'impresa in forma associata, supportando le qualificazioni così assegnate con incentivi fiscali e agevolazioni creditizie. In particolare, il comma 4 dell'art. 2 riconosce alle società i.a.p. le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite a favore dei coltivatori diretti persone fisiche, mentre il precedente comma 3, con specifico riguardo alla società coltivatore diretto, estende al gruppo organizzato le agevolazioni previdenziali e assistenziali previste a favore dei coltivatori diretti imprenditori individuali, unitamente al diritto di prelazione e di riscatto.

Nella legge delega, l'ammodernamento delle strutture produttive agricole, lo sviluppo della competitività delle imprese, il potenziamento della capacità dell'impresa di posizionarsi e di mantenersi sul mercato, il miglioramento della forza concorrenziale sono affidati, tra l'altro, al regime incentivante predisposto per la costituzione di società agricole, viste come strumento idoneo a realizzare la concentrazione delle imprese individuali (8), a creare strutture produttive di dimensioni tali da consentire la sostenibilità concorrenziale, a coinvolgere, riunendoli in un'unica organizzazione produttiva, imprenditori, lavoratori, proprietari, ma anche capitalisti e finanziatori interessati ad investire nel settore agricolo e agroalimentare, a consentire l'accesso delle imprese agricole ai mercati finanziari, al fine di sostenere la competitività e la permanenza stabile sui mercati.

Nel raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione del settore agricolo, l'intervento incentivante del legislatore nell'ambito societario è tutto incentrato sulla qualificazione professionale e sulle relative ricadute in termini di benefici fiscali e creditizi dell'organizzazione collettiva, arrestandosi, tuttavia, l'ausilio alle società agricole sulle soglie della costituzione del gruppo e del momento del conseguimento del connotato professionale, tacendo, viceversa, sul momento funzionale. L'attenzione legislativa è, cioè, rivolta al momento genetico, intendendosi per tale non tanto e non solo l'atto di formale nascita della società, quanto piuttosto e soprattutto l'atto di nascita della società come società agricola professionalmente qualificata, tralasciando il momento funzionale, durante il quale possono manifestarsi eventi tali da inficiare l'esistenza stessa dell'organizzazione come delineata, ed in quanto tale incentivata, dal legislatore.

Il problema si manifesta in tutta evidenza ove si rifletta che la qualificazione delle società come i.a.p. piuttosto che

(6) Cfr. Cass. 26 luglio 1993, n. 8346, in questa Riv., 1994, 87, con nota di RAUSEO.

(7) V. anche *infra* §3.

(8) Sulla società cooperativa come strumento di ricomposizione fondiaria, v. art. 11 d.lgs. n. 99 del 2004. Sul punto, GRASSO, *La «ricom-*

posizione fondiaria» nel decreto legislativo 99/2004; SISCARO, *La forma cooperativa come strumento di ricomposizione agrario-fondaria*, entrambi in questa Riv., 2004, rispettivamente 324 ss. e 338 ss. Per una prospettiva generale, mi permetto di rinviare al mio *La società in agricoltura*, Milano, 1999.

come coltivatore diretto è legata a parametri numerici riferiti alla composizione del gruppo, dunque sussiste in quanto sussistono e permangono inalterati quei parametri. Il venir meno dell'unico socio i.a.p. in una società di persone, o dell'unico amministratore i.a.p. nella società di capitali, così come la riduzione della percentuale di soci i.a.p. nella cooperativa o di coltivatori diretti nella società di persone, è evento assolutamente fisiologico, tale però da travolgere la qualificazione della società e, insieme ad essa, il regime incentivante, per riflettersi, in ultima analisi, sugli stessi obiettivi di ammodernamento e sviluppo del settore agricolo, che hanno indotto il legislatore ad estendere le prerogative degli imprenditori individuali alle società.

La naturale mobilità dei soci, soprattutto nelle società di capitali, è il fattore condizionante il regime delle società agricole professionalmente qualificate. L'esercizio del diritto di recesso, l'esclusione, la cessione della partecipazione, la morte del socio sono eventi che, nella loro fisiologia, si tramutano in momenti patologici del sistema disegnato dal legislatore del 2004 sotto un duplice profilo. Da un lato, in quanto portatori di fattori di scardinamento del regime incentivante, perché potenziali dissolutori della composizione sociale alla quale è legata l'attribuzione e la conservazione della qualifica professionale dell'organizzazione. Dall'altro, in quanto strumenti leciti che potrebbero essere piegati al perseguimento di finalità illecite, quali la percezione delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui far beneficiare una società nata come coltivatore diretto o i.a.p. al solo scopo di usufruire degli aiuti pubblici, per trasformarsi subito dopo in società «ordinaria», azionando la leva del recesso o dell'esclusione o comunque dell'ingresso dell'unico socio professionista dell'agricoltura.

La questione, pretermessa dalla riforma, è, dunque, quella della tutela dell'organizzazione, e dell'intervento pubblico a quella sotteso. La tutela dell'integrità del gruppo e la sua stabilità, come modello produttivo professionalmente connotato, appare presupposto indispensabile sia nel momento genetico della società per l'acquisizione della qualificazione, sia nel momento funzionale, dove la garanzia della conservazione dei parametri soggettivi è la garanzia della stabilità dello *status* dell'impresa collettiva e del non fraudolento uso di risorse pubbliche. Di fronte all'esigenza di non alterare la fisionomia del gruppo, soprattutto quando professionalità e *favor* normativo sono legati al debole filo dell'esistenza di un solitario socio o amministratore, di individuare, a tale scopo, meccanismi volti ad impedire che la fisiologica mobilità ed intercambiabilità dei soci trasformi lo *status* societario in condizione precaria e discontinua, connessa alla variabilità della composizione del gruppo, il legislatore riformista non fornisce risposte. Ed il silenzio del legislatore sul punto appare tanto più singolare quanto più si ricordi che l'ormai abrogato art. 10 del d.lgs. n. 228/2001 menzionava la possibilità che lo statuto inserisse, ancorché nelle sole società di capitali, clausole di prelazione e di gradimento a favore dei soci professionalmente qualificati (9), intervenendo, dunque, sul meccanismo di traslazione della posizione sociale in vista della tutela dell'omogeneità del gruppo.

Occorre, allora, ricercare nelle pieghe del diritto societario i possibili strumenti idonei alla conservazione dell'integrità dell'organizzazione e al mantenimento dello

status, verificandone la funzionalità con riguardo alla società agricola professionale.

3. - Il termine organizzazione vale ora a contrapporre al contratto costitutivo di società l'ordinamento dei poteri sociali (10), ora a conferire rilievo all'attività di impresa (11), ora ad indicare le dinamiche statutarie, rispetto alle quali si pone come chiave di comprensione (12). L'eterogeneità del termine evidenzia che le relazioni tra posizione di socio e sua circolazione, da un lato, e organizzazione, dall'altro, colorano l'atto di cessione della partecipazione sociale di connotati peculiari, tale da renderlo non assimilabile all'atto di cessione di un credito, piuttosto che di una cosa mobile, piuttosto che di un contratto. Il profilo dell'organizzazione «arricchisce i connotati individualistici del contratto di un elemento ulteriore, a quest'ultimo estraneo pur se ad esso preordinato» (13). La dismissione dello *status* di socio non è atto circoscritto alla sfera privata del singolo, ma coinvolge interessi «altri», estranei all'autonomia individuale, che, tuttavia, rilevano ponendosi in rapporto di consequenzialità con l'agire del socio.

L'ingresso o l'uscita di un soggetto da un contratto di società è vicenda che influisce sull'organizzazione, sia potenziandola, a fronte di un nuovo apporto, sia però talora anche depotenziandola, o disgregandola ove l'atto di autonomia individuale incida sui rapporti di forza tra i soci, sul carattere, sull'attività, sulle dimensioni dell'organizzazione societaria. La previsione di forme di controllo degli accessi *a* e delle uscite *da* la compagine sociale è, in questa prospettiva, funzionale all'interesse individuale del socio, per esempio, ad essere preferito nell'acquisto della partecipazione sociale posta in vendita da un altro socio uscente, consolidando la posizione all'interno del gruppo tramite l'accrescimento della propria partecipazione: ma è funzionale nello stesso modo all'interesse del gruppo organizzato a precludere l'ingresso di soggetti indesiderati, o a non modificare equilibri interni magari faticosamente raggiunti. Le forme di controllo sociale sugli atti di autonomia privata del singolo socio o dell'aspirante tale sono regole dell'organizzazione, che l'organizzazione pone a tutela di se stessa, dunque a tutela di un interesse che solo mediatamente è individuale del singolo socio che rimane in società, essendo in via immediata interesse collettivo, della società, a conservare l'integrità del gruppo.

Nelle società agricole l'interesse individuale e l'interesse dell'organizzazione si declinano in relazione all'esistenza di un terzo tipo di interesse, che ad essi si affianca, e che è quello della tutela, protezione e promozione di professionalità qualificate, ritenute dall'ordinamento meritevoli di attenzione ed incentivazione in quanto espressione di modelli produttivi idonei a conseguire le finalità poste dall'art. 44 Cost.

Non sembra inutile, al riguardo, ricordare che il modello produttivo rappresentato dalla figura del coltivatore diretto è il modello che sintetizza la proprietà, il lavoro e l'impresa, cui l'ordinamento accorda peculiare considerazione, assegnando all'imprenditorialità, fondata sulla dedizione personale all'attività economica, un giudizio di meritevolezza, in quanto capace di conseguire la duplice finalità indicata dall'art. 44 Cost. Pur nata come politica di sussidio a classi di lavoratori bisognosi, la legislazione speciale si svolge, tuttavia, nel tempo supportando l'imprenditorialità qualificata non tanto «perché bisognevole, bensì perché

(9) Mi permetto di rinviare al mio *Commento all'art. 10*, in *NLCC*, 2001, 808 ss.

(10) SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, 90.

(11) ROSSI, *Persona giuridica, proprietà e rischio di impresa*, Milano,

1967, 112.

(12) CORAPI, *Gli statuti delle società per azioni*, Milano, 1979, 75.

(13) SANTONI, *Patti parasociali*, Napoli, 1985, 112.

rispondente ad un modello economicamente e socialmente rilevante» (14), cioè ad un modello che, coniugando i profili della proprietà, del lavoro e dell'impresa, realizza i fini indicati dal Costituente e che, per tale motivo, è destinatario della disciplina di favore predisposta, ad esempio, in materia di esproprio, di successione, di affitto, di edilizia, di accesso a finanziamenti agevolati, come peraltro evidenziato dalle pronunce che hanno costituito lo spunto per queste note. L'ordinamento di protezione e di incentivazione della categoria imprenditoriale è esteso non solo dall'imprenditore individuale coltivatore diretto all'imprenditore-società coltivatore diretto, non determinando il passaggio dall'imprenditorialità solitaria all'imprenditorialità organizzata la dissolvenza delle ragioni che spingono verso il giudizio di meritevolezza, ma anche all'imprenditore i.a.p., individuale e collettivo.

Se, come evidenziato dalla dottrina (15), è il lavoro prestato, ancorché con differenti modalità, dalle due categorie di soggetti nello svolgimento dell'attività agricola, che giustifica l'attenzione del legislatore, il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale non possono che essere destinatari del medesimo trattamento, sancito, infatti, dall'art. 2 sotto il profilo tributario e creditizio. Invero, nel momento in cui la società i.a.p. esercita in via esclusiva l'attività agricola, si colloca sullo stesso piano, dal punto di vista della professionalità e della dedizione all'attività *ex art.* 2135 c.c., del coltivatore diretto, dal quale replica il regime agevolativo, come, appunto, l'art. 2, comma 4, prevede.

Il regime di favore predisposto per le società professionalmente connotate si edifica, dunque, sul dettato costituzionale, dove l'art. 44, imponendo al legislatore ordinario le finalità che la disciplina della proprietà terriera e dell'impresa agricola deve perseguire, vincola la normazione alla tutela della professionalità in agricoltura ed al suo sviluppo, ma anche alla sua conservazione, ovvero alla predisposizione di meccanismi idonei a non rendere aleatori o, comunque, altamente instabili, i provvedimenti incentivanti previsti per la categoria in vista del raggiungimento di obiettivi non solo individuali, legati alle singole imprenditorialità, ma anche collettivi, connessi alle finalità di sviluppo e protezione contenute nell'art. 44 Cost.

Di fronte a società i.a.p. e coltivatore diretto, strutturate sulla base della professionalità di percentuali di soci od anche di un singolo socio o amministratore, la predisposizione di forme di controllo degli atti di autonomia individuale, di entrata e di uscita dalla società, appare di rilevante importanza, trattandosi qui non solo di coniugare interesse del socio e interesse dell'organizzazione, ma l'interesse dell'organizzazione con quell'interesse pubblico che ha condotto il legislatore a circondare le società agricole professionali di garanzie e agevolazioni. Nelle società agricole l'interesse dell'organizzazione finisce per coincidere con l'interesse pubblico, posto che la tutela dell'organizzazione societaria non è, nel caso di specie, funzionale a se stessa, bensì, piuttosto, la tutela dell'organizzazione significa conservazione del giudizio di meritevolezza da parte dell'ordi-

namento, assumendo nel contempo anche il ruolo di strumento di controllo del corretto uso di risorse pubbliche.

4. - Ciò premesso, se si rivolge l'attenzione alla disciplina codicistica delle società di persone, si potrebbero *prima facie* rinvenire alcuni meccanismi di tutela dell'integrità sociale applicabili alle società agricole di persone i.a.p. e coltivatori diretti. In particolare, la coesione del gruppo sembrerebbe poter essere affidata per le società agricole, così come disposto per le società di persone in generale, agli artt. 2252 ss. c.c., per l'ipotesi di cessione della partecipazione per atto tra vivi, e 2284 ss. c.c., per l'ipotesi di successione *mortis causa*.

Quando si stabilisce che il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, l'art. 2252 c.c. conferisce attenzione massima all'omogeneità della base sociale. Se in tale scelta normativa hanno pesato ragioni attinenti all'*intuitus personae*, alla circostanza che tutti i soci sono potenzialmente amministratori, al fatto che tutti i soci hanno la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, la regola assicura che l'ingresso e l'uscita di uno o più soci sia oggetto di valutazione attenta da parte del gruppo, la cui tutela è riposta nell'approvazione all'unanimità. D'altra parte, la medesima norma ammette che i patti intercorsi tra i soci all'atto della costituzione della società possano essere sostituiti con altre pattuizioni di contenuto diverso, convenendo, ad esempio, che l'ammissione di nuovi soci, in aggiunta o in sostituzione di soci uscenti, sia subordinata all'approvazione della maggioranza (16).

Nel caso, poi, di morte del socio, la tutela dell'organizzazione assume il volto di deroga al principio di liquidazione della quota del socio defunto. Invero, la regola della liquidazione della partecipazione sociale agli eredi soffre due eccezioni: l'una, attinente alla volontà dei superstiti di sciogliere la società, l'altra legata alla opposta volontà di proseguire la società con gli eredi, sempre che questi vi acconsentano. L'art. 2284 c.c. fa, tuttavia, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, il quale può affidare la tutela dell'organizzazione a clausole di continuazione facoltative, a clausole di continuazione obbligatorie o a clausole di successione. Non è possibile in questa sede neppure accennare al problema della validità di tali clausole, dirette, le prime, a vincolare i soci alla continuazione con gli eredi, lasciando a questi ultimi la facoltà di aderire o meno alla società; le seconde, a vincolare soci superstiti e eredi alla continuazione prevedendo un obbligo legale a contrarre per entrambi, azionabile ai sensi dell'art. 2932 c.c.; le terze, dirette a legare l'accettazione dell'eredità con il subentro nella posizione sociale del *de cuius* (17).

Ciò che, invece, preme rilevare è che il sistema codicistico di tutela della libertà di iniziativa economica del singolo, che decide di effettuare un apporto in società divenendo parte dell'organizzazione, così come il sistema della tutela di tale libertà nel suo aspetto negativo, ovvero della libertà di rinunciare all'esercizio in comune dell'attività di impresa svolta in società, non sembrano sufficienti per garantire la conservazione dello *status* professionale alla società agricola e, con esso, del giudizio di meritevolezza da parte

la maggioranza del capitale. Comporta viceversa modificazione del contratto sociale, con applicazione dell'art. 2252 c.c., l'ingresso di un nuovo socio accomandatario, per il quale vigono le ragioni che sorreggono la regola dell'unanimità nelle società di persone con soci illimitatamente responsabili.

(17) Si rinvia sul punto al risalente ma fondamentale AULETTA, *Clausole di continuazione della società con l'erede del socio personalmente responsabile*, in *Riv. trim.*, 1951, 885 ss. Per una rassegna giurisprudenziale, MERZ, SGUOTTI, *La trasmissione familiare e fiduciaria della ricchezza*, Padova, 1997, 611 ss.

(14) ROK BASILE, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995, 64.

(15) GERMANÒ, *Nuovo orientamento agricolo: la società agricola*, in questa Riv., 2004, 279.

(16) Nelle società in accomandita, la sostituzione di un socio accomandante non comporta modificazione del contratto sociale e non richiede, dunque, l'applicazione dell'art. 2252 c.c. La responsabilità limitata dell'accomandante e la sua esclusione dall'amministrazione privano la partecipazione del socio del carattere dell'*intuitus personae*, spiegando in tal modo la regola per la quale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta con il consenso dei soci che rappresentano

dell'ordinamento. Il percorso indicato dagli artt. 2252 e 2284 c.c. segna l'inscindibilità tra tutela dell'integrità sociale e unanimità o maggioranza del consenso dei soci, vincolando la valutazione sull'opportunità di conservazione dell'assetto societario alla volontà assembleare di accogliere il nuovo socio, di continuare l'attività con l'erede del socio defunto, di evitare una inopportuna cessione della partecipazione tale da alterare gli equilibri sociali. La regola dell'unanimità o della maggioranza, cioè, è adeguata alla tutela dell'organizzazione nella misura in cui può impedire l'ingresso di un nuovo soggetto o l'uscita del socio (18), conservando l'omogeneità della compagine associativa. Non risulta, tuttavia, altrettanto funzionale laddove si tratti di evitare che l'alterazione del gruppo si tramuti nella perdita di *status* per l'intera società.

Si pensi al caso in cui una società agricola di persone discenda la propria qualifica professionale dalla presenza di un unico socio i.a.p., come previsto dall'art. 1, lett. a) del d.lgs. n. 99/2004. Laddove tale socio decida di trasferire la propria quota, la modifica del contratto sociale dovrebbe, in applicazione dell'art. 2252 c.c., essere approvata all'unanimità o a maggioranza. L'assemblea potrebbe indubbiamente opporsi a tale decisione, che farebbe perdere il relativo *status* alla società, e la mancata approvazione dell'assemblea potrebbe certamente impedire al socio i.a.p. di cedere la propria partecipazione, sussistendo nel caso di specie un apprezzabile interesse del gruppo a contrastare la volontà del socio, la cui autonomia diventerebbe cedevole di fronte al preminente interesse dell'organizzazione. Tuttavia, un simile «blocco» alla alienazione della quota non potrebbe essere validamente opposto a tempo indeterminato, a ciò ostando sia l'art. 1379 c.c., che limita il divieto di alienazione entro «convenienti limiti di tempo», pur di fronte ad «un apprezzabile interesse» delle parti, sia la circostanza che il reiterato diniego dell'assemblea dinanzi all'esercizio del diritto del socio di cedere la quota, come atto di esercizio della libertà di iniziativa economica e come applicazione del principio che vieta alla società di rendere il socio «prigioniero», potrebbe concretizzare quella giusta causa di recesso, che l'art. 2285 c.c. pone a presidio della posizione del socio. Di fronte, allora, alle pretese di uscita del socio, il blocco opposto dalla società potrebbe non risultare sufficiente ad evitare il transitare della società stessa dall'area della meritevolezza all'area dell'indifferenza per l'ordinamento giuridico.

La società di persone, genericamente intesa, dinanzi alla volontà del socio di dismettere la partecipazione, può opporsi, evitando l'alienazione, o può consentire, in caso di morte, il subentro dell'erede, ma può, quando l'opposizione non consente di essere ulteriormente reiterata, o quando il socio esercita il diritto di recesso, o quando l'erede non intende subentrare, ammettere l'ingresso di altro soggetto, oppure, viceversa, decidere di fare a meno di quel socio, anche non sostituendolo nell'ipotetica eventualità che le caratteristiche personali del soggetto uscente non permettano di rintracciare un idoneo sostituto, oppure, infine, liquidare la quota del defunto.

Al contrario, nelle società di persone agricole professionalmente qualificate l'uscita o il decesso, ad esempio, dell'unico socio i.a.p. non offre utili spazi di utilizzo di tali

criteri, laddove la società intenda conservare le agevolazioni stabilite dalla legge. Il venir meno, per proseguire nell'esemplificazione, del socio i.a.p. obbliga la società, che intende rimanere i.a.p., a consentire, nel caso di trasferimento *inter vivos*, l'alienazione della quota nel solo caso in cui l'acquirente sia anch'esso i.a.p., od il subentro dell'erede solo se professionista dell'agricoltura, inserendo un vincolo di alienazione e di successione soggettivamente caratterizzato. La cessione della partecipazione sociale dovrebbe, invero, essere ammessa non solo previa delibera all'unanimità o a maggioranza, secondo quanto indicato dall'art. 2252 c.c., o quanto previsto dall'art. 2284 c.c., ma anche previa verifica del rispetto del «vincolo di destinazione» della quota, cedibile o trasmissibile solo ad altro imprenditore agricolo professionale. Questa, che si connota come clausola di gradimento, tradizionalmente propria delle società di capitali (19), è previsione che il silenzio del legislatore affida all'iniziativa della società, mentre, viceversa, e per gli interessi pubblici coinvolti nell'organizzazione, opportuna sarebbe stata l'espressa indicazione normativa del vincolo di alienabilità e di successione imposto all'unico socio i.a.p. nel caso di cessione, *inter vivos* o *mortis causa*, della quota.

Del resto, anche laddove la società discenda la qualifica professionale di i.a.p. o di coltivatore diretto dall'esistenza di percentuali di soci professionalmente connotati, la tutela dell'organizzazione, come tutela di *status*, dovrebbe assumere le forme della subordinazione della cessione della quota alle prescritte maggioranze unitamente al gradimento, espresso dall'assemblea, del nuovo socio, basando tale valutazione sulla sussistenza dei requisiti di professionalità che consentano alla società di perpetuarsi, pur di fronte alle modifiche del contratto sociale, come società agricola meritevole di tutela differenziata.

In quest'ottica, di scarsa rilevanza appare per le società agricole professionali uno strumento viceversa ampiamente utilizzato negli statuti, il cui fine è precipuamente la conservazione dell'omogeneità della compagine assembleare. Il riferimento è alla clausola di prelazione, la quale, obbligando il socio uscente a preferire gli altri soci nella vendita della propria partecipazione, istituisce un vincolo diretto ad impedire l'ingresso di soggetti terzi, consolidando la partecipazione in società dei soci superstiti. Un simile meccanismo, pur permettendo nelle società in generale la non alterazione del gruppo tramite l'accrescimento delle quote degli altri soci, non consentirebbe, tuttavia, alla società i.a.p. o coltivatore diretto la conservazione dello *status* in caso di egresso di uno o più soci professionalmente qualificati. Sia nell'ipotesi di società agricola con un solo socio i.a.p. sia nell'ipotesi di società agricola che dipende la propria connotazione dall'esistenza di percentuali di soci i.a.p., come le cooperative, o di coltivatori diretti, ex art. 2 d.lgs. n. 99/2004, la clausola di prelazione produrrebbe certamente l'effetto del consolidarsi della posizione dei superstiti, ma non consentirebbe viceversa il mantenimento della qualificazione professionale in capo alla società, posto che la diminuzione della percentuale richiesta o l'uscita dell'unico socio professionista potrebbe essere arginata soltanto con la sostituzione del socio, a qualunque titolo, uscente con altro dotato delle medesime caratteristiche professionali.

(18) Fatto salvo il diritto di recesso, che sussiste sempre in presenza di giusta causa, da accertare, in caso di contrasto tra recedente e società, dal giudice. Cosa diversa è la trasferibilità della partecipazione societaria, che attiene alla posizione di socio e che è indipendente dall'esistenza di motivi soggetti a valutazione da parte della società del giudice.

(19) Ma, per le società di persone, v. l'art. 2322 c.c. Sui limiti alla circolazione della partecipazione sociale, sia pur con riferimento ai limiti statutari posti alla circolazione delle azioni, cfr., a titolo meramente esemplificativo, BONELLI, JAEGER, *Sindacati di voto e sindacati di blocco*, Milano, 1993; GRANELLI, VETTORI, *Prelazione e gradimento nella circolazione di partecipazioni sociali*, Padova, 1997; STANGHELLINI, *I limiti statutari alla circolazione delle azioni*, Milano, 1997.

5. - Le istanze, elevate ad interesse sociale, di mantenimento della compagine sociale e di controllo sulla composizione personale, trovano, nella disciplina codicistica delle società di capitali, espressa tutela con la previsione legislativa di un sistema di blocco all'ingresso e all'uscita dal gruppo, disegnato secondo un modello che può essere, a scelta dell'autonomia statutaria, presente o assente, ma se presente, può essere adottato con formula alternativa o cumulativa.

Invero, il riformato art. 2355-*bis* c.c., come risulta successivamente al d.lgs. n. 6/2003 (20), con lo scopo di bilanciare l'interesse della società ad evitare modificazioni degli equilibri interni con l'interesse del singolo a non restare prigioniero del gruppo, contempla la possibile adozione di due clausole particolarmente rilevanti, ai fini che qui importano: il divieto di trasferimento della partecipazione e la clausola di gradimento, le quali, se assunte singolarmente, consentono di esercitare un controllo sulla composizione azionaria del gruppo, ma che, se inserite cumulativamente, stabilendone l'esecutività in sequenza, forniscono ai soci un potente strumento di conservazione della stabilità della società.

In particolare, con novità assoluta rispetto al regime previgente, ed in deroga alla regola della libera circolazione delle azioni, la norma autorizza i soci ad introdurre nello statuto una clausola di intrasferibilità delle azioni per un periodo non superiore a cinque anni. Con tale clausola, il legislatore consente alla società di fissare l'assetto sociale, consolidandone la stabilità, per un arco temporale tale da garantire al gruppo, soprattutto in fase di inizio dell'attività, ma anche *durante societate*, quella stabilità necessaria per raggiungere le finalità che il gruppo, costituendosi, ha inteso perseguire. La norma, cioè, concretizza, per la società di capitali, la genericità dell'art. 1379 c.c., specificando i «convenienti limiti di tempo» nel quinquennio dall'introduzione del divieto di alienazione, arco temporale ritenuto dal legislatore idoneo a tutelare l'«apprezzabile interesse» delle parti alla coesione dell'azionariato. Decorso il periodo di vigenza del divieto, il socio riacquista la libertà di trasferire la partecipazione sociale.

Trascorso il quinquennio dall'introduzione del divieto di alienazione nell'originario atto costitutivo o nelle sue successive modificazioni, la società si trova nuovamente esposta alla mobilità dei soci, con il rischio di alterazione degli equilibri all'interno dell'azionariato. In questa prospettiva, il sistema disegnato dal legislatore del 2003 consente all'autonomia privata di attivare un'ulteriore clausola di salvaguardia dell'omogeneità del gruppo, subordinando l'ingresso di nuovi soggetti all'espressione del *placet* da parte di un organo sociale. La clausola di gradimento, posta in sequenza al divieto di alienazione, permette alla società di ancorare le fisiologiche alterazioni della composizione del gruppo a specifiche qualità dell'acquirente, la cui assenza abilita la società a rifiutare il *placet*, dunque l'iscrizione del soggetto nel libro dei soci.

Un simile meccanismo, previsto in via generale per le società per azioni (21), permette indubbiamente anche alla

società agricola di capitali professionalmente qualificata di operare uno stretto scrutinio di opportunità in ordine all'uscita dei soci e ciò soprattutto laddove la qualifica del gruppo dipenda dalle caratteristiche soggettive di un unico socio. Da questo angolo visuale, la società agricola i.a.p. per azioni sembrerebbe omogenea rispetto alla società per azioni in generale, potendo replicarne la disciplina. A ben vedere, tuttavia, i due modelli non sono del tutto coincidenti, non già sotto il profilo strutturale, quanto sotto il profilo funzionale.

Invero, lo schema, dettato dall'art. 2355-*bis* c.c., di protezione dell'organizzazione, è impostato alla volontarietà dell'adozione, ponendosi in ogni caso come deroga, ancorché legislativamente espressa, al generale principio della libera trasferibilità della partecipazione azionaria. Principio dunque valido ed operante in mancanza di diversa previsione statutaria. La peculiare configurazione della società agricola professionalmente qualificata, come espressione di un modello produttivo socialmente rilevante, al quale l'ordinamento si rivolge con incentivazioni e ausili finanziari e creditizi, avrebbe dovuto invece indurre il legislatore riformista a non suggerire l'affidamento delle opzioni di tutela dell'organizzazione e di conservazione dello *status* alla libera iniziativa delle parti, tacitamente rinviando alle disposizioni generali sulle società per azioni. La confluenza sulla società professionalmente qualificata di interessi non solo privati, dei soci e dell'organizzazione, ma anche pubblici alla modernizzazione del settore, allo sviluppo delle attività agricole, all'accorpamento delle unità produttive che la società realizza, alla rilevanza che la conservazione ed il potenziamento delle imprese agricole assume non solo nell'ottica dei mercati ma anche in relazione alla conservazione del territorio e dell'ambiente, avrebbero forse potuto condurre verso una soluzione diretta a tutelare l'integrità aziendale e il mantenimento dello *status* sistematizzando in regola, per le società agricole a connotazione professionale, quelle clausole che nel diritto societario rappresentano l'eccezione legata alla previsione statutaria.

Se, cioè, il legislatore ha esteso alle società i.a.p. il *favor* previsto per i coltivatori diretti persone fisiche, e questo perché ha ritenuto la società professionale e non solo l'imprenditore individuale meritevole di tutela differenziata rispetto agli imprenditori agricoli, individuali e collettivi, non professionalmente qualificati, il medesimo legislatore avrebbe utilmente potuto predisporre meccanismi di garanzia di conservazione di quello *status*, strutturando le società di capitali i.a.p. con l'introduzione di clausole legali, e non già volontarie, di salvaguardia dell'organizzazione.

L'ipotesi è quella di una strutturazione della società agricola di capitali i.a.p. secondo un modello speculare a quello delle società di capitali commerciali. Laddove in queste ultime le esigenze di contendibilità della società conducono alla previsione di clausole limitative della partecipazione azionaria come espressione della tutela di esigenze *eventuali* del gruppo, lasciate alla valutazione statutaria ed in deroga alla regola della libera circolazione delle azioni (22), nelle prime le esigenze di conservazione del model-

(20) Sul punto si rinvia, *ex pluribus*, a Sandulli, Santoro (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2004; CAMPOBASSO, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2004; PAOLUCCI, *Le società cooperative dopo la riforma*, Padova, 2004; ZOPPINI, *Le azioni correlate, gli strumenti finanziari e la nuova disciplina sulla circolazione e sui vincoli delle azioni*, in De Tilla, Alpa, Patti (a cura di), *Nuovo diritto societario*, Roma, 2003, 93; GUIZZI, *La nuova disciplina dei limiti alla circolazione delle azioni*, *ivi*, 115.

(21) Analogamente la riforma del diritto societario ha disposto per le società cooperative e per le s.r.l. Con riferimento alle prime, l'art. 2530 c.c. vincola il trasferimento della partecipazione sociale al *placet* degli ammini-

stratori, e l'atto costitutivo può vietare il trasferimento della partecipazione stessa, in vista della conservazione della stabilità della società. Nelle s.r.l., la regola della libera trasferibilità delle quote sia per atto tra vivi che *mortis causa* è sottoposta dall'art. 2469 c.c. alla diversa previsione dell'atto costitutivo. In coerenza con l'accentuazione del carattere personalistico, effettuata dal d.lgs. n. 6/2003, impresso alla società, è consentito che l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle quote o la sottoposizione del trasferimento al mero parere di organi sociali, o di soggetti terzi o di singoli soci, anche con riguardo al trasferimento *mortis causa*.

(22) E per questo circondate da garanzie di *exit* del socio. V. art. 2355-*bis* c.c.

lo produttivo avrebbero dovuto condurre alla istituzionalizzazione delle clausole di gradimento e di divieto temporale di alienazione, lasciando al più all'autonomia privata la possibilità di operare una diversa valutazione, dunque di derogare alle regole di conservazione nel caso di scelta statutaria di transitare dal regime di protezione al regime ordinario, con conseguente perdita dei benefici di legge.

Occorre aggiungere che l'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 lega per le società di capitali l'acquisizione della qualifica di i.a.p. alla presenza di almeno un amministratore i.a.p. L'amministratore può essere un socio: ed allora la garanzia di *status* è inscindibile con la garanzia di permanenza di quel socio nell'organizzazione o, in caso di egresso, con la sua sostituzione con altro soggetto avente la medesima qualifica professionale. Obiettivi, questi, conseguibili con l'apposizione di vincoli di inalienabilità e, in successione, di clausole di gradimento. Tuttavia, l'amministratore può anche non essere socio: ed allora si pone il problema di conservare all'interno della società un soggetto, terzo rispetto al gruppo e dal quale però il gruppo dipende per mantenere le agevolazioni finanziarie e creditizie previste per gli i.a.p.

In questo caso l'autonomia statutaria ha a disposizione, nelle società «ordinarie», la possibilità di ricorrere all'applicazione di una clausola di rielegibilità *ex art.* 2383 c.c. Nella società agricola i.a.p., invece, il problema della continuità della gestione si salda con il problema della conservazione dello *status* al gruppo, che è anche il problema del controllo della destinazione delle agevolazioni finanziarie riconosciute alla società. L'obiettivo è duplice.

Da un lato, si trova la necessità di non rendere la società «ostaggio» di un soggetto estraneo al gruppo, il quale potrebbe abusare della propria posizione, «minacciando» l'abbandono del ruolo gestorio con conseguente decadenza della società dai benefici di legge. Dall'altro, si colloca, nel contempo, la necessità di evitare che il solitario soggetto, professionista dell'agricoltura e, in ipotesi, per l'occasione amministratore «di facciata» della società, sia incaricato fittiziamente della gestione al solo fine e per il tempo strettamente necessario a consentire, per suo tramite, alla società di usufruire delle agevolazioni pubbliche, abbandonando la società dopo aver raggiunto lo scopo fraudolento.

Queste istanze, al momento pretermesse dalla considerazione legislativa, avrebbero potuto trovare soddisfazione nell'imposizione legale di un periodo di durata nella carica superiore al triennio stabilito in via generale dall'art. 2383 c.c. per le società commerciali, insieme ed oltre la «comune» via della rielegibilità di cui al citato art. 2383 c.c. La previsione legale di un periodo di carica dell'amministratore i.a.p. superiore al triennio, tale da consentire alla società di realizzare gli obiettivi che la riforma del settore agricolo ha inteso perseguire, avrebbe avuto l'effetto di consegnare all'erogazione di finanziamenti pubblici un regime di stabilità di destinazione e di risultato, che solo la solidità dell'organizzazione societaria può assicurare.

6. - Il problema della tutela dell'organizzazione societaria, non affrontato dal legislatore del 2004, né facilmente risolvibile ricorrendo ad un'applicazione acritica delle disposizioni codicistiche, si presenta in tutta la sua complessità laddove nella società i.a.p. che discende la qualificazione dalle caratteristiche professionali di un solo soggetto, l'unico socio muoia senza eredi professionisti dell'agricoltura.

«La rivoluzione francese abolì il maggiorascato, che tendeva proprio a garantire la continuazione della concentrazione dei beni di famiglia in un'unica mano. Le esigenze connesse all'opportunità di favorire la circolazione della ricchezza suggerirono allora di abbattere ogni residuo vincolo» (23). Le esigenze di tutelare l'unità aziendale in agricoltura, evitandone l'eccessivo frazionamento, e di tutelare il lavoro nell'impresa hanno condotto all'emanazione di norme dirette ad evitare la dissoluzione dell'unità produttiva, garantendone la continuazione: oltre alla ricordata legge n. 230/1950 in tema di contratto di assegnazione, il maso chiuso, l'affitto forzoso di cui all'art. 49 della legge n. 203 del 1982, gli artt. 4 e 5 della legge n. 97 del 1994, dapprima applicabili alle sole aziende agricole situate in zone montane, successivamente esteso, con l'art. 8 d.lgs. n. 228 del 2001, a tutte le aziende agricole, l'art. 7 del d.lgs. n. 99 del 2004 (24), sono testimonianza della volontà legislativa di conservazione dell'impresa agricola, consolidando, in caso di successione, l'attività in mano di eredi qualificati. Occorre allora non solo chiedersi «se non sia il caso di reintrodurre istituti che impediscano il disgregarsi del potere dell'imprenditore» (25), come per l'impresa agricola individuale è accaduto, ma anche se tale reintroduzione possa oltrepassare i confini dell'impresa individuale e familiare, investendo le fattispecie di svolgimento dell'impresa in società.

Sulla scia della raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 1994, 94/1069/CE, che invita gli Stati a «rimuovere gli ostacoli che possono derivare da talune disposizioni del diritto di famiglia o del diritto di successione», il progetto di riforma della disciplina dei patti successori prevede, a tutela dell'integrità aziendale, il c.d. patto di impresa, avente ad oggetto la previsione «a favore della società, dei soci o di terzi» del diritto di acquistare le azioni nominative cadute in successione (26). Riferito dal progetto di riforma alle sole società per azioni, il patto determina la pretermissione degli eredi, con riguardo alle azioni possedute dal *de cuius*, a favore di soggetti che garantiscano la continuazione dell'attività, siano essi i soci, la società o terzi indicati dalla società stessa, assegnando valore prioritario alle azioni come espressione di valore di impresa da preservare piuttosto che come indici di un capitale da dividere tra i successibili.

È noto che per aversi attribuzione *mortis causa* occorre che la morte abbia sull'atto una incidenza soggettiva ed una incidenza oggettiva. L'oggetto della disposizione deve determinarsi quanto ad entità, esistenza e modo di essere al momento della morte del disponente, così come la persona

(23) DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria*, in *Riv. not.*, 2001, I, 633.

(24) Su cui v. FERRUCCI, *Il c.d. «compendio unico» come strumento di garanzia della conservazione dell'integrità aziendale in agricoltura*, in *questa Riv.*, 2004, 317 ss.

(25) DEL PRATO, *op. ult. cit.*

(26) L'esercizio del diritto di riscatto deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione alla società dell'apertura della successione. Il prezzo deve corrispondere al valore delle azioni e, salvo patto contrario, deve essere corrisposto contestualmente all'esercizio del riscatto. In caso di mancato accordo, il valore è determinato da un perito.

Dall'apertura della successione all'esercizio del riscatto, il diritto di voto per le azioni cadute in successione è sospeso, ma esse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Sul patto di impresa v. IEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, in *Riv. not.*, 1997, 1371 ss.; ZOPPINI, *Il patto di famiglia. Linee per la riforma dei patti per le successioni future*, in AA.VV., *Studi in onore di Salis*, Torino, 2000, II, 1265; LAMANDINI, *La trasmissione della ricchezza familiare: i patti parasciali*, in *Giur. comm.*, 2004, 350 ss.

del beneficiario deve essere considerata in quanto esistente in tale momento (27). Alla morte del socio, il patto di impresa intervenga a regolare una situazione che si forma in via originaria con la morte del soggetto, incidendo sia sull'oggetto della successione sia sul beneficiario. L'obbligo di vendita delle azioni ai soci, alla società o a terzi non è obbligo contratto dal socio che si trasferisce agli eredi, ma è obbligo che nasce, a causa e per effetto del decesso del socio, direttamente nel patrimonio degli eredi. Gli eredi sono tenuti a vendere le azioni ai beneficiari, soci, società o terzi, individuabili solo nel momento della morte del socio: né l'oggetto della disposizione né i beneficiari sono determinabili al momento in cui il patto di impresa è inserito nello statuto. Ricorrendo la doppia incidenza della morte del disponente sull'oggetto e sul soggetto, il patto di impresa concretizza un patto successorio (28), vietato, al quale è, tuttavia, nel progetto di riforma, apportata deroga, in vista della finalità di tutelare il gruppo originario dei soci di fronte a partecipazioni sgradite (29) o, comunque, ritenute dal gruppo non opportune. In altri termini, tramite il patto di impresa si intendono tutelare le ragioni dell'impresa sulle ragioni della proprietà, anche inserendo discrasie nel sistema successorio.

Ora, se tali discrasie trovano giustificazione in relazione alla trasmissione di beni produttivi, in ordine ai quali ricorrono ragioni di utilità sociale in vista della conservazione e perpetuazione dell'efficienza e funzionalità dei beni stessi, inseriti in un complesso produttivo, quando il legislatore del 2004 ha riformato la società agricola professionalmente qualificata avrebbe forse dovuto assumere come punto di osservazione, nell'obiettivo di ammodernamento del settore, non solo strettamente il momento della qualificazione della società come i.a.p. o come coltivatore diretto, ma avrebbe utilmente potuto proseguire nella strada intrapresa in sede di disciplina dell'impresa individuale, incidendo su tutti quei meccanismi potenzialmente dissolutori della società agricola professionale, oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento. Ancorare incentivi ed agevolazioni ad un connotato di professionalità che dipende talora esclusivamente dalla sussistenza di un socio qualificato, senza, contemporaneamente, prevedere correttivi di fronte ad un evento fisiologico quale il decesso del socio medesimo, significa privare la società agricola delle prospettive di sviluppo che pure lo stesso legislatore ha aperto dettando la nuova disciplina.

Nella prospettiva della tutela dell'integrità sociale come conservazione di *status*, occorre allora interrogarsi sull'opportunità che il legislatore riformista incidesse sul regime successorio, anche apportando elementi di discrasia nel sistema, inserendo nella disciplina della società agricola professionalmente qualificata, sia essa di persone che di capitali, norme, quale quella sul patto di impresa, certamente di rottura rispetto al divieto dei patti successori, ma sorrette dalla funzione sociale che il modello imprenditoriale incentivato realizza, in quanto dirette ad assicurare la successione nella posizione del socio, in mancanza di eredi professionalmente qualificati, di altri soggetti professionisti dell'agricoltura, consentendo in tal modo alla società i.a.p. o coltivatore diretto di perpetuare se stessa e all'ordinamen-

to di raggiungere gli obiettivi di modernizzazione del settore per i quali ha investito denaro pubblico.

7. - La disciplina dell'impresa agricola individuale è caratterizzata, come esemplificativamente evidenziano le due pronunce dalle quali hanno tratto spunto queste considerazioni, da previsioni dirette alla conservazione dell'integrità aziendale, a favorire il mantenimento dell'unità produttiva, anche imponendo, di fronte all'erogazione di denaro pubblico, vincoli di inalienabilità ed indivisibilità, a tramandare l'impresa indicando, in caso di successione *mortis causa*, il successibile ritenuto dal legislatore idoneo alla prosecuzione dell'attività economica, a favorire, tramite aiuti pubblici ed incentivazioni, l'accorpamento delle unità aziendali. La disgregazione dell'azienda agricola è, dunque, evento che il legislatore, a partire dagli anni della codificazione, ha avversato, inserendo deroghe alla disciplina ordinaria, proponendo soluzioni specifiche, dettando norme incentivanti e vincolistiche. È sufficiente pensare, a titolo meramente esemplificativo, alla disciplina della prelazione, al regime dell'accesso alla proprietà terriera, all'art. 7 del d.lgs. n. 99/2004, alle disposizioni successorie, alle garanzie di durata del contratto di affitto, oltre alle disposizioni oggetto delle due decisioni sopra richiamate.

Quando dall'impresa individuale si sposta l'attenzione all'impresa agricola svolta in modo non solitario, le intenzioni del legislatore di favorire la forma societaria in agricoltura nella prospettiva di modernizzazione del settore agricolo e agroalimentare, espresse nella legge delega n. 38 del 2003, si scontrano con la realizzazione effettiva di tali obiettivi. La tutela dell'integrità aziendale, fortemente perseguita dal legislatore con riguardo all'impresa individuale, si dissolve, nella disciplina societaria, nell'assenza di alcuna previsione specifica, affidando, nel silenzio normativo, la tutela dell'organizzazione e, di conseguenza, dello *status*, all'eventuale intervento dell'autonomia privata (30). E ciò come se, da un lato, nel caso di specie, la conservazione delle imprenditorialità qualificate in agricoltura fosse questione strettamente ed esclusivamente attinente agli interessi privati e non coinvolgesse interessi della collettività e, dall'altro, come se le ragioni di conservazione dell'azienda agricola, ben presenti nella regolamentazione dell'impresa individuale, venissero meno nel caso di impresa collettiva, anche laddove la società professionalmente qualificata riceva ausilio pubblico in quanto corrispondente a modelli produttivi socialmente rilevanti *ex art. 44 Cost.*

Il silenzio legislativo sul punto appare tanto più insolito ove si pensi che la società realizza strutturalmente ciò che normativamente lo stesso legislatore ha sempre perseguito, ovvero l'integrazione tra le economie individuali, l'accorpamento dei terreni e delle aziende, la creazione di imprese di dimensioni maggiori, dunque potenzialmente più efficienti, quindi potenzialmente in grado di posizionarsi e di restare sul mercato.

Se, allora, la riformulazione delle società in agricoltura, con l'estensione dei requisiti di professionalità e delle agevolazioni finanziarie e creditizie, è stata edificata sulla riconduzione dell'imprenditore collettivo nella medesima sfera di meritevolezza espressa dall'ordinamento per gli

(27) IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, in Rescigno (a cura di), *Successioni e donazioni*, Padova, 1994, I, 124.

(28) Sul patto come *modus* apposto ad una istituzione ereditaria o ad un legato, IEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi*, cit., 1379.

(29) Cfr. RIVOLTA, *Clausole societarie e predisposizione successorie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, 1197 ss., spec. 1203 ss.

(30) Opzione normativa peraltro singolare, se si considera che all'autonomia privata non è invece consentito costituire società coltivatore diretto, ancorché formate da coltivatori diretti, diverse dalle società di persone, risul-

tando l'eventuale società di capitali formata da soci coltivatori diretti irrilevante per l'ordinamento. Sul punto, mi sia consentito di rinviare al mio *La società agricola coltivatore diretto tra riforma del settore agricolo e riforma del diritto societario*, in corso di pubblicazione in questa Riv. Singolarità ancor più evidente ove si consideri che gli interventi normativi sulle società agricole sono sempre stati improntati all'autorità piuttosto che alla libertà, con scollamento della disciplina societaria nel settore agricolo rispetto alla disciplina delle società commerciali. Mi sia consentito ancora il rinvio al mio *Profili di riforma della società in agricoltura*, in questa Riv., 2001, 554 s.

imprenditori professionali individuali, una simile riforma avrebbe forse avuto senso maggiormente compiuto laddove fossero state indicate per le società soluzioni di conservazione dell'integrità aziendale analoghe a quelle previste per l'impresa individuale.

Il superamento delle disposizioni codicistiche relative alle società di persone e di capitali funzionali alla conservazione dell'integrità aziendale, con l'introduzione espressa ed obbligatoria, in tutti i tipi di società agricola a connotazione professionale, di clausole di gradimento, dirette a consentire l'accesso di nuovi soci, anche in caso di trasferimento della partecipazione sociale, solo se soggetti professionalmente qualificati, i.a.p., per le società i.a.p., coltivatori diretti, per le società agricole ex art. 2 d.lgs. n. 99/2004, avrebbe evitato il pericolo di annacquamento della compagine sociale o, nel caso di società di persone e di capitali i.a.p., l'uscita, per alienazione della partecipazione o per recesso, dell'unico socio i.a.p., con conseguente perdita da parte della società della relativa qualifica.

In caso di successione *mortis causa*, altrettanto utile avrebbe potuto operare una clausola di gradimento, volta a garantire l'ingresso in società dell'erede qualificato, o, in mancanza di erede professionista dell'agricoltura, una clausola modellata sul patto di impresa, diretta a consentire l'acquisto della partecipazione sociale a soggetti terzi, i.a.p. o coltivatori diretti, al posto degli eredi, prevedendo al tempo stesso le regole per il pagamento dei diritti ai successibili. Così come la stabilità della qualificazione della società i.a.p. e coltivatore diretto avrebbe potuto essere affidata ad un vincolo di inalienabilità, temporaneo, ma sufficiente a garantire la stabilità dell'organizzazione *durante societate*. Il legislatore del 2004 avrebbe, in altri termini, potuto circondare le società agricole di maggiori garanzie di funzionamento, garanzie che risultano ad oggi operative solo laddove i soci si attivino, facendo leva sull'autonomia statutaria.

Del resto, la volontarietà dell'adozione delle clausole in oggetto caratterizza la fisiologia delle società commerciali. Clausole di gradimento, patti di inalienabilità, clausole successorie costituiscono l'oggetto di previsione dell'atto costitutivo o l'oggetto di patti parasociali che i soci stipulano per difendere l'omogeneità dell'organizzazione, tutelando l'integrità aziendale. Tuttavia, se nelle società commerciali l'introduzione di simili clausole è rivolta a tutelare interessi individuali del socio e interessi del gruppo organizzato, vale a dire interessi di natura comunque privata, la cui valutazione ben può essere affi-

data alla valutazione dei soci, nelle società agricole a professionalità qualificata la presenza di interessi pubblici, insiti nei modelli imprenditoriali assunti dal legislatore a riferimento, avrebbero dovuto condurre alla introiezione delle esigenze di conservazione aziendale nello stesso modello societario. Laddove, invero, in presenza di interessi solo privati, ex artt. 41 Cost. e 1322 c.c., clausole di tutela dell'organizzazione possono appartenere all'area della eventualità, essendo accessorie all'atto costitutivo, in presenza di interessi non solo privati ma anche pubblici, ex art. 44 Cost., le clausole a tutela della stabilità della qualifica professionale da eventuali dovrebbero divenire strutturali, insite nella conformazione della società stessa, da essa non scindibili.

La valutazione di meritevolezza riservata dall'ordinamento alle figure societarie i.a.p. e coltivatore diretto, avrebbe dovuto indurre il legislatore a prevedere l'obbligatorietà di vincoli di alienazione, di clausole di gradimento e di clausole successorie, indipendentemente dalla forma societaria adottata, posto che alla eventualità delle esigenze di stabilità dell'organizzazione, presenti nelle società commerciali, si contrappongono nelle società agricole i.a.p. e coltivatore diretto esigenze di conservazione della qualifica professionale dettate dalla valutazione espressa dall'ordinamento medesimo, in vista del perseguimento di interessi della collettività.

In questa prospettiva, se il mantenimento in capo alla società delle qualifiche professionali è strettamente dipendente dalla conservazione dell'integrità della compagine sociale, e se tale conservazione è l'indice del corretto uso delle risorse pubbliche, il legislatore avrebbe forse potuto intervenire, predisponendo misure di controllo sia in «uscita», sia al momento dell'ingresso di nuovi soci in società, ben potendo l'accesso di soci non professionalmente connotati incidere sulle soglie percentuali prescritte dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 99. In altri termini, il legislatore, in ossequio agli obblighi di incentivazione, promozione e protezione imposti dall'art. 44 Cost., ed in funzione di controllo dell'uso del pubblico denaro, avrebbe forse potuto articolare la disciplina della società i.a.p. e coltivatore diretto oltrepassando il momento genetico, per investire anche quello funzionale, impedendo, tramite la previsione di clausole obbligatorie, che la mobilità dei soci possa rendere la qualifica della società connotato oscillante e mutevole, a seconda dei tempi, delle condizioni, dell'arbitrio dei soci, del variare delle condizioni di mercato. Impedendo, in ultima analisi, che la fisiologia della società si trasformi in vanificazione degli obiettivi di modernizzazione del sistema. □

Il sistema delle assicurazioni contro i rischi in agricoltura

di ALFIO GRASSO

1. Introduzione - 2. Dalle forme «rudimentali» di assicurazioni contro i danni delle colture agricole al «Fondo di solidarietà nazionale» - 3. Le sollecitate modifiche del sistema assicurativo e la nuova edizione del «Fondo di solidarietà nazionale» - 4. Il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, sulla riforma del «Fondo di solidarietà nazionale» - 5. Piano assicurativo agricolo annuale - 6. I consorzi di difesa attiva e passiva. - 7. Estensione del sistema agevolato e compensativo nei casi di crisi di mercato delle produzioni agricole - 8. Brevi considerazioni conclusive.

1. - Non esiste attività economica che non sia soggetta, per una serie interminabile di fattori, anche esterni all'impresa, ai cosiddetti «rischi d'impresa», che possono essere: naturali, tecnici, sociali, di mercato, ecc.; rischi, dunque, che sono propri dell'imprenditore, quale *homo oeconomicus*. Se ne potrebbe dedurre, d'acchito, che «rischio d'impresa» è da ritenere ogni probabile perdita che si verifica nell'impresa come conseguenza delle azioni umane, che non sempre sono interne all'azienda, ma poste in essere anche dal comportamento di terzi con i quali l'impresa stabilisce un qualche rapporto. Dai «rischi d'impresa», in senso lato, neanche l'impresa agricola ne resta fuori. Anzi, occorre notare, il settore agricolo va incontro e, quindi, deve affrontare, oltre ai rischi propri d'impresa, ben altri rischi che sono quelli naturali, ossia i rischi tipici delle colture agricole. Attorno a questa parte di rischi che incombono sull'agricoltura e del come la relativa problematica è stata trattata ci sarebbe, a seconda dall'angolatura dalla quale si guarda, poco o molto da dire. Il complesso dei rischi della produzione agricola, spesso, è stato preso in considerazione molto alla leggera, intermezzato da qualche occasionale intervento normativo, tra l'altro sollecitato dall'emergenza causata, prevalentemente, dai tipici fenomeni delle calamità naturali od eventi eccezionali. Ed, infatti, il settore agricolo, più d'ogni altro settore economico, sin dall'avvio della ciclica annata agraria, dalla semina alla crescita della pianta, alla sua fruttificazione e poi alla sua immissione sul mercato – con le sue inesorabili leggi della domanda e dell'offerta che lo governa – incontra, nelle varie fasi del processo produttivo, tanti imprevedibili rischi, con la conseguenza negativa che gli effetti si ripercuotono sul reddito complessivo dell'imprenditore agricolo, tanto d'aver sollecitato, in tempi passati, forme di solidarietà organizzate dai privati.

Il rischio cui va incontro l'imprenditore agricolo, si è detto, non è soltanto l'ordinario rischio d'impresa, al

quale si assoggetta ogni imprenditore; spesso è qualcosa di più ed anche di diverso: quanto ad intensità e modalità di prevenzione. Non ci si trova soltanto di fronte a quell'ipotesi nella quale le condizioni di mercato al momento dell'ottenimento di una data produzione siano diverse da quella del momento in cui la produzione stessa fu decisa, con la conseguenza che nessuno è più disposto ad acquistarla; o come quell'altra ipotesi, pure possibile, che nel frattempo, altra impresa, attraverso un'innovazione tecnologica o di prodotto, mette sul mercato un prodotto nuovo ed ad un prezzo più basso. Non si tratta, a ben precisare, del rischio costituito da quel *quid* riconosciuto dalla scienza economica imputabile ad ogni imprenditore che si confronta con il mercato. Il rischio del quale ci si vuole occupare in questa nota attiene specificamente il particolare tipo d'attività economico-produttiva che l'imprenditore agricolo svolge.

L'agricoltura, come attività economica, è un'attività ad alto rischio che si svolge all'aperto. Gli imprenditori del settore, infatti, si trovano ad affrontare, oltre ai rischi di mercato, ossia ai cosiddetti rischi *economici*, quelli relativi ai rischi *biologici*, detti anche rischi *tecnici*. Rischi, questi, che a loro volta, si distinguono, secondo la scienza agronomica, in rischi *biotici* e *abiotici*, dove i primi attengono aspetti più propriamente legati all'azione degli organi patogeni quali: *virus*, batteri ed insetti, mentre i secondi si riferiscono essenzialmente all'azione degli agenti atmosferici avversi, quale la siccità, la grandine, il gelo, il vento, ecc. Inoltre, come fattore esterno, merita essere tenuto presente l'inquinamento i cui agenti chimici, in un rapporto d'interazione con quello biologico, aumenterà di certo i rischi agricoli (1), che gli imprenditori di altri settori non sopporteranno.

Vale notare che il concetto di «rischio d'impresa» nell'agricoltura non può essere scisso da quello d'incertezza, la quale rappresenta e caratterizza «il fenomeno della vita, sia

(1) Per una sommaria tipizzazione dei rischi nel settore agricolo, cfr. R. POLIDORI, *Le combinazioni produttive agricole*, in B.M. TORQUATI, *Economia e gestione dell'impresa agraria*, Bologna, 2003, 52; e dall'angola-

zione giuridica, A. CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario*, Milano, 1988, 19; Id., *La problematica giuridica del rischio in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1984, I, 285.

biologica sia sociale» (2). Ed è la condizione di debolezza intrinseca d'ogni essere vivente che rende incerto il suo futuro, e nel caso dell'agricoltura, è primariamente il rischio «biologico», che predomina nelle diverse fasi produttive, incarnandosi nel tipo d'attività economico-agraria, costituito da esseri viventi, quali, appunto, la vita vegetale ed animale. L'instabilità dei fattori esogeni «legati all'andamento climatico, perché caratterizzati da notevoli variazioni da un anno all'altro, introducono elementi di variabilità e, quindi, d'incertezza nella produttività dei fattori sottoposti al controllo dell'imprenditore. In altre parole ciò significa che l'imprenditore, pur fissando i livelli d'applicazione dei fattori interni, non è in grado di prevedere con esattezza la quantità di prodotto di cui egli potrà disporre alla fine del ciclo produttivo» (3). Sono questi gli aspetti che più preoccupano quanti sono impegnati nell'attività produttiva del settore e quanti con essa sono posti in stretta relazione, dovendo fare i conti con redditi incerti, con le difficoltà di soddisfare gli impegni assunti per i debiti contratti, con gli istituti di credito, con i fornitori, con i lavoratori e con quanti altri hanno assunto obblighi conseguenti all'esercizio dell'attività d'impresa, ecc. Rischi ed incertezze che, spesso per ragioni più che ovvie, sono di ostacolo serio per lo sviluppo e l'ammodernamento del settore, e trovano incomprensioni ed insensibilità – qualche volta ritenute persino comprensibili – nelle istituzioni creditizie, preoccupate dal fatto, derivato dal cattivo andamento climatico od atmosferico o da situazioni sfavorevoli di mercato che possano nascere difficoltà oggettive nel riavere il credito erogato, anche quando il credito, in via sussidiaria, sia stato assistito da garanzie pubbliche. Il rischio «biologico» ha, tra l'altro, una sua specificità che caratterizza e distingue l'impresa agricola dalle altre imprese. Aspetto, detto tra parentesi, che è stato tenuto presente anche dal codice del 1942, tanto che n'è stato dato rilievo, nei casi di perdita fortuita dei frutti agricoli, nella disciplina dell'affitto di fondo rustico (artt. 1635 e 1636) (4), disponendo all'uopo una riduzione del canone, ed addossando parte del rischio al concedente-proprietario, in ragione del particolare interesse generale che si assegna all'attività produttiva dell'impresa agricola.

2. - Per far fronte, prevalentemente, ai rischi (tecnici) biologici, conseguenti all'andamento climatico (grandine, brine, gelate), gli agricoltori, da tempo memorabile, per evitare o comunque attenuare gli eventuali danni economici, quando questi non siano stati fronteggiati in modo diverso, hanno fatto ricorso a rudimentali forme volontarie d'assicurazioni, organizzando un sistema assicurativo di reciproca solidarietà tra loro. Questi, infatti, s'impegnavano a ripartire l'onere economico necessario per fronteggiare l'evento dannoso ogni qualvolta esso si sarebbe verificato (5). Da queste forme volontarie di aggregazioni solidaristiche, che abbiamo definito «rudimentali», verso la fine del secolo XVII, hanno trovato modo di svilupparsi le prime associazioni assistenzia-

li a carattere assicurativo, che possono essere ricondotte alle moderne «mutue assicuratrici». Lo stesso codice di commercio del 1865, che negava la personalità giuridica alle «mutue assicuratrici» (art. 107), per essere collocate, dal codice del 1882, tra le (generiche) associazioni, che si reggevano sulla base delle «convenzioni delle parti» (art. 240, comma 2), statuendosi all'uopo, che le stesse (art. 239) avevano «lo scopo di dividere tra gli associati i danni cagionati dai rischi che sono oggetto dell'assicurazione». L'abrogato codice, tuttavia, nonostante i limiti, non ha potuto impedire la diffusione di enti definiti «minori» (6), per il limitato numero di soci partecipanti, a carattere mutualistico, tra i quali, oltre alle società operaie di mutuo soccorso (l. 15 aprile 1886, n. 3818) ed altre entità (casce mutue malattie, casce mutue infortuni agricoli), sono da annoverare, con riferimento alla nostra indagine, le «mutue assicuratrici». Con riferimento specifico al settore agricolo, all'inizio del secolo scorso, le «mutue assicuratrici» hanno trovato, poi, una disciplina particolare, nella l. 7 luglio 1907, n. 526, recante disposizione a favore delle piccole società cooperative agricole e le piccole associazioni agrarie di mutua assicurazione (7). Lo scopo perseguito dalle mutue assicuratrici è quello di svolgere attività mutualistica a beneficio degli associati, coprendo mediante contributi versati dagli stessi taluni rischi agricoli, in un rapporto di intima connessione tra la qualità di socio e quella di assicurato. Vale notare che, sebbene la legge del 1907 sia stata lasciata in vita, le forme assicurative ivi previste non hanno avuto larga diffusione. Le assicurazioni agricole, contro taluni rischi, praticate nel nostro Paese, cui hanno fatto ricorso gli agricoltori, sono, in generale, quelle relative alla difesa dalla grandine, gestite dalle compagnie di assicurazioni (anche cooperative). Allo stato della legislazione può dirsi che, in prevalenza, sono le compagnie di assicurazioni alle quali gli imprenditori agricoli ricorrono per assicurare i danni che possono abbattersi sull'attività produttiva agricola. Il tipo di contratto assicurativo adottato è quello contro i «danni ai raccolti», con particolare riguardo alla grandine, e contro i danni causati da mortalità da infortunio, malattia e da depauperamento degli animali assicurati. Tali forme d'assicurazione hanno il limitato scopo di indennizzare taluni danni alle colture (o la mortalità degli animali), ossia la resa fisica della produzione, quando, invece, e da tanto tempo, in altri Paesi europei [Svezia, ex Unione Sovietica (8)], sono state introdotte nuove tecniche assicurative destinate a coprire il reddito dell'imprenditore, attraverso i cosiddetti contratti d'assicurazione dei «proventi dei raccolti». Detto contratto di «assicurazione proventi dei raccolti», che si è esteso anche negli Stati Uniti, in Canada (9) e in Giappone, invece, non ha trovato tanto credito in Italia. A queste forme private d'assicurazione, contro i rischi agricoli, sin dall'inizio del secolo scorso, sono stati affiancati i consorzi di difesa attiva antigrandine, sollecitati, tra l'altro, dall'invenzione di strumenti tecnici, sui quali tante speranze furono riposte. Tali consorzi sono stati oggetto di una norma-

(2) Cfr. F. REDLICH, *Per una migliore teoria del rischio*, in *Il nuovo imprenditore*, a cura di A. Pagani, Milano, 1967, 130.

(3) M. DE BENEDICTIS - V. COSENTINO, *Economia dell'azienda agraria*, Bologna, 1979, 324.

(4) V. anche l'art. 12 della l. 12 giugno 1962, n. 567, nonché art. 5, l. 11 febbraio 1971, n. 11. In tema cfr. G. BIVONA, *Affitto di fondi rustici. Affitto a coltivatore diretto*. Artt. 1628-1654, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1995, 263; e con riferimento alla precedente esperienza giuridica, cfr. A. PARLAGRECO, *Il «canone locatizio» nel contratto di affitto agricolo*, Milano, 1955, 89-97.

(5) T. MARTELLO, *Mutue (società assicuratrici)*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Milano, 1977, 389; R. SCHIAVO, *La mutualità volontaria in agricoltura*, in *Nuovo dir. agr.*, 1979, 32.

(6) G. FANELLI, *L'assicurazione mutua nella nuova legislazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 230; A. BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue*

assicuratrici (artt. 2511-2548), in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1988, 908.

(7) A. ARCANGELI, *La riforma della l. 7 luglio 1907, sulle cooperative agricole e le piccole mutue assicuratrici*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, 46. Per altri riferimenti normativi, v. r.d.l. 2 luglio 1919, n. 1559 (sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione), modif. con r.d. 21 ottobre 1923, n. 2479 (conv. in l. 17 aprile 1925, n. 473), r.d. 12 luglio 1934, n. 1290, conv. in l. 12 febbraio 1935, n. 203 (sulle mutue d'assicurazione un accenno, in M. PARIZZI, *La cooperativa agricola*, Ferrara, 1978, 180).

(8) A. CARROZZA, *op. ult. cit.*, 292.

(9) C. CAFIERO - C.A. RAMEZANI - B.D. WRIGHT, *Il mercato delle assicurazioni in agricoltura: l'esperienza degli Stati Uniti*, F. BRAGA, *L'esperienza canadese*, (entrambi gli scritti) in *Servizi assicurativi e finanziari e processo di modernizzazione dell'impresa agricola*, ISMEA, Roma, 1999, 148.

tiva *ad hoc* (l. 9 giugno 1901, n. 211) ed hanno goduto del *favor* dalla stessa accordato (10).

Com'è noto il sistema assicurativo della gestione dei rischi in agricoltura, con le polizze assicurative, che si fa rientrare tra le scelte di mera autonomia privata dell'imprenditore agricolo, ha incontrato notevoli difficoltà ad affermarsi; anzi è stato paventato che il sistema, a breve scadenza, sarebbe andato in estinzione. È il caso di segnalare che fino agli anni '60 nella legislazione italiana non è dato trovare un accenno all'assicurazione contro i rischi da calamità naturali od eventi atmosferici, neanche per il fenomeno della grandine, così come manca affermato, nonostante il principio costituzionale della solidarietà (art. 3), un riconoscimento d'indennizzo dei danni da parte dello Stato. Solo qualche intervento indiretto, non meglio specificato, consistente nella possibilità di riduzione delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, è stato riconosciuto sempre che vi fosse stata una perdita di almeno due terzi del prodotto ritenuto ordinario (11). Negli anni '60, tuttavia, vi è stato un mutamento di tendenza nella politica legislativa agraria. Sono stati varati, infatti, provvedimenti con i quali, in caso di «eccezionali calamità naturali», potevano essere concessi contributi per la ricostruzione delle strutture agrarie e fondiarie, il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, la ricostruzione e riparazione dei fabbricati, la concessione di contributi per la ricostruzione di capitali di conduzione, ecc. (l. 21 luglio 1960, n. 739); provvedimenti che certamente non hanno incoraggiato a concludere contratti d'assicurazione. Il negativo pronostico sopra ricordato si deve soprattutto a quest'indirizzo politico. Gli imprenditori agricoli non avevano alcun interesse a stipulare contratti di assicurazione contro le calamità naturali ed eventi atmosferici – che non fosse la grandine o l'incendio – quando, questi, avrebbero potuto sperare, attraverso le necessarie (e spesso giustificate) pressioni politiche, di ottenere contributi a fondo perduto, senza sopportare alcun costo assicurativo, ed essere indennizzati direttamente dalle istituzioni pubbliche (12). La ragione di un tale orientamento legislativo, che non è soltanto italiano, trovava una sua giustificazione nella mancanza di uno sforzo culturale delle istituzioni e, quindi, nella riconosciuta impossibilità dell'affermarsi di un mercato privato delle assicurazioni in agricoltura; difficoltà dovuta al limitato numero dei rischi agricoli assicurabili (solo la grandine) e nell'altrettanto limitato numero di possibili imprenditori che assicurassero le produzioni agricole e, di conseguenza, nel disinteresse delle compagnie d'assicurazione ad occuparsi seriamente del settore. Va in questa direzione, infatti, la l. 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del «Fondo di solidarietà nazionale» (13).

La legge n. 364, appena citata, nell'istituire, presso la Tesoreria centrale, il «Fondo di solidarietà nazionale», inte-

stato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (14), infatti, aveva incardinato l'intervento del «Fondo» su tre punti qualificanti. Il Fondo poteva intervenire, in «caso di eccezionali calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche», con misure di: *a*) pronto intervento per sovvenire le più immediate esigenze delle aziende agrarie e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonché delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana; *b*) reintegrazione dei capitali di conduzione, nonché la ricostruzione e riparazione delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana; *c*) di attuazione delle iniziative, da parte dei consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi. Le provvidenze di cui alle lettere *a*) e *b*), non nuove nel loro genere (15), venivano erogate direttamente dalle istituzioni alle aziende agricole nel caso in cui si fossero verificati quegli eventi eccezionali, ed erano protese a ripristinare le strutture fondiarie e agrario-aziendali danneggiate, che possono iscriversi tra i tipici interventi ripristinatori delle attività agricole. Le misure di cui alla lett. *c*) erano dirette, invece, alla costituzione di strumenti (consorzi di produttori) destinati alla difesa attiva e passiva (16) di produzioni intensive, con riguardo in particolare a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro le grandine, ma anche contro le gelate e le brine. Queste ultime misure, interessanti, da considerare di carattere *tecnico*, erano protese a contrastare taluni rischi agricoli (grandini, gelate e brine), ma ne lasciavano fuori altri, quali le inondazioni, la siccità, il vento, ecc. e non coprivano tutte le produzioni. I consorzi (le associazioni e le cooperative) di produttori agricoli, costituiti per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, oltre a dotarsi di appositi strumenti di difesa, poi, potevano anche deliberare, ove lo ritenevano opportuno, per l'attuazione dei loro scopi di far ricorso a forme di assicurazioni mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività del ramo grandine, che partecipavano, aderendovi, ad un consorzio da costituirsi presso l'INA (17). L'attività svolta, da tramite, dai consorzi può ritenersi valida, soprattutto dal lato dei risarcimenti dei danni subiti dai produttori, attraverso i contratti d'assicurazione stipulati, loro tramite, con le compagnie d'assicurazione i cui tempi di riscossione sono stati brevi rispetto a quelli occorsi per ottenere, per altro tipo di danno, i risarcimenti dello Stato (18).

Questa parvenza di sistema assicurativo contro i rischi agricoli, dalla sua introduzione, nonostante gli aggiustamenti apportati, non ha subito cambiamenti di particolare significato. Sia la l. 15 ottobre 1981, n. 590 (19), che la l. 14 feb-

(10) Sul punto v. A. CHIAPPETTI, *Grandine*, voce in *Enc. dir.*, Milano, 1970, 720.

(11) A. CHIAPPETTI, *op. cit.*, 729.

(12) J. SKEES - P. HAZZEL - M. MIRANDA, *Nuovi approcci per le assicurazioni in agricoltura nei paesi in via di sviluppo*, in *Riv. pol. agr.*, 2000, n. 1-2, 35.

(13) Il primo «Fondo di solidarietà», a carattere regionale, è stato costituito dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, con l. reg. 29 dicembre 1965, n. 33, cfr. A. CHIAPPETTI, *op. cit.*, 731.

(14) La l. 25 maggio 1970, n. 364, è stata modificata con l. 15 ottobre 1981, n. 590 e successivamente con l. 14 febbraio 1992, n. 185. Queste leggi sono state soppresse con l'art. 16 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, di ristrutturazione del «Fondo di solidarietà nazionale», del quale ci si occupa in questa nota. Sulla l. 25 maggio 1970, n. 364, v. S. SHARPF, *L'assicurazione dei raccolti: una garanzia per gli agricoltori*, in *Dir. prat. ass.*, 1973, 88.

(15) Interventi di tale natura sono stati disposti, in precedenza, con: l. 21 luglio 1960, n. 739, che prevedeva la ricostruzione delle strutture agrarie e fondiarie, la sistemazione per la coltivazione dei terreni, il ripristino delle piante arboree ed arbustive, la ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, di muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo, la ricostruzione delle scorte, la ricostruzione di capitali di conduzione che non trovavano compenso nella perdita del prodotto; d.l. 18 novembre 1966, n. 978, conv. in l. 23 dicembre 1966, n. 1142, il quale (artt. 14 e 15)

concedeva sovvenzioni a favore dei conduttori agricoli i cui terreni erano stati in tutto o in parte sommersi da alluvioni o per aver subito frane o smottamenti ed abbiano, di conseguenza, subito la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali o la perdita di scorte in misura superiore al 25 per cento; e d.l. 30 agosto 1968, n. 917 (conv. in l. 21 ottobre 1968, n. 1088), che prevedeva l'erogazione di contributi e prestiti di esercizio per la ricostituzione dei capitali di conduzione, a favore delle aziende a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(16) Per i precedenti normativi sui consorzi di difesa attiva contro la grandine, v. l. 9 giugno 1901, n. 211. Nonostante questa legge, ma data la sua complessità d'applicazione, i consorzi antigrandine hanno svolto la loro attività prevalentemente in forma volontaria, da persone giuridiche private, di conseguenza non hanno potuto includere coattivamente quei soggetti che si sono rifiutati di aderirvi e di partecipare alla spesa della difesa antigrandine (cfr. C. TREBESCHI-D. MORELLI, *Il principio di solidarietà di fronte alle calamità naturali e gli organismi di difesa contro la grandine*, in *Riv. dir. agr.*, 1957, I, 569).

(17) V. art. 21, comma 2, l. 25 maggio 1970, n. 364 e art. 11, comma 1, l. 15 ottobre 1981, n. 590.

(18) Cfr. S. INNOCENTI, *La legge-quadro per la riforma del fondo di solidarietà nazionale*, in *Riv. dir. agr.*, 1992, I, 464.

(19) Sulla l. 15 ottobre 1981, n. 590, cfr. E. ARCURI, *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale*, in *Nuovo dir. agr.*, 1982, 473.

braio 1992, n. 185, ripetono, meccanicamente, le modalità fissate all'atto dell'istituzione del «Fondo di solidarietà nazionale». Ne risulta confermato, infatti, il carattere indennizzatorio e compensatorio dell'intervento dello Stato, per le perdite dai rischi agricoli patiti, a seguito di eventi naturali. Tuttavia, la l. 14 febbraio 1992, n. 185, pur non discostandosi nelle sue linee generali dalla precedente normativa, ha dovuto tenere conto sia dell'assetto istituzionale regionale sia della necessità di adeguare il sistema assicurativo alle esigenze d'ammodernamento e di sviluppo tecnologico cui il mondo agricolo non è rimasto mai estraneo. Se l'apparato centralizzato dello Stato ha reso lunghi i tempi d'intervento per fronteggiare i danni o i rischi biologici causati dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche di carattere eccezionale, il trasferimento alle Regioni delle procedure della delimitazione del territorio colpito e dell'accertamento dei danni ha in qualche modo accorciato i tempi per ottenere il risarcimento dei danni, rendendo un servizio utile e veloce ai soggetti interessati. La legge *de qua* sembra rispondere a quest'esigenza. Gli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, sono ordinati per seguire questa dirittura di marcia, superando quel limite imposto dalla l. 15 ottobre 1981, n. 590 (art. 26), secondo la quale l'applicazione della stessa *é*(ra) «demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio dello Stato». Corretta deve essere considerata la possibilità di costituire altri consorzi d'assicurazione. Non più un consorzio, quello originario, in mano alle società di assicurazione che ne hanno fatto un monopolio incontrastato. Come positiva deve essere pure considerata la possibilità di istituire una polizza «multirischio», con la quale oltre ad assicurare i danni causati dalla grandine, dal gelo e dalla brina, possono essere assicurati i danni prodotti dalle piogge alluvionali, dalla siccità e dal vento violento. Costituisce novità assoluta [art. 9, comma 1, lett. b)] la possibilità di coprire i rischi derivati da «fitopatie», «quando sono strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, (e) i danni causati alla qualità nonché quelli causati da epizoozie».

L'art. 9 della legge *de qua* è stato integrato (e quindi modificato) con art. 1 del d.lgs. 17 maggio 1996, n. 324 (20) nella parte in cui dispone che i consorzi di difesa per il raggiungimento delle proprie finalità, «possono deliberare di far ricorso a forme di assicurative mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine». Ma quello che poteva rappresentare un notevole passo avanti a tutela delle attività agricole dai rischi da calamità naturali o avversità atmosferiche, a parte i passi indietro effettuati in sede applicativa (v. d.m. 4 marzo 1997, *d'individuazione delle aree omogenee, degli eventi, delle colture e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata*), resta pur sempre un sistema lacunoso (21) che merita ben altre considerazioni e si è lontani dal poter affermare che si è creato un idoneo sistema assicurativo contro i rischi in agricoltura.

3. - La rivisitazione del «Fondo di solidarietà nazionale», disposta con la l. 14 febbraio 1992, n. 185, come anticipato, non ha eliminato le incongruenze e le contraddizioni che erano proprie della precedente normativa. Basterebbe osservare che il sistema continua ad essere dualistico, ossia solidari-

stico e al tempo stesso mutualistico e frena, anzi non incoraggia, non riscuotendo particolare interesse, il sistema assicurativo contro i rischi da calamità naturali ed eventi atmosferici. Gli interventi, infatti, sono da un lato compensativi dei danni che hanno colpito le aziende di determinate Regioni o zone da eventi calamitosi eccezionali, mediante l'erogazione di contributi e crediti per agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende danneggiate (artt. 3, 4 e 5) e dall'altro assicurativi, nel senso della copertura dei rischi agricoli a mezzo di polizze assicurative «multirischio» agevolate e con altre forme mutualistiche e mutualistiche assicurative (artt. 8, 9, 10).

Questo sistema, s'è detto, non ha eliminato i difetti denunciati per assolvere quei compiti che un moderno e razionale assetto produttivo dell'agricoltura richiede. Quanti hanno avuto modo di esaminare *funditus* la legge n. 185 hanno osservato che questa, per essere idonea e rispondere alle mutate esigenze delle aziende agricole, doveva essere «radicalmente innovata per dare spazio al sostegno pubblico *ex ante* ed alle azioni di prevenzione, riservando all'autorità pubblica regionale esclusivamente le azioni di ripristino delle infrastrutture eventualmente danneggiate dalle calamità» (22). Vale notare che ai diversi livelli – istituzionale, politico, sindacale – è stato avvertito un rinnovato interesse sul problema della gestione del rischio in agricoltura, derivante ciò dal fatto che la crescita del rischio agricolo non è solo la conseguenza delle avversità atmosferiche e delle calamità naturali. Ben altri rischi incombono sul settore che riguardano il rischio economico e di conseguenza il variare dei «redditi disponibili delle famiglie agricole» (23). La necessità di modificare, dunque, la complessa normativa si è imposta sin dalla precedente legislatura. Alle stesse sollecitazioni e prese di posizione della Comunità europea, il legislatore nazionale, con l. 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 127), ha disposto interventi mirati per rilanciare il sistema assicurativo, erogando contributi, nella misura dell'80 per cento, per le polizze multirischio e globali delle produzioni agricole (24), anche se il lodevole tentativo non ha avuto effetti rilevanti.

4. - Con l'attuale legislatura, ancora su sollecitazione della Commissione europea (decisione n. 2004/89/CE del 9 luglio 2003, relativa agli aiuti cui il nostro Paese ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999), si è provveduto a disciplinare la materia con d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione alla legge-delega 7 marzo 2003, n. 38 (art. 1, comma 2, lett. i) e in attuazione della legge-delega 5 marzo 2001, n. 57 (artt. 7 e 8, comma 1, lett. t). Il Governo, con le predette leggi, è stato delegato ad emanare, «in coerenza con la normativa comunitaria (e con le) finalità e (i) principi direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della l. 5 marzo 2001, n. 57», tra gli altri, un decreto d'attuazione proteso a «favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agroalimentare, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenere la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e *assicurativi finalizzati alla riduzione dei rischi di mercato* (25), *nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari*. Sembrano delinearsi in termini diversi i modi di affrontare la questione dei rischi in agricoltura e con essa dovrebbero

(20) Il d.lgs. 17 maggio 1996, n. 324, emanato in attuazione dell'art. 127 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, d'attuazione della direttiva n. 49/92/CEE del 18 giugno 1992, concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diversa dell'assicurazione sulla vita.

(21) Cfr. M.S. LOPINTO, *Il fondo di solidarietà nazionale ed i consorzi di difesa. Breve excursus legislativo ed ultimi eventi*, in *Nuovo dir. agr.*, 1997, 323.

(22) R. PASCA DI MAGLIANO, *Assicurazione agevolata e riforma del fondo di solidarietà nazionale*, in *Riv. pol. agr.*, 2000, n. 3, 136.

(23) Cfr. C. CAFIERO, *Il dibattito sul sostegno pubblico alle assicurazioni in agricoltura*, in *La questione agraria*, 2003, n. 3, 102.

(24) Articolo abrogato con art. 16, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, ad eccezione dei commi 2 e 3.

(25) I rischi di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 3-*quater*, del d.l. 28 febbraio 2005, n. 22 (recante interventi nel settore agroalimentare), conv. nella l. 29 aprile 2005, n. 71, rientrano tra quelli assicurabili previsti dal Piano agricolo annuale di cui all'art. 4 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

essere poste le premesse per un'aggiornata riflessione sulla più rilevante questione della stabilizzazione dei redditi agricoli. Il legislatore sin dalla legge finanziaria del 2001 s'è posto il problema, affidando all'ISMEA il compito di sperimentare, con riferimento ai rischi biologici, nuove polizze d'assicurazione funzionali ad un'agricoltura che cambia e di istituire un fondo di riassicurazione. Merita rilevare che il problema dei rischi da calamità naturali ed eventi atmosferici si riflette immediatamente sulla stabilizzazione dei redditi agricoli, tanto che la complessa questione, anche nel nostro Paese, ha cominciato ad essere guardata da un'angolazione diversa da parte degli studiosi. Il Seminario internazionale di studi promosso dall'*European Association of Agricultural Economists* (EAAE), ed organizzato dall'Università di Napoli, Federico II (26), dedicato al problema della stabilizzazione dei redditi ed al ruolo delle istituzioni pubbliche, ne costituisce un esempio significativo.

Il nuovo provvedimento, che si compone di un titolo, di cinque capi e di diciotto articoli, non ci sembra si discosti tanto dalla struttura che reggeva la l. 14 febbraio 1992, n. 185. L'obiettivo che s'è posto il legislatore è di dare una veste nuova all'intero sistema della solidarietà del settore agricolo. Tant'è che, per riuscire a ciò, è stata fatta *tabula rasa* dei precedenti provvedimenti legislativi, abrogandoli espressamente (27), ma il risultato non è l'*optimum* sperato, se si considera che, eccettuata qualche modifica formale, quasi un terzo degli articoli (6, 7, 8, 9 e 10), se non sono identici, sono comunque analoghi a quelli della precedente normativa, non solo, ma l'insufficienza della disponibilità finanziaria prevista nel bilancio dello Stato fa tutto il resto (28). Può rilevarsi, tuttavia, che con la riforma del Fondo di solidarietà nazionale sono state disposte delle novità quali: l'introduzione, per essere sperimentati, di nuovi strumenti assicurativi; l'elaborazione del Piano assicurativo agricolo annuale e la creazione della banca dati (art. 4), ai fini di arricchire il quadro di riferimento nella valutazione del danno delle diverse tipologie dei rischi agricoli; la costituzione del fondo per le riassicurazioni (art. 3). In questo ambito, vale sottolineare, l'introduzione della costituzione del fondo per le riassicurazioni può rappresentare il volano per incoraggiare le compagnie a sviluppare la loro politica d'impresa non solo allargando la gamma dei prodotti assicurativi (non più la sola grandine o l'incendio), ma anche la scala delle proprie operazioni, offrendo agli imprenditori di

aree diverse da quelle prima conosciute, contratti assicurativi per aumentare il loro portafoglio e sopportare meglio eventuali propri rischi, certe, tra l'altro, negli anni di magra, di essere assistite dal fondo per le riassicurazioni; con l'avvertenza però che il fondo di riassicurazione non si trasformi in un trasferimento delle risorse pubbliche nelle casse delle compagnie di assicurazione.

Tornando al Titolo I, rubricato «Fondo di solidarietà nazionale», esso apre (art. 1, comma 1) descrivendo le «finalità» del Fondo stesso; finalità che possono riassumersi: «promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole e alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso». Per le dette finalità il «Fondo», sempre che le disponibilità finanziarie lo consentano, dovrebbe intervenire con: a) misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni causati alla produzione e alle strutture; b) contributi compensativi, nel caso in cui i danni alle produzioni e alle strutture che non siano state inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, e sono finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali od eventi eccezionali; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole. Dagli interventi predisposti emerge con chiarezza che quelli di cui alle lettere b) e c) sono di natura compensativa, mentre quelli della lett. a) sono di natura agevolativa e tendono a facilitare la stipula di contratti di assicurazione. Tuttavia, per l'art. 1, comma 2, gli interventi del «Fondo» sono rivolti ai casi di calamità naturali od eventi eccezionali, che rientrano nei punti 11.2 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché ai casi di avversità atmosferiche previsti al punto 11.3 dei predetti orientamenti comunitari (29).

5. - Questa nota prende in considerazione, come ricordato, solo la parte volta ad incentivare la stipula dei contratti di assicurazione, ovvero il Capo II rubricato: *Aiuti per il pagamento di premi di assicurazione* [lett. a), comma 3, art. 1], ritenendola quella che più immediatamente coinvolge l'imprenditore agricolo nella partecipa-

(26) Le principali relazioni al Seminario dell'*European Association of Agricultural Economists*, sono state pubblicate in *Economia & Diritto agroalimentare*, 2005, n. 1.

(27) A temine dell'art. 16 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, sono state abrogate: a) l. 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 6; b) l. 15 ottobre 1981, n. 590; c) l. 14 febbraio 1992, n. 185; d) art. 7, comma 1-bis, d.l. 25 maggio 1993, n. 158, conv., con modif., nella l. 24 luglio 1993, n. 250; e) d.p.r. 17 maggio 1996, n. 324; f) art. 1, comma 1, d.l. 17 maggio 1996, n. 273, conv., con modif., nella l. 18 luglio 1996, n. 380; g) art. 127, commi 1, 4, 5, 6 e 7, l. 23 dicembre 2000, n. 388; h) art. 69, commi 10 e 11, l. 27 dicembre 2002, n. 289; i) art. 1, 1-bis, 2, commi 1 e 4, d.l. 13 settembre 2002, n. 200, conv., con modif., nella l. 13 novembre 2002, n. 256.

(28) La legge finanziaria 2004 prevedeva una disponibilità finanziaria di 100 milioni di euro, a fronte di una spesa assicurativa già deliberata di € 665,5 milioni, mentre per il 2005 si prevede uno stanziamento di bilancio di € 150 milioni di gran lunga inferiore alle aspettative degli agricoltori.

(29) Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato del settore agricolo (2000/C28/02) (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000) prevedono interventi ai fini di ovviare ai danni recati da calamità naturali alle produzioni agricole e ai mezzi di produzione, compresi i fabbricati e le piantagioni e da eventi eccezionali. Per tali orientamenti (punto 11.2) alle calamità naturali (terremoti, valanghe, frane, inondazioni) o agli eventi eccezionali [guerra, disordini interni, scioperi, gravi incidenti nucleari (con riserve e in funzione della loro estensione), gravi incidenti industriali (con riserve e in funzione della loro estensione)] va data un'interpretazione restrittiva e una valutazione «caso per caso» delle proposte di concessione di aiuti. Gli aiuti per l'indennizzo dei danni materiali sono accordati fino

al 100 per cento. Quanto agli aiuti per indennizzare gli imprenditori (o le associazioni dei produttori di cui fanno parte gli imprenditori danneggiati) delle perdite subite da avversità atmosferiche (gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità), ma anche da epizootie o da fitopatie, conseguenti ad avversità atmosferiche, per la produzione agricola e zootecnica, mezzi di produzione, bestiame, spese ordinarie maggiorate per effetto delle avverse condizioni atmosferiche, gli orientamenti comunitari (punto 11.3) prevedono che il danno - calcolato per annata di produzione normale - è indennizzabile quando è andata perduta, nelle zone ordinarie, il 30 per cento della produzione, e nelle zone svantaggiate, il 20 per cento della produzione considerate. Secondo gli orientamenti comunitari l'indennizzo è calcolato sulla base del livello medio della produzione in situazione normale moltiplicato per il prezzo medio dello stesso periodo dal quale si sottrae la produzione effettivamente ottenuta nell'anno in cui si è verificato l'evento. Sono indennizzabili, fino al 100 per cento dei costi effettivi, senza soglia minima, i danni causati da eventi atmosferici ad edifici e attrezzature. Nei casi di eventi localizzati in zone ristrette il calcolo dell'indennizzo va fatto per ogni singola azienda, mentre laddove sono interessate zone più ampie il calcolo si effettua in media delle perdite. Dall'indennizzo vanno detratte i pagamenti diretti e le somme percepite a titolo di regimi assicurativi. Per i danni pluriennali, superiori al 10 per cento della produzione per la prima raccolta dopo l'evento, l'indennizzo è corrisposto in relazione alla perdita della produzione sofferta, sempre che negli anni successivi la perdita è del 20 per cento per le zone ordinarie o del 30 per cento per le zone svantaggiate moltiplicata per il numero di anni di perdita. (In argomento cfr. anche P. CRIVELLARO-A. FUGARO, *Le agevolazioni per lo sviluppo rurale*, Milano, 2003, 180).

zione al costo del contratto assicurativo. L'intervento finanziario è erogato sulla base del *Piano assicurativo agricolo annuale*, nel limite delle disponibilità di bilancio, e si fonda sull'importanza socio-economica delle produzioni e del numero dei potenziali assicurati ed è disposto come misura alternativa agli interventi di natura compensativa. L'intervento finanziario, inoltre, è concesso esclusivamente (a decorrere dal 2005) per contratto assicurativo che prevede per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso Comune. I contratti assicurativi dovrebbero essere del tipo «plurischio e multirischio sulle rese» delle produzioni. Deduciamo ciò, come si dirà oltre, dal d.m. 17 marzo 2005, recante il *Piano assicurativo*.

Il *Piano assicurativo annuale*, elaborato da una Commissione tecnica, sulla base delle informazioni e dei dati sui singoli rischi, è approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Per il 2005, detto Piano è stato già approvato con d.m. 17 marzo 2005 (30) e prevede la copertura dei rischi delle colture erbacee, arboree da frutto, arboree da legno ed erbacee da seme; la copertura dei rischi delle strutture (serre con strutture metalliche e vetro temperato, serre o tunnel, rete antigrandine); la copertura dei rischi da epizoozie negli allevamenti bovini e bufalini. Le avversità prese in considerazione con riferimento alle colture sono: la grandine, il vento, gelo e brina, siccità, eccesso di pioggia, alluvioni, fitopatie; mentre con riferimento alle strutture sono: grandine, neve, vento, trombe d'aria, uragani e fulmini. Dal *Piano assicurativo* non appare chiaro il tipo di polizza assicurativa che va ad essere stipulata. Non sembra sia esclusa la possibilità di concludere contratti di «assicurazione danni ai raccolti», che, com'è noto, si limitano a corrispondere una somma a titolo d'indennizzo per i danni subiti dalle colture (l'esempio più comune e più diffuso è quello della grandine). La tendenza dovrebbe essere quella di sviluppare il filone delle polizze assicurative «plurischio e multirischio sulle rese» produttive, nell'intento di capovolgere l'andazzo finora dominante, che ha dato pochissimi risultati concreti. Questo tipo di contratto, con riferimento ai rischi derivanti dalle avversità, vuole tentare di mettere, in via sperimentale, una soluzione combinata con le polizze plurischio e multirischio sulle rese, da attuarsi a carico delle colture e delle aree individuate dal ricordato d.m. 17 marzo 2005. L'obiettivo sarebbe quello di incentivarne lo sviluppo e «favorire l'acquisizione di dati assicurativi significativi», dei quali allo stato v'è tanta carenza. Sulla stessa linea il legislatore si è orientato nella copertura dei rischi delle strutture aziendali e delle epizoozie e fitopatie, considerata sperimentale da poter essere estesa a tutto il territorio nazionale. È stabilito, inoltre (art. 3, d.m. citato) che per i rischi coperti con polizze sperimentali l'alternativa tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 102, è limitata alle sole aree e colture a livello aziendale effettivamente assicurate.

La sottoscrizione delle polizze assicurative da parte degli imprenditori agricoli non è obbligatoria, ma solo volontaria e può essere attuata in forma individuale o collettiva. Lasciare libero l'imprenditore agricolo di assicurare le produzioni non è stata una scelta saggia. Data la complessità della problematica assicurativa contro i rischi in agricoltura, se si vuole, seppure in via sperimentale per determinate zone e per determinate colture, tentare la strada dell'assicurazione obbligatoria sarebbe stata la soluzione migliore. L'assicurazione obbligatoria, già sperimentata

in altri filoni assicurativi (es. della RCA), non solo sarebbe stata una soluzione possibile, estendendola ai rischi agricoli, ma poteva rappresentare, intanto, l'occasione concreta per applicarla al settore che ha conosciuto la polizza assicurativa volontaria soltanto contro i rischi da grandine. Va riconosciuto, tuttavia, che adesso, il sistema assicurativo nel settore si presenta come fase transitoria e sperimentale, che seppure ha avuto un avvio lusinghiero che lasciava bene sperare, il terreno dove più si addensa l'attenzione degli imprenditori resta ancora l'assicurazione contro la grandine. La campagna assicurativa, anno 2005, infatti, nonostante il decreto che fissa i premi sia stato emanato in tempi compatibili, sta andando a rilento. Le perplessità degli imprenditori agricoli invero sono tante, ma soprattutto fa riflettere loro sul rapporto «costi/benefici, (trovandosi) di fronte ad una normativa «incompleta», in assenza di parametri contributivi per numerosi prodotti e combinazioni di garanzia. Un freno da non poco per tanti agricoltori che da quest'anno, nonostante la congiuntura sfavorevole, avrebbero voluto inaugurare la nuova stagione assicurando tutta la produzione» (31).

Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, che sarà erogato in conformità degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore, è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedano un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone. Qualora i contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali (punto 11.3 degli orientamenti comunitari) o per perdite dovute ad epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Va ricordato che la copertura dei rischi delle strutture aziendali e delle epizoozie e fitopatie, è considerata a carattere sperimentale e può essere estesa a tutto il territorio nazionale.

6. - Ai consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni, con l'art. 11 del d.lgs. n. 102 è stata ridisegnata la loro struttura organizzativa e ridimensionati i ruoli. Detti consorzi dovranno assumere una delle seguenti forme giuridiche: associazione persone giuridiche di diritto, società cooperativa, consorzio di cui all'art. 2612 c.c. o società consortile (art. 2615-ter, stesso codice). Il riconoscimento d'idoneità a svolgere l'attività di difesa attiva e passiva è concesso dalla Regione in cui il consorzio opera. Tale riconoscimento può essere attribuito anche alle società cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ai loro consorzi, previa modifica del proprio statuto ai fini di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di difesa. I consorzi di difesa già costituiti mantengono la loro esistenza a condizione che entro 12 mesi abbiano assunto una delle forme giuridiche sopra indicate. È da osservare che, se si fa eccezione di un frammento programmatico, contenuto nel secondo periodo del comma 5 dell'art. 2, del d.lgs. n. 102, secondo il quale i consorzi di difesa possono deliberare di concludere contratti collettivi di assicurazione da stipularsi, anche dagli stessi consorzi, in nome e per conto dei soci (32) qualora questi non vi provvedano (art. 14, comma 2), e di ricorrere al credito agrario agevolato ai fini dello svolgimento degli scopi sociali, la nuova normativa null'altro prevede, sembra monca, non curandosi, nella

(30) Il Piano nazionale per le colture assicurabili e il decreto con i prezzi per la determinazione dei valori, v.li in *Agricole (Documenti)*, del 29 aprile-5 maggio 2005.

(31) Così M. AGOSTINI, *La campagna assicurativa parte a rilento*, in *Agricole* del 27 maggio-2 giugno 2005, n. 21, 2.

(32) Analogamente, art. 9, comma 1, l. 14 febbraio 1992, n. 185.

nuova veste assunta dai consorzi, delle loro situazioni patrimoniali che erano tenute presenti dall'art. 10 dell'abrogata l. 14 febbraio 1992, n. 185. Si ha da ritenere che il legislatore non pare sia orientato a sostenere adeguatamente detti consorzi per svolgere un'azione di difesa attiva per prevenire eventuali calamità, come la grandine, il gelo, la brina, ecc. Il ruolo dei consorzi sarebbe limitato all'attività passiva, ossia alla conclusione di contratti con le compagnie d'assicurazione per conto dei soci, anche attraverso forme coattive. Per le assicurazioni collettive, stipulate dai consorzi – o dalle cooperative agricole e loro consorzi – anche in nome e per conto dei soci, ai fini di ottenere i contributi dello Stato, prima della convalida delle polizze assicurative, deve essere verificato il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 5 del d.m. 17 marzo 2005, cit.

7. - Un accenno brevissimo agli interventi per le crisi di mercato delle produzioni agricole. L'argomento è di tanta attualità che, di recente, è stato affrontato a Parigi, in un vertice di otto ministri, a seguito del quale è stato chiesto alla Commissione Ue di dar corso alla comunicazione sulla gestione della crisi, proponendo oltre alle opzioni suggerite dall'Esecutivo (opzione 1. Assicurazione contro le calamità – partecipazione finanziaria ai premi versati dagli agricoltori; opzione 2. Sostegno ai fondi di «mutualizzazione» dei rischi; opzione 3. Fornitura di una copertura di base contro le crisi dei redditi), l'introduzione nell'ambito di un regolamento di alcune misure di gestione diretta dei mercati (33). Sul punto, in Italia, per effetto del comma 3-*quater*, art. 1 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 22, conv. nella l. 29 aprile 2005, n. 71, i rischi derivati da crisi di mercato rientrano tra i rischi assicurabili previsti dal *Piano assicurativo agricolo annuale*. Gli imprenditori agricoli, come rilevato sopra, oltre ad essere esposti ai rischi biologici e calamitosi, sopportano anche quelli causati dalle variabili del mercato (34). Tutelare la stabilizzazione dei redditi anche dai rischi delle crisi di mercato attraverso il sistema assicurativo rappresenta una novità assoluta nel nostro Paese che, tuttavia, merita un'operazione di coordinamento al fine di evitare che la stessa produzione sia assicurata una volta per i rischi da calamità e biologici e una volta per la crisi del mercato. Sicuramente il *Piano assicurativo annuale*, già approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito del d.lgs. n. 28, dovrà essere accompagnato da un provvedimento aggiuntivo al fine di precisarne le linee assicurative relative alla crisi di mercato; *Piano* che sarà operativo, dopo il *placet* dell'Unione europea - che, tra l'altro, ha posto qualche ostacolo - sempre che, nelle zone dove ricadono le imprese agricole, si siano verificate perdite pari al 30 e al 20 per cento del reddito medio annuale delle imprese agricole, rispetto a quello del triennio precedente.

8. - *L'exkursus* sui rischi da calamità naturali ed eventi atmosferici mette a nudo quanto difficoltoso sia stato costruire, nel nostro Paese, un sistema assicurativo che risarcisca i danni eventuali subiti dalle produzioni agricole. Il bisogno di solidarietà, avvertito dalle comunità agricole ma blandamente affrontato dalle istituzioni pubbliche, è

stato un tema tanto distante, tenuto in *non cale* sia dalla cultura economica sia dalla politica agricola. Anzi, il modo come tale bisogno è stato affrontato, denota non soltanto ritardo ma anche profondo disinteresse. Gli interventi pubblici sui danni subiti dagli imprenditori agricoli, di solidarietà, predisposti dinanzi a fatti eccezionali, sono stati sempre erogati direttamente dalla pubblica amministrazione e sono stati di natura indennizzatoria, escludendo, così, di coinvolgere l'imprenditore agricolo ad essere diretto protagonista del sistema assicurativo contro i rischi in agricoltura e, al contempo, hanno tenuto lontane le compagnie d'assicurazione.

Affrontare in termini diversi la problematica del rischio in agricoltura non è stato facile ed ha stentato ad essere recepita nel nostro Paese. Il dibattito, per vero, è tuttora aperto nel mondo agricolo, anche se i rimedi proposti non sempre sono ritenuti idonei per tutte le situazioni. Gli stessi provvedimenti apprestati nel nostro Paese, per una serie di fatti, anche quando esprimono concetti nuovi e prospettano soluzioni aggiornate, occorre dire, rispecchiano ancora retaggi del passato: il contributo a fondo perduto l'ha fatta sempre da padrone, e torna sempre di attualità, seppure in termini meno distortivi rispetto al passato, come dimostra la soluzione accolta per il caso degli interventi per la crisi di mercato (art. 1-*bis*, d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 122). Tanto da far ritenere, sbagliando, che «i sussidi per le varie forme d'assicurazione dei ricavi agricoli non sono strumenti più appropriati, in quanto risultano relativamente più costosi di altri strumenti e hanno effetti distortivi dei mercati» (35). Di contro, proporre, ora, soluzioni, per il nostro Paese, come la creazione del sistema *futures* e dei derivati che rappresentano sicuramente un passo d'avanzamento notevole per la stabilizzazione dei redditi agricoli, sarebbe come conquistare velocemente i tempi perduti, ma forse ignari del fatto che nel nostro Paese, ma anche in Europa, le imprese agricole difettano di dimensioni economico-finanziarie consistenti e, quindi, di un livello medio di capacità imprenditoriale e sono privi, inoltre, di un apparato organizzativo a valle del processo produttivo (36), idoneo ad affrontare argomenti di tale importanza e rilevanza. Sarebbe come una clamorosa fuga in avanti, tra l'altro tutta in salita, per la quale non pare che le stesse leggi d'orientamento e i provvedimenti loro connessi, hanno posto in essere strumenti praticabili adeguati, tali da rispondere in concreto alle comprensibili, nuove attese degli imprenditori agricoli, che la scienza economica è andata elaborando da qualche tempo. In un'analisi di prospettiva vanno pure presi in considerazione strumenti che danno certezze agli imprenditori agricoli, tenuto conto che il mercato si va sempre più globalizzando, perciò strumenti come quelli dei *futures* – e prima ancora di questi la certezza dell'erogazione del credito agrario – sono, nella prospettiva, da tenere presenti. Tuttavia, il sistema assicurativo contro i rischi in agricoltura è già un primo passo che, se accompagnato da un adeguato apporto finanziario dello Stato e soprattutto delle Regioni, può stimolare gli imprenditori agricoli verso la conclusione di contratti assicurativi a difesa (parziale) dei redditi agricoli. □

(33) V. A. ROMEO, *Crisi di mercato, torna l'ammasso*, in *Agrisole* del 27 maggio-2 giugno 2005, 2.

(34) In una prima fase le misure contro la crisi di mercato è limitata alle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia (v. A. CAPPARELLI, *Il pacchetto anti-crisi fa rotta al sud*, in *Agrisole*, del 17-23 giugno 2005).

(35) Testualmente, A. CIOFFI, *Il ruolo delle politiche per la stabilizzazione dei redditi agricoli*, in *Economia & diritto agroalimentare*, n. 1, 2005, 17.

(36) S. PRESTAMBURGO, *Teoria delle aspettative, mercati futures e scelte d'impresa in agricoltura*, in *Riv. ec. agr.*, 2001, n. 1, 58.

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Cass. Sez. III Pen. - 23-9-2005, n. 34103 - Zumbo, pres.; Franco, est.; Siniscalchi, P.M. (conf.) - Tarantino, ric. (*Conferma Trib. Trieste 11 novembre 2004*)

Produzione, commercio e consumo - Vendita di prodotti con segni mendaci - Luogo di produzione - Affidamento a terzi della materiale produzione - Violazione art. 517 c.p. - Art. 4, comma 49 legge n. 350/2003 - Rapporto - Commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, recante indicazioni di origine o di provenienza false o fallaci. (C.p., art. 517; l. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, co. 49)

Il reato di cui all'art. 517 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi fallaci, ossia atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto ed ha carattere sussidiario rispetto al reato introdotto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che ha un'estensione più ampia, sia sotto il profilo dell'oggetto materiale del reato, che in relazione alla condotta, in quanto punisce la commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, i quali abbiano un'indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, e questo anche se le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati, né riconosciuti giuridicamente (1).

(Omissis)

FATTO. - Il 22 ottobre 2004 il pubblico ministero presso il Tribunale di Trieste convalidò il sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su due magliette (su 16.662) provenienti dalla Romania e recanti l'etichetta «made in Italy», destinate alla s.p.a. Igam di Canosa, in relazione al reato di cui all'art. 517 c.p. ed all'art. 4, comma 49, della l. 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Tribunale del riesame di Trieste, con ordinanza dell'11 novembre 2004, respinse la richiesta di riesame.

Tarantino Cosimo, quale legale rappresentante della s.p.a. Igam, propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 517 c.p. e 4, comma 49, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, ed insussistenza del *fumus* del reato ipotizzato. Osserva, tra l'altro: *a*) che con l'art. 4, comma 49, cit. il legislatore ha voluto dettare solo una norma interpretativa per estendere il contenuto dell'art. 517 c.p. anche all'importazione ed esportazione, a fini di commercializzazione, di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza; *b*) che attualmente non occorre alcuna autorizzazione o licenza per fregiare il prodotto della dicitura «made in Italy», sempre che vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato e l'origine del prodotto; *c*) che non si tratta quindi di un marchio collettivo, ma piuttosto di una indicazione di origine, tenendo conto che per il consumatore medio l'indicazione «made in Italy» è soprattutto sinonimo della qualità del prodotto; *d*) che, comunque, se si tratta di una indicazione di origine, per origine del prodotto deve intendersi la sua provenienza da un dato imprenditore, che è responsabile della sua produzione sotto il profilo giuridico, economico e tecnico, mentre è irrilevante il luogo geografico ove il prodotto è realizzato; *e*) che nella specie era pacifica la provenienza delle magliette in

questione dall'imprenditore pugliese s.p.a. Igam, come riconosciuto dallo stesso Tribunale del riesame, sicché doveva ritenersi lecita l'indicazione di origine «made in Italy» pur se le magliette erano prodotte in uno stabilimento estero ma sotto lo stretto controllo della società italiana.

DIRITTO. - Questa Sezione si è già occupata dell'interpretazione da dare all'art. 4, comma 49, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, in almeno due occasioni, e cioè con la sent. 21 ottobre 2004/2 febbraio 2005, n. 1263, ric. s.r.l. Fro e con la sent. 17 febbraio 2005/14 aprile 2005, ric. Acanfora, giungendo, sia pure con diversi percorsi argomentativi, a soluzioni in parte analoghe, ed entrambe escludendo che nei concreti casi esaminati fosse ravvisabile il *fumus* del reato in questione.

Va però subito messo in evidenza che il caso oggi in esame si differenzia da quelli esaminati dalle due indicate decisioni per un aspetto che, come si vedrà, deve ritenersi decisivo. Nella sentenza Fro s.r.l., infatti, si trattava di elettrodi per saldatura prodotti in Romania per conto e sotto lo stretto controllo della s.r.l. Fro di Verona, i quali recavano sulle confezioni la dicitura «Fro via Torricelli 15/a Verona-Italy» senza riferimento alla provenienza rumena; nella sentenza Acanfora si trattava di capi di abbigliamento sportivo prodotti in Cina per conto e sotto il controllo della società italiana Legea, recanti una etichetta con la dicitura «Legea- Italy» oppure un cartellino con la scritta «Legea» ed un riquadro sottostante con i colori della bandiera italiana e la dicitura «Italy».

Nel caso oggetto del presente giudizio si tratta invece di magliette prodotte in Romania per conto e sotto stretto controllo della società italiana Igam spa, recanti l'etichetta «made in Italy».

Il Tribunale del riesame ha anche accertato che le magliette sono prodotte in Romania dalla società «Charriere s.r.l.», con la quale la s.p.a. Igam ha stipulato un contratto di cooperazione produttiva e tecnica per la lavorazione di capi di biancheria intima; che la Igam ha non solo fornito alla società rumena i macchinari per la lavorazione e la confezione degli articoli, ma anche assunto l'impegno di fornire la documentazione tecnica relativa alla realizzazione e di supportare la s.r.l. Charriere con tecnici e personale specializzato; che in particolare la Igam spedisce in Romania i prodotti semilavorati mentre la Charriere li assembla in modo che il prodotto assemblato sia conforme al campione originale ed alla scheda tecnica dell'articolo forniti dalla Igam, che a disposizione degli operai rumeni vi è un centro chiamato gestito dalla Igam per fornire informazioni e spiegazioni. In sostanza, secondo quanto accertato dal giudice del merito, nello stabilimento pugliese della Igam avvengono la creazione dei modelli, la realizzazione degli stampi, la smacchiatura del filato con la lavorazione dei componenti del capo di biancheria e, in taluni casi, la lavorazione del tessuto, mentre l'attività fondamentale, rispetto alla quale tutte le altre sono propedeutiche, ossia l'assemblaggio definitivo e la realizzazione del capo indossabile viene compiuta in Romania.

Può pertanto ritenersi che, se le magliette in questione avessero recato, ad esempio, una etichetta con la dicitura «Igam-Canosa» o «Igam-Italia» o simili, il caso sarebbe stato analogo a quelli esaminati dalle due citate decisioni ed avrebbe dovuto avere la stessa soluzione, nel senso che non si sarebbe potuto ritenere sussistente il *fumus* del reato di cui agli artt. 517 c.p. e 49, comma 4, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (anche con la modificazione apportata dall'art. 1, comma 9, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, comunque non applicabile nella specie perché successivo ai fatti).

(1) La sentenza in epigrafe è commentata da S. MASINI, *Delocalizzazione produttiva e applicabilità della tutela del*

Made in Italy, in questo fascicolo, p. 687.

Nel caso in esame, però, si tratta di etichetta recante la dicitura «made in Italy» il che comporta che debba giungersi ad una soluzione diversa, in quanto tale dicitura comporta che non siano più pertinenti ed applicabili le considerazioni svolte nelle precedenti decisioni e che sia invece configurabile il reato ipotizzato.

L'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), invero, punisce, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, «chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto».

Con le citate decisioni si è ricordato che, secondo il diritto vivente, come emergente dalla costante giurisprudenza di questa Corte, con l'espressione origine e provenienza del prodotto il legislatore (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge) ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non già da un determinato luogo (Sez. III 7 luglio 1999, Thum, rv. 214.438). Invero, secondo la concorde e più accreditata dottrina e giurisprudenza, il marchio rappresenta il segno distintivo di un prodotto siccome proveniente da un determinato imprenditore e contenente determinate caratteristiche qualitative in quanto risultato di un processo di fabbricazione del quale il detto imprenditore, titolare del segno distintivo, coordina economicamente e giuridicamente i vari momenti e fattori del procedimento di produzione. Nell'interpretare il precetto penale, quindi, non può trascurarsi la funzione che il marchio ha nella attuale realtà economica, in cui numerose imprese, multinazionali o semplicemente nazionali, si avvalgono, ai fini della produzione, dell'attività di altre imprese in vario modo controllate. Tale tipo di organizzazione produttiva è pacificamente ritenuto lecito, proprio perché la garanzia che l'art. 517 c.p. ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Non può invero negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, ben può affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e può imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio (Cass. 29 gennaio 1979, Vitaloni).

Si è anche ricordato che, secondo l'opinione prevalente, il consumatore confida sull'esistenza di determinati requisiti dei prodotti acquistati e la disposizione di cui all'art. 517 c.p. è volta a tutelare appunto la fiducia dell'acquirente. A tal fine, la induzione in inganno di cui all'art. 517 c.p. riguarda l'origine, la provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; ma i primi due elementi sono funzionali al terzo che in realtà è il solo fondamentale posto che, normalmente, il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso. Del resto, la disciplina generale del marchio non esige che venga pure indicato il luogo di produzione del prodotto e, dal punto di vista giuridico, il marchio non garantisce la qualità del prodotto ma rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale, solo di fatto, ne garantisce la qualità nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente. *A fortiori* siffatta regola deve valere allorché si tratti di lavori su commissione in cui il sub-produttore deve attenersi alle regole tecniche impartite dal committente, perché l'attività del primo resta pacificamente in tal caso puramente materiale ed esecutiva ed il committente è legittimato a contraddistinguere il prodotto con il suo segno distintivo. E non è richiesto dalla disciplina generale del marchio che venga pure indicato il luogo di fabbricazione perché non imposto dalla legge e perché non sussiste per l'imprenditore l'obbligo di informare che egli non fabbrica direttamente i prodotti. Da questi principi era stata fatta appunto derivare la conseguenza che «anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 c.p., in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore» (Sez. III 7 luglio 1999, Thum, rv. 214.438). Considerazioni

queste che erano state ribadite da questa Sezione anche con la sent. 14 novembre 2002, n. 20252/03, Moretti, in riferimento al reato di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), rilevandosi che anche tale reato riguarda la origine e la provenienza del prodotto da un determinato produttore e, cioè, da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione e non da un determinato luogo, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale del bene, in sé considerata.

La citata sent. 17 febbraio 2005/14 aprile 2005, ric. Acanfora, ha peraltro giustamente precisato che diverse considerazioni valgono per i prodotti agroalimentari (che sono stati disciplinati dal reg. n. 2081/92 CEE del Consiglio del 14 luglio 1992), la cui qualità è connessa in modo rilevante all'ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati od elaborati e per i quali, così come per i prodotti industriali di natura alimentare aventi una tipicità territoriale, la origine a cui si riferisce la norma di cui all'art. 517 c.p. non è soltanto quella imprenditoriale ma anche e soprattutto quella geografica.

In questa materia è poi intervenuta la l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che nell'art. 4 ha inteso proteggere e promuovere il prodotto fabbricato in Italia, o «made in Italy», «anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte nel territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine» (comma 61), stabilendo al riguardo la necessità di un apposito regolamento governativo (comma 63), che non risulta ancora emanato.

Nell'ambito di questa finalità, il citato art. 4 ha anche previsto strumenti di tutela penale dell'ordine economico, sempre comprensivo degli interessi dei produttori e di quelli dei consumatori. Il comma 49 infatti dispone, al primo periodo, che «l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale».

Nel secondo periodo dispone poi che «costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana».

Il terzo periodo del medesimo comma stabilisce quindi che «le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio», mentre il quarto ed il quinto periodo dispongono rispettivamente che «la fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana» e che «la falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy»».

Come si è accennato, l'art. 1, comma 9, del recente d.l. 14 marzo 2005, n. 35, ha disposto che all'art. 4, comma 49, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le parole «o di origine». Non sembra però che questa modifica comporti la necessità di giungere a soluzioni interpretative diverse da quelle adottate dalle citate sentt. di questa Sezione 21 ottobre 2004/2 febbraio 2005, n. 1263, ric. s.r.l. Fro e 17 febbraio 2005/14 aprile 2005, ric. Acanfora, dal momento che entrambe queste decisioni si sono fondate su argomentazioni che non si basavano esclusivamente o prevalentemente sulla distinzione fra provenienza ed origine dei prodotti, bensì sulla ricordata costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 517 c.p., salvo espresse indicazioni contrarie per origine o provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

Si è invero messo in evidenza che le nuove disposizioni non potevano essere interpretate nel senso che con esse il legislatore avesse voluto stravolgere la costante e risalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale appena ricordata rendendo applicabile l'art. 517 c.p. anche ai casi di prodotti fabbricati o fatti fabbricare in stabilimenti esteri da un produttore o impen-

ditore italiano che si assume la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione e che rechina solo il marchio o l'indicazione della impresa italiana e non anche la indicazione del fatto che la fabbricazione materiale è avvenuta in uno stabilimento estero, così potendo far ritenere al consumatore che il luogo di fabbricazione del prodotto sia uno stabilimento nazionale. Si è infatti osservato che il legislatore si sarebbe espresso in modo assai diverso, sia sul piano lessicale sia su quello sistematico, qualora effettivamente avesse voluto modificare sostanzialmente e profondamente la portata precettiva dell'art. 517 c.p. ed il significato che, secondo il diritto vivente, deve attribuirsi alla nozione di origine e di provenienza di un prodotto. Considerazione questa rafforzata dal fatto che, se fosse stata vera questa finalità, il legislatore avrebbe non solo ampliato la portata precettiva dell'art. 517 c.p. (e delle altre disposizioni penali che fanno riferimento alla origine e provenienza dei prodotti) estendendo i comportamenti delittuosi ivi previsti, ma avrebbe anche modificato la funzione di garanzia qualitativa che attualmente ha anche il marchio, incidendo non solo sulla liceità dei casi in cui il titolare appone il proprio marchio a prodotti fatti realizzare da terzi, ma anche sulla latitudine della facoltà per il titolare di concedere in licenza il marchio. Infatti, mentre ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 480/1992 sono possibili la cessione e la licenza del marchio senza la contemporanea cessione o licenza dell'azienda o del ramo di azienda, purché dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico, la nuova disposizione avrebbe invece attribuito rilevanza indifferenziata alla provenienza materiale dei prodotti, ossia avrebbe individuato in via generale ed indifferenziata nella provenienza materiale del prodotto da una determinata fabbrica un carattere del prodotto essenziale nell'apprezzamento del pubblico, con rilevanti conseguenze sia sulla liceità della licenza di marchio sia sulla praticabilità e la portata della diffusissima scelta del marchio commerciale, in cui è assoluta ed originaria la scissione tra marchio e produttore.

Si è pertanto ritenuto che, in considerazione delle espressioni usate e della struttura e della collocazione della nuova disposizione, doveva ritenersi che l'intenzione del legislatore fosse non quella di modificare così profondamente il significato dei termini origine e provenienza del prodotto nell'art. 517 c.p. ed in altre disposizioni penali analoghe e di incidere sulla disciplina del marchio, bensì quella di risolvere il contrasto giurisprudenziale sul momento consumativo del reato (cfr. Sez. III 26 aprile 2001, Andolfo, rv. 219.216; Sez. III, 27 maggio 1999, Desaler, rv. 215.530), stabilendo che esso si perfeziona sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica nonché quella di promuovere, anche attraverso la creazione di un apposito Ente (comma 61), l'istituzione e la tutela del marchio «made in Italy», la cui regolamentazione, peraltro, è stata demandata ad un apposito regolamento delegato (comma 63, del medesimo art. 4).

La citata sent. 17 febbraio 2005/14 aprile 2005, ric. Acanfora, ha peraltro anche evidenziato che ulteriore conseguenza della innovazione legislativa è che ora viene punita la commercializzazione oltre che di prodotti industriali, anche di prodotti agricoli con indicazione di origine o provenienza falsa, cioè non corrispondente alla realtà, oppure fallace, cioè atta a trarre in inganno sulla origine o provenienza medesima. Ed ha quindi ribadito che, trattandosi di reato contro l'ordine economico, assume rilevanza la provenienza, l'origine o la qualità del prodotto, anche se ciò che ha rilievo decisivo è la qualità, giacché provenienza ed origine sono sempre in funzione della qualità.

Le due citate decisioni hanno quindi ribadito la consolidata interpretazione secondo cui, in genere, relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine o provenienza del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo, specificandosi peraltro che per i prodotti agricoli o alimentari che sono identificabili in base all'origine geografica, la cui qualità essenzialmente dipende dall'ambiente naturale e umano in cui sono coltivati, trasformati e prodotti, per origine del prodotto deve intendersi propriamente la sua origine geografica o territoriale.

Tutte le ricordate considerazioni – che vanno qui ribadite – riguardavano però la fattispecie di prodotti fabbricati all'estero per

conto di un produttore italiano – che sovrintendeva, organizzava e dirigeva il processo produttivo, assumendosene la responsabilità giuridica, economica e tecnica – prodotti sui quali era indicato soltanto il nome del produttore italiano ed eventualmente la località in cui esso aveva sede, ma non era specificato che il prodotto era stato fabbricato, per conto del produttore italiano, in uno stabilimento estero.

Diverso è invece il caso come quello in esame, nel quale sul prodotto non sia stato inserito soltanto il nome e la sede del produttore italiano, ma anche o solo la scritta «prodotto in Italia» o «made in Italy». Questo caso infatti è sostanzialmente diverso perché, attraverso l'apposizione di tale scritta, si fornisce al consumatore una indicazione normalmente atta ad essere intesa nel senso che il prodotto è stato interamente fabbricato in Italia, cioè una indicazione che è sicuramente falsa circa l'origine del prodotto. In questo caso la circostanza che il prodotto sia stato fabbricato all'estero per conto di un produttore italiano e che assicuri la qualità propria di quel produttore è irrilevante. Il consumatore, infatti, potrebbe essere indotto ad acquistare un prodotto proprio solo in quanto fabbricato (o non fabbricato) in un determinato luogo geografico e quindi soltanto in quanto effettivamente «prodotto in Italia» (o non «prodotto in Italia») o prodotto in qualche altra località, e ciò in base alle più svariate considerazioni soggettive, non necessariamente attinenti alla qualità del prodotto stesso. Non può pertanto dubitarsi che l'apposizione di una scritta o etichetta recante la dicitura «prodotto in Italia» o «made in Italy» su un prodotto fabbricato all'estero, non importa se per conto di un produttore italiano, sia sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore.

Va solo rilevato che un comportamento siffatto integrava indubbiamente già il reato di cui all'art. 517 c.p. a prescindere dalle integrazioni apportate dall'art. 4, comma 49, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale si è limitato a dare indicazioni su quando un prodotto possa considerarsi non fabbricato in Italia e su quando, pertanto, la stampigliatura «prodotto in Italia» o «made in Italy» apposta sullo stesso costituisca falsa indicazione sull'origine del prodotto ed integri quindi il reato di cui all'art. 517 c.p. La ricordata sent. 21 ottobre 2004/2 febbraio 2005, n. 1263, ric. s.r.l. Fro, ha rilevato che il comma 49 dell'art. 4 in esame contiene una complessa serie di disposizioni che si riferiscono a fattispecie diverse. Il primo periodo riguarda le false e fallaci indicazioni di «provenienza» o di «origine» del prodotto e, per i motivi indicati, deve ritenersi che esso si riferisca alla provenienza ed all'origine come sono state sempre pacificamente intese, ossia alla provenienza da un produttore e non alla provenienza da un luogo determinato. Il secondo periodo riguarda invece la tutela del marchio «made in Italy» ed ha appunto inteso specificare quando un prodotto debba intendersi fabbricato o non fabbricato in Italia e quando quindi l'apposizione di tale dicitura possa costituire falsa indicazione dell'origine del prodotto idonea a trarre in inganno il consumatore, stabilendo, unitamente al comma 61 (che parla di «marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine») che, in attesa del regolamento delegato previsto dal successivo comma 63, la dicitura «prodotto in Italia» o «made in Italy» possa essere apposta solo quando il prodotto sia appunto integralmente prodotto in Italia (secondo quanto dispone il comma 61) ovvero possa qualificarsi di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine. In altre parole, se, secondo il significato proprio delle parole, si sarebbe dovuto o potuto altrimenti ritenere che la dicitura «prodotto in Italia» o «made in Italy» potesse essere apposta solo ai prodotti integralmente fabbricati in Italia (come riconosce il comma 61), il secondo periodo del comma 49 autorizza l'apposizione della dicitura stessa anche su tutti gli altri prodotti e merci qualificabili come di origine italiana ai sensi della richiamata normativa europea sull'origine.

Questa normativa è costituita in particolare dal reg. (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che ha istituito il codice doganale comunitario ed ha definito negli artt. 22-26 l'origine delle merci ai fini doganali.

Orbene, nell'art. 23 si definiscono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese, precisandosi che per tali devono intendersi: a) i prodotti minerali estratti nel suo territorio; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, nati e allevati in detto paese; d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi

praticate; *f*) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; *g*) le merci ottenute a bordo di navi-officina (immatricolate o registrate nel paese e battenti la sua bandiera) utilizzando prodotti di cui alla lettera *f*); *h*) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; *i*) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime; *j*) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da *a*) ad *i*) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio esse si trovino.

Come è stato ben messo in evidenza, si tratta per lo più di merci o prodotti di tipo agricolo, minerario o animale, le cui caratteristiche sono in qualche modo collegate al loro ambiente territoriale.

Per gli altri prodotti industriali, invece, assume rilevanza soprattutto la disposizione del successivo art. 24, il quale dispone che quando alla produzione delle merci contribuiscono due o più paesi, deve intendersi come paese di origine quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Come è stato esattamente osservato (Sez. III, sent. 17 febbraio 2005/14 aprile 2005, ric. Acanfora) si tratta di una nozione di origine che è stata stabilita per il funzionamento del codice doganale comunitario, non già per la tutela dei consumatori dalle frodi o dei produttori dalla illecita concorrenza. Tuttavia, per effetto del richiamo effettuato dall'art. 4, comma 49, secondo periodo, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, la stampigliatura «prodotto in Italia» o «made in Italy», sempre in attesa del regolamento delegato di cui al comma 63, può essere apposta non solo quando il prodotto è stato integralmente fabbricato sul territorio nazionale, ma anche quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 24 del reg. (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, ossia anche quando la merce è stata in parte prodotta o fabbricata all'estero, ma in Italia è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Nel caso di specie si tratta di magliette fabbricate in Romania sia pure per conto di una società italiana, la quale provvedeva solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la confezione degli articoli, alla creazione dei modelli, degli stampi e della smacchiatura del filato, al supporto tecnico, alla spedizione in Romania dei prodotti semilavorati, che venivano assemblati nello stabilimento rumeno.

Si tratta quindi di merci che non sono state integralmente fabbricate nel territorio nazionale e per le quali in Italia non è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata e conclusasi con la fabbricazione di un prodotto nuovo.

Si tratta quindi di prodotti che non possono considerarsi di origine italiana, ai sensi delle citate disposizioni, sicché l'apposizione sugli stessi della dicitura «prodotto in Italia» o «made in Italy» è idonea ad ingannare il consumatore sull'origine del prodotto ed integra il reato di cui all'art. 517 c.p. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*)

*

I

Cass. Sez. III Civ. - 2-2-2005, n. 2049 - Di Nanni, pres.; Finocchiaro, est.; Rosso, P.M. (conf.) - Morotti (avv. Ivella ed altro) c. Morotti ed altri (avv. Romanelli ed altro). (*Conferma App. Brescia, Sez. spec. agr. 16 novembre 2001*)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Riscatto forzoso della quota di fondo rustico spettante al componente non più coltivatore della famiglia coltivatrice - Procedimento ex artt. 2 e ss. legge n. 607 del 1966 - Fase sommaria - Natura giurisdizionale - Ordinanza conclusiva - Carattere decisivo ed idoneità al passaggio in giudicato - Statuizione sulle spese - Necessità - Fondamento. (C.p.c., artt. 91, 324; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 22 luglio 1966, n. 607)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Riscatto forzoso della quota di fondo rustico spettante a componente non più coltivatore della famiglia coltivatrice - Presupposto del consolidamento dell'impresa in dimensioni efficienti - Individuazione - Applicazione in via analogica dell'art. 31 della legge n. 203 del 1982 - Ammissibilità. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 31; preleggi, art. 14)

Nel procedimento di cui agli artt. 2 e ss. della legge n. 607 del 1966, applicabile al riscatto della quota di fondo rustico di spettanza del componente della famiglia coltivatrice che abbia cessato di far parte della conduzione colonica, la fase procedimentale sommaria che si conclude con l'ordinanza di cui all'art. 4 di detta legge non ha natura amministrativa ma giurisdizionale e si conclude con un provvedimento che, in difetto di impugnazione nei termini, è idoneo a passare in giudicato. Ne consegue che tale provvedimento, avendo attitudine a chiudere il processo avanti al giudice che lo pronuncia, deve contenere la statuizione sulle spese di lite, senza che in contrario possa valere la circostanza che la legge n. 607 del 1966 preveda espressamente la statuizione sulla spesa solo con riguardo alla fase che eventualmente si svolga innanzi alla Sezione specializzata agraria e nulla disponga, invece, per la suddetta fase sommaria (già di competenza del pretore ed ora del Tribunale ordinario in composizione monocratica) (1).

Ai fini del riconoscimento del diritto di riscatto delle quote del fondo dei componenti della famiglia coltivatrice, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, il presupposto della finalizzazione del riscatto all'assicurazione del consolidamento dell'impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti, non contenendo detta legge alcuna precisazione circa la nozione d'impresa di dimensioni economicamente efficienti, può essere desunto dal giudice in via analogica dalla norma dell'art. 31 della legge n. 203 del 1982 (2).

II

Cass. Sez. Un. Civ. - 16-11-2004, n. 21632 - Corona, pres.; Elefante, est.; Maccarone, P.M. (conf.) - Mercurio (avv. Scoppa) c. Olivadesse ed altri (avv. n.c.). (*Risolve il contrasto; conferma App. Catanzaro 7 aprile 1999*)

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Di terreno di riforma fondiaria - Erede subentrante nel rapporto di assegnazione - Requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 230 del 1950 - Momento determinativo - Morte dell'assegnatario e momento della decisione della relativa controversia - Prova. (L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 16; l. 29 maggio 1967, n. 379, art. 7)

In tema di riforma agraria, i requisiti richiesti dalla legge in capo all'ereditario (designato dal de cuius, ovvero) che chiede di subentrare al genitore deceduto nell'assegnazione del fondo, devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione; sul piano probatorio, dimostrata dall'ereditario la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura della successione, è da ritenere presunta la permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria da parte dell'Ente o dei controinteressati (3).

(1-3) Le sentenze in epigrafe sono commentate da S. CARMIGNANI, *Società agricola, approfondimenti e tutela dell'organizzazione*, in questo fascicolo, p. 690.

I

(Omissis)

4. I giudici del merito – come evidenziato in parte espositiva – hanno rigettato la domanda di riscatto sul rilievo che già nella fase sommaria la relazione tecnico-estimativa del Servizio strutture e infrastrutture agricole della Provincia di Bergamo, accertato che il fondo in contestazione ha una estensione di ha. 2. 41.10, tenuti in parte a seminativo e in parte a bosco, ha ritenuto che il prodotto vendibile lordo annuale ricavabile da tale fondo è pari a lire 7.340.000 in caso di allevamento di bovine da latte e di lire 7.540.000 in caso di allevamento di bovini da carne e quindi, di gran lunga inferiore a quella che è la retribuzione media annua di un salariato agricolo (pari a lire 23.100.000).

5. Nella parte *de qua* la sentenza è censurata dalla ricorrente con due motivi con i quali, in particolare, si denuncia, nell'ordine:

– da un lato, «violazione di legge in riferimento agli artt. 4, comma 2, legge n. 607 del 1966, 421 e 424 c.p.c. in riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c.», sotto il profilo della mancata attività istruttoria sollecitata da essa ricorrente e diretta a dimostrare come il giudizio dell'Ispettorato agrario fosse errato (secondo motivo);

– dall'altro, «violazione di legge per errata applicazione dell'art. 31 legge n. 203 del 1982, in riferimento all'art. 8, comma 10 legge n. 590 del 1965», per avere i giudici di appello fatto applicazione, al fine di valutare la congruità del fondo, dell'art. 31 della legge n. 203 del 1982 (terzo motivo).

6. Nessuna delle riferite censure, le quali, intimamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente, coglie nel segno.

Le stesse, infatti, sono, per alcuni versi, totalmente infondate, per altri, manifestamente inammissibili.

6.1. Dispone l'art. 4, comma 2, legge n. 607 del 1966 che il giudice, investito della domanda di affrancazione «inteso se del caso un consulente tecnico (...), determina (...).

È di palmare evidenza, pertanto, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, che non vi era alcun obbligo, né per la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale (prima) e la Corte di appello (poi) di dare ingresso alla richiesta consulenza tecnica.

Ciò, del resto, in applicazione dei principi generali in argomento.

Giusta questi, come noto, la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le parti debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti (Trib. sup.re acque 4 luglio 1996, n. 55).

La consulenza tecnica d'ufficio – in altri termini – si traduce in un esame dei dati specialistici in atti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della sua decisione (Cass. 15 settembre 1997, n. 9175. Sempre nel senso che la finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, Cass. 16 marzo 1996, n. 2205).

Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d'ufficio:

– non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 16 marzo 1996, n. 2205, cit., ove il rilievo che ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata);

– non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 3 aprile 1998, n. 3423);

– legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il

cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15 gennaio 1997, n. 342).

Certo quanto precede è palese che esattamente i giudici del merito non hanno dato ingresso alla richiesta consulenza tecnica atteso non solo che la stessa non può essere ammessa tutte le volte in cui – come nella specie – è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie, ma che nella specie i giudici del merito hanno, puntualmente, e adeguatamente motivato le ragioni della sua superfluità.

Assumendosi da parte della attuale ricorrente che l'Ispettorato agrario non aveva considerato tutti i terreni di cui la stessa disponeva a titolo di proprietà, comproprietà e di affitto, i giudici di secondo grado hanno dimostrato – con affermazioni in alcun modo contestate in ricorso dalla ricorrente – l'impossibilità di accogliere la domanda non solo nella eventualità «si raggiungesse il convincimento di dovere aggiungere all'estensione dell'appezzamento conteso un'ulteriore superficie di 30 pertiche, corrispondente ai fondi detenuti in affitto dall'appellante (...)» ma anche nella ipotesi in cui «a volere tutto concedere» si fosse posto, a base della decisione «l'assunto estremamente favorevole all'appellante (Morotti Giuseppina) propugnato nella relazione tecnica di parte (della stessa Morotti Giuseppina) a firma del dott. (...)».

6.2. Nella seconda parte del secondo motivo la ricorrente compie un approfondito *excursus* storico al fine di dimostrare che attualmente «non esiste più l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (quale descritto nella legge del 1966) ma da un altro ente totalmente diverso facente capo alla Provincia e non più emanazione del Ministero dell'agricoltura».

Pertanto – conclude la ricorrente – si dovrebbe presumere che non esistendo più l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, tali funzioni non possono essere surrogate dal Servizio provinciale del territorio della Provincia di Bergamo e la Corte del merito di conseguenza doveva avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, quindi di agronomo esperto di comprovata competenza.

La deduzione è inammissibile atteso che, a tacere d'altro, non coglie la *ratio decidendi* della sentenza gravata.

Come osservato sopra questa, lungi dall'assumere, *a priori*, la correttezza e la non sindacabilità, in sede giudiziaria, degli accertamenti posti in essere dal Servizio provinciale del territorio della Provincia di Bergamo, ha ritenuto irrilevante ricorrere all'opera di un consulente tecnico d'ufficio poiché in nessun caso, anche nell'eventualità fossero stati confermati gli assunti estremamente favorevoli alla Morotti propugnati nella relazione tecnica redatta dal consulente di parte della stesso Morotti, poteva pervenirsi all'accoglimento della domanda attrice.

6.3. Come osservato sopra, giusta la testuale previsione di cui all'art. 8, comma 10, legge n. 590 del 1965 in tanto può essere riconosciuto, al coltivatore diretto, il diritto di riscatto delle quote del fondo dei componenti la famiglia coltivatrice che hanno cessato di fare parte della conduzione colonica in comune e non vendano entro cinque anni dal giorno in cui hanno lasciato l'azienda le loro quote, in quanto «l'acquisto (da parte del retraente) sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti».

Certo quanto sopra, si osserva, *in limine*, in contrasto con quanto apoditticamente si invoca da parte del ricorrente, che nella specie i giudici del merito ben lungi dal rimettersi alle considerazioni svolte dall'organo amministrativo, hanno compiuto una propria indagine, al fine di accertare se nella specie era, o meno, assicurato il consolidamento di una impresa coltivatrice di dimensioni economicamente efficienti.

Contemporaneamente quei giudici non solo non hanno affatto applicato *directe*, per risolvere la presente controversia, l'art. 31, l. 3 maggio 1982, n. 203 (in tema di unità produttive insufficienti, ai fini della conversione dei contratti associativi agrari in affitto), ma hanno ritenuto, da un lato, che l'identità di *ratio* (tra le due disposizioni) consentiva la applicazione, in via analogica, dell'art. 31 della legge n. 203 del 1982, anche al fine di individuare le imprese di dimensioni economicamente efficienti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 10, legge n. 590 del 1965, dall'altro, affermato che comunque il criterio dettato dalla norma sopravvenuta sarebbe certamente utilizzabile dal giudice come elemento di valutazione nell'appezzamento devolutogli dal menzionato art. 8, legge n. 590 del 1965.

È evidente, concludendo, sul punto, che non vi è stata – da parte dei giudici di merito – la denunciata violazione delle norme di legge indicate nel motivo ora in esame.

Non contenendo la legge n. 590 del 1965 alcuna precisazione circa la nozione di «impresa coltivatrice di dimensioni economicamente efficienti» correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che questa – come, per altri fini, dispone l'art. 31, della l. 3 maggio 1982, n. 203 – debba individuarsi in quella capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.

Non solo l'interpretazione data dalla Corte di appello di Brescia dell'art. 8, comma 10, legge n. 590 del 1965 pare logica e conforme alla lettera della norma, non potendosi, certamente, definire efficiente un'azienda che non sia tale da garantire almeno il reddito di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, ma le considerazioni svolte in ricorso al fine di contestare la sopra ricordata conclusione sono in contrasto con i canoni della interpretazione normativa di cui agli artt. 12 e 14 preleggi (sempre in questo senso, altresì, Cass. 18 luglio 2002, n. 10417, specie in motivazione).

Giusta la testuale previsione di cui all'art. 12, comma 2, preleggi, in particolare «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe».

Certo quanto sopra, pacifico che – come ammette lo stesso ricorrente – nulla dispone l'art. 8, comma 10, sulla nozione di «impresa coltivatrice di dimensioni economicamente efficienti», è evidente che nulla si opponeva perché, in via di applicazione analogica, il giudice del merito facesse riferimento, per la corretta interpretazione di una norma del 1965, a una legge del 1982.

E, in particolare, alla nozione di «unità produttiva idonea» come definita nell'art. 31, comma 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

Specie considerato che le due disposizioni regolano casi simili, cioè la sorte di imprese agricole «marginali», in quanto non idonee a garantire un utile tale da assicurare al conduttore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (cfr. art. 36, comma 1, Cost.).

Precisato quanto precede, non controverso, in linea di fatto, che con riferimento all'epoca della domanda di riscatto, la retribuzione annua di un salariato comune occupato in agricoltura era pari – come accertato dalla sentenza gravata con affermazione in alcun modo contrastata dalla ricorrente – a lire 23.100.000 mentre dal complesso dei terreni di cui aveva la disponibilità l'attuale ricorrente poteva ricavarsi una produzione lorda vendibile certamente inferiore, come accertato in sede di merito, è palese che correttamente i giudici del merito hanno rigettato la domanda di riscatto.

7. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. (Omissis)

II

(Omissis)

FATTO. - 1. Con ricorso del 16-17 maggio 1995, G.M. chiese al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 7 della l. 29 maggio 1967, n. 379, il riconoscimento del suo diritto al subentro nel rapporto di assegnazione dell'unità fondiaria n. 104 e 155 del fondo Difesa e Lochicello in agro di Cropani, in base al fatto di essere l'unico, tra gli eredi di R.M. (originario assegnatario del terreno di riforma fondiaria sopra indicato, deceduto il 23 giugno 1976 senza designare un erede destinato a subentrargli nel rapporto agrario), a possedere i requisiti di legge (prescritti dall'art. 16, comma 1, della l. 12 maggio 1950, n. 230).

2. All'esito di istruttoria documentale, il Tribunale rigettò l'istanza di subingresso e dispose il ritorno del fondo nella disponibilità dell'Ente concedente, essendo emerso che il M., dalla morte del padre, non era abitualmente dedito alla manuale coltivazione della terra, avendo svolto varie altre attività (manuale edile, autista, vigile urbano).

3. Il M. propose reclamo e contestò, in particolare, l'assunto del Tribunale che i requisiti richiesti dalla legge per l'assegnazione dovessero essere sussistenti sia al tempo dell'apertura della successione, sia al momento della decisione, sostenendo, invece, essere sufficiente che sussistessero solo a tale ultimo e momento.

4. La Corte d'appello di Catanzaro (con decreto 29 marzo 1999), rigettò il reclamo, osservando che non vi era motivo per discostarsi dal principio affermato da questa Corte (Sez. Un. 1° giugno 1993, n. 6064), secondo il quale l'accertamento dell'effetti-

va sussistenza dell'abitudine, da parte dell'erede dell'assegnatario, nella lavorazione manuale della terra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della l. 29 maggio 1967, n. 379 e dell'art. 16 della l. 12 maggio 1950, n. 230, dovesse compiersi con riferimento sia al momento della morte dell'assegnatario sia in quello in cui si chieda il subentro.

Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il M., deducendo quattro motivi di annullamento.

Gli intimati non si sono costituiti.

Il Primo Presidente ha investito le Sezioni Unite della decisione del ricorso, su richiesta della Seconda Sezione Civile della Corte la quale, con ordinanza n. 1046/03 del 23 gennaio 2003, ha rilevato l'esistenza di contrasto circa il momento della sussistenza dei requisiti di legge in capo all'istante, in quanto, in difformità del principio sopra esposto, è stato affermato (Cass. 13 maggio 1995, n. 5283) che il possesso dei requisiti di legge deve essere riscontrato con riguardo al tempo della decisione e non a quello dell'apertura della successione.

DIRITTO. - 1. Va esaminato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142 disp. att. c.p.c., il primo motivo del ricorso, che implica la risoluzione della questione oggetto del segnalato contrasto di giurisprudenza.

Con tale (primo) motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 379/67 e dell'art. 16, comma 1, della legge n. 230/50; errore sostanziale di diritto; omesso esame ed omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo. Assume che il principio giurisprudenziale (affermato da Sez. Un. 1° giugno 1993, n. 6064, secondo il quale i requisiti di legge devono sussistere sia al momento della morte dell'assegnatario, sia in quello in cui si chieda il subentro), al quale i giudici di merito si sono uniformati, senza verificarne la validità, non sarebbe corretto in quanto il possesso dei richiesti requisiti (in particolare quello di lavoratore manuale della terra), va verificato al tempo della decisione e non all'epoca della apertura della successione, potendo sussistere tra i due momenti (come nel caso specifico) un rilevante lasso di tempo e non potendosi dare rilievo ad una situazione di fatto e di diritto eventualmente non più ricorrente al tempo della decisione e tale da rendere la designazione inutile e improduttiva degli effetti prefissati dalle citate leggi, volte a dare continuità qualitativa e quantitativa alla conduzione del fondo.

2. In relazione alla questione proposta con tale mezzo (ma in parte sottesa anche al secondo) – se il possesso dei requisiti voluti dalla legge in capo all'erede (designato dal *de cuius*, o) che chiede di subentrare al genitore nell'assegnazione del fondo, va verificato al tempo della decisione oppure dell'apertura della successione, ovvero ad entrambi i momenti – la causa, come detto, è stata rimessa all'esame di questo Collegio per composizione di contrasto di giurisprudenza.

3. Il dato normativo di riferimento è l'art. 7 della l. 29 maggio 1967, n. 379, il quale, al primo comma, recita testualmente: «Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16 della l. 12 maggio 1950, n. 230»; prevedendo al secondo comma che «In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato art. 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti». Al terzo comma aggiunte. «L'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali».

A sua volta, l'art. 16, primo comma, della l. 12 maggio 1950, n. 230 (ora abrogata dall'art. 58, n. 72, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 a decorrere, per effetto del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, dal 30 giugno 2003) recita: «I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia».

4. Secondo un primo orientamento, di cui è espressione la sentenza 6 aprile 1981, n. 1927 (che, in realtà, affronta la questione *incidenter tantum*), la sussistenza dei requisiti va verificata al momento dell'apertura della successione. Sulla premessa che la successione dei discendenti nel rapporto giuridico facente capo al *de cuius* assegnatario morto prima del pagamento integrale del prezzo si verifica *ipso iure*, ai sensi del primo comma dell'art. 19 della legge 230/1950, la sentenza trae la conseguenza che «la qua-

lità di lavoratore manuale della terra costituisce condizione del subentro nell'assegnazione insieme con lo *status* di discendente in linea retta», così che l'accertamento omesso al momento dell'apertura della successione «non potrebbe essere effettuato con riferimento ad una data successiva all'apertura della successione stessa nei confronti dell'originario assegnatario, in contrasto con la chiara portata normativa dell'art. 19 della legge 230/1950».

4.1. In senso sostanzialmente analogo si sono espresse la sentenza 7 luglio 1983, n. 4573 (secondo la quale «il coordinamento dell'art. 7 della legge 379/1967 con l'art. 16 della legge 230/1950 porta a ritenere che la designazione testamentaria non possa produrre effetto, di norma, nell'ipotesi in cui venga designato un discendente che non abbia raggiunto l'età lavorativa, e l'inefficacia deriva non tanto dalla incapacità di agire correlata all'età, quanto proprio dalla temporanea inettitudine a svolgere il lavoro e, dunque, dall'assenza di un soggetto che, rivestendo la qualifica richiesta, possa assicurare la continuazione dell'attività produttiva», con la conseguenza che «la designazione di uno degli eredi fatta con testamento dell'assegnatario per farlo succedere nel rapporto di assegnazione non produce effetti se il designato non sia coltivatore manuale della terra, salvo che questi, non avendo ancora raggiunto l'età lavorativa, non sia fornito di legale rappresentante che, coniuge o discendente in linea retta dell'assegnatario premorto, abbia egli stesso la qualità di coltivatore manuale») e la sentenza 20 giugno 1986, n. 4107 (che, nel confermare la decisione del giudice di merito che aveva accolto la domanda dell'Ente concedente di riacquisto della disponibilità del fondo, non essendo nessuno degli eredi superstiti dell'originario assegnatario deceduto in possesso dei requisiti di legge, ha osservato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto che i requisiti per il subingresso debbono sussistere «al momento della morte e perdurare», non essendo contestabile che l'attuazione del diritto soggettivo al subentro nella posizione di assegnatario fosse subordinata all'esercizio, da parte dei congiunti superstiti, del diritto potestativo di fare la relativa richiesta, sicché, almeno fino a quando tale diritto potestativo non viene esercitato, devono persistere i requisiti soggettivi, ché, altrimenti, diventerebbe assegnatario colui che non aveva avuto, o non ha più, i requisiti necessari per esserlo, requisiti voluti dalla legge per la tutela degli interessi collettivi, oltre che individuali, sui quali si fondano i principi che stanno alla base della riforma agraria).

4.2. Chiamata a pronunciarsi in via principale su una questione di giurisdizione, le Sezioni Unite, con la sentenza 1° giugno 1993, n. 6064, hanno affermato che «nel giudizio insorto tra gli eredi di un assegnatario di terre di riforma per l'individuazione dell'aveute diritto al subentro nella concessione del *de cuius ex art.* 16 e 19 della legge 230/1950 e i 1 della legge 841/1950, i relativi requisiti debbono sussistere sia al momento della morte dell'assegnatario, sia in quello in cui si chieda il subentro, con la conseguenza che il giudice il quale accerti che nessuno dei contendenti è in possesso di tali requisiti è tenuto a pronunciare il conseguente rientro delle terre nella disponibilità dell'Ente concedente, anche in difetto di una specifica domanda in tal senso dell'Ente medesimo».

4.3. A quest'ultimo indirizzo sostanzialmente si ricollega la recente sentenza 30 agosto 2002, n. 12700, che ha avuto modo di affermare, sia pure *incidenter tantum*, che la qualità di lavoratore manuale della terra deve sussistere al momento sia dell'apertura della successione che dell'assegnazione del fondo (richiamando proprio quelle decisioni secondo le quali, in tema di controversie concernenti il subingresso all'assegnatario deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto di un terreno dell'Ente di riforma fondiaria, occorre accertare la sussistenza della abitualità, da parte del successore, nella coltivazione manuale della terra sia al momento della morte dell'assegnatario che al momento in cui si chieda il subentro, anche nel caso in cui detto successore sia stato designato con testamento).

5. Orientamento di segno opposto è stato, invece, espresso dalla sentenza 13 maggio 1995, n. 5283 (che, forse in modo inconsapevole, ha determinato il contrasto), la quale ha sostenuto la necessità (e sufficienza) della sussistenza dei requisiti al solo momento della decisione, in base alla considerazione che la morte del *de cuius*, originario assegnatario, segnerebbe soltanto il tempo dell'apertura della successione e della conseguente nascita del potenziale diritto al subentro da parte del discendente poi ritenuto dal giudice più idoneo di altri, in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Premesso, pertanto, che è compito del giudice quello di

scegliere il discendente ritenuto più idoneo in mancanza di una valida disposizione testamentaria in tal senso, la stessa sentenza aggiunge che «va poi ritenuto che il possesso di siffatti requisiti in capo all'erede designato debba essere verificato al tempo della decisione e non dell'apertura della successione, potendo sussistere, come nel caso in esame, un rilevante lasso di tempo tra i due momenti, e non potendosi dare rilievo ad una situazione di fatto e di diritto eventualmente non più ricorrente al tempo della decisione e tale da rendere la designazione giudiziale inutile o improduttiva degli effetti prefissi dalle leggi citate».

6. In conclusione, sia pure schematicamente, possono individuarsi tre tesi sulla questione oggetto del contrasto, nel senso che i requisiti richiesti dalla legge vanno verificati: *a)* al momento dell'apertura della successione; *b)* al momento della decisione del giudice; *c)* al momento sia della morte dell'assegnatario sia in quello in cui si chieda il subentro.

7. È avviso delle Sezioni Unite che la terza delle suddette proposizioni, con le precisazioni che seguono, meriti di essere condivisa, in base alla natura giuridica dell'atto di assegnazione delle terre di riforma e dei modelli di successione ereditaria in agricoltura, alla luce della disciplina di settore, tenuto conto anche del tipo di sentenza.

8. Come è noto, la natura giuridica dell'atto di assegnazione di terre conseguente alla cd. «riforma agraria» del 1950 (attuata dapprima con la legge 230/1950 emanata per la colonizzazione della Sila, poi con la legge 841/1950, che ha esteso gli effetti della normativa speciale a tutti i territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria) è stata oggetto di vivaci dispute dottrinali e giurisprudenziali, estese quest'ultime anche all'intervento del giudice delle leggi. Dispute originate dall'intrinseca incompatibilità tra le due concrete finalità politiche sottese alla legge di riforma, l'una volta alla redistribuzione di fondi per far fronte alla nota «fame di terra» caratterizzante i Paesi ad economia prevalentemente agraria con rilevante densità di popolazione, l'altra funzionale all'ottimizzazione della gestione produttiva delle terre stesse, mercé la loro definitiva sistemazione e il mantenimento di un buon sistema tecnico di conduzione agricola.

8.1. Il legislatore dell'epoca rinunciò, così, tanto al sistema di trasferimento immediato e senza vincoli della proprietà fondiaria, quanto a quello, speculare, di istituzione di vincoli permanenti, e, affidandosi alle funzioni di guida e controllo attribuite agli Enti di riforma, optò per un sistema «intermedio» di affidamento progressivo dei fondi agli assegnatari, consentendo che, attraverso un periodo triennale di prova e due successivi periodi di 17 e 10 anni di vincolismo (poi notevolmente ridotti dall'art. 1 legge n. 379/1967), potessero pervenire al risultato finale di una proprietà svincolata di ogni obbligo particolare.

8.2. Di qui – anche in considerazione degli obblighi gravanti sull'Ente di riforma (di cedere all'assegnatario la detenzione del fondo; di conferire le scorte e gli altri mezzi, anche sotto forma di finanziamenti e agevolazioni del credito, ritenuti necessari per trasformare la terra in conformità del piano di riforma; di assistere gli assegnatari e le loro famiglie nelle forme più diverse, promuovendo nei campi condizioni di vita civile e gettando le basi di una organizzazione produttiva in senso cooperativo) e sull'assegnatario (tenuto non solo al pagamento del prezzo, ma anche a sopportare oneri, pesi e responsabilità dell'opera di redenzione del fondo) – il dibattito nutrito e vivacissimo che per lunghi anni impegnò dottrina e giurisprudenza sul tema controverso della natura giuridica del negozio di assegnazione. Le divergenti posizioni furono caratterizzate da chi sosteneva la natura privatistica del contratto di assegnazione, riconducendolo ora ad una vera e propria fattispecie tipica di compravendita, ora ad una forma *sui generis* di contratto atipico e complesso, e chi, invece, evidenziava gli aspetti pubblicistici dell'istituto. Nessuno, però, contestò (e ciò è sintomatico e rilevante ai fini che ci occupano) la natura di contratto/rapporto «di durata» dell'assegnazione di terre, attesi gli scopi della riforma agraria, dovendo l'atto ad esso sotteso relazionarsi non solo al trasferimento di proprietà del fondo agricolo, ma anche (soprattutto) all'attività da porre in essere da parte dell'assegnatario.

8.3. Gli interventi della Corte di cassazione prima e della Corte costituzionale poi servirono a chiarire che, in realtà, «l'assegnazione, pur se posta in essere mediante uno strumento di diritto privato, come il contratto, tuttavia configura una concessione amministrativa fino all'acquisto definitivo della proprietà da parte dell'assegnatario in seguito all'esercizio del riscatto» (Sez. Un. 7

ottobre 1972, n. 2914), ed ancora che «l'assegnazione fatta dagli speciali Enti di riforma non è identificabile con negozi di diritto privato, ma si differenzia nettamente da questi avendo finalità di natura pubblicistica e comportando una regolamentazione diretta al conseguimento di tali scopi» (Corte cost. 13 marzo 1974, n. 66).

8.4. La complessa vicenda dell'assegnazione, nel suo dipanarsi temporale, può essere così riassunta: 1) l'istituto della concessione in assegnazione, mediante contratto di vendita con patto di riserva dominio, pone in essere una situazione preparatoria e temporanea, in forza della quale il concessionario, in coerenza con i fini pubblici perseguiti dalla legislazione in tema di riforma fondiaria, si assume l'obbligo di provvedere alla manuale coltivazione del fondo, nel rispetto dei vincoli e delle finalità volute dalla legge, sotto il controllo dell'Ente di riforma; 2) con il compimento della procedura di riscatto anticipato da parte dell'assegnatario, si instaura una «situazione finale» caratterizzata dall'acquisto definitivo del diritto reale di proprietà, ciò che provoca sia «irreversibile esaurimento» del rapporto di concessione amministrativa, sia la rimozione dei poteri discrezionali ed autoritativi riservati all'Ente nel perdurare del rapporto temporaneo di assegnazione; 3) avvenuto con il riscatto il mutamento di regime giuridico del bene, si attua il passaggio definitivo di esso nella sfera privata dell'ex concessionario, senza che la P.A. possa più rimuovere autoritativamente gli effetti dell'atto di trasferimento (cfr. Sez. Un. 26 luglio 1993, n. 8346).

9. I modelli di successione ereditaria in agricoltura, come rilevato in dottrina, sono, nel nostro ordinamento civilistico, previsti da diverse leggi speciali che regolano la materia. La mancanza di un sistema organico di fonti normative non consente di individuare un vero e proprio «diritto successorio agrario», avendo sino ad oggi il legislatore prodotto solo disposizioni parziali e provvisorie. In assenza, pertanto, di un «modello unico» di successione ereditaria in agricoltura, è necessario far riferimento alle singole norme della legislazione speciale (art. 4 della legge n. 1078/40; art. 19 della legge n. 230/1950; art. 7 della legge n. 379/1967; art. 49 della legge n. 203/1982; art. 4 e 5 della legge n. 97/1994), la cui caratteristica peculiare è quella di disciplinare una fattispecie successoria dove l'assegnatario (acquirente) non è ancora proprietario del fondo, mentre permane l'obbligo della destinazione agricola oltre la sua vita, assicurato dall'essere l'erede (designato o meno) in possesso del requisito di lavoratore manuale della terra. In altri termini, sotto il profilo successorio, non è agevole, a prima vista, ricondurre nell'alveo del sistema civilistico ordinario il diritto di subentro nella posizione giuridica dell'assegnatario deceduto, specie con riferimento al diritto di ripresa del fondo da parte dell'Ente concedente in mancanza di successibili, o qualora questi non siano in possesso dei requisiti richiesti, anche se il richiamo all'istituto della successione *mortis causa* è, da parte del legislatore, esplicito.

9.1. D'altronde il fenomeno del subentro dell'erede all'assegnatario non vede la dottrina concorde, opinandosi, da alcuni, che esso opera *ipso iure*, così da attribuire al subentrante la titolarità di un diritto soggettivo perfetto a succedere, derivante dal possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 16 della legge n. 230 del 1950, da altri, che la verifica del possesso dei requisiti in capo all'erede da parte dell'Ente sia elemento determinante per attribuire solo un interesse legittimo ai requisiti (che determina una vera e propria successione nello stesso rapporto intercorrente tra assegnatario defunto ed Ente di riforma) da quella in cui manchino aventi titolo (che comporta il ritorno del fondo all'Ente per una nuova assegnazione).

9.2. Le disposizioni legislative in tema di successione ereditaria in agricoltura consentono, secondo dottrina e giurisprudenza, l'enucleazione del principio che presupposto (sostanziale ed) essenziale perché l'erede (designato o istante) possa subentrare all'assegnatario defunto è quello del possesso del requisito di lavoratore manuale della terra (coltivatore diretto), essendone il legislatore prefisso il duplice obiettivo di assicurare la destinazione agricola del fondo assegnato, impedendone un uso distorto, e di delineare la futura sorte dell'impresa agricola e dei soggetti coltivatori che, in essa, abbiano prestato la propria attività.

9.3. La successione *mortis causa* nel rapporto di assegnazione, pertanto, pur mantenendo tutte le possibili, necessarie connessioni con l'istituto della successione civilista, se nel discosta tuttavia per la sua natura da più parti definita anomala o straordinaria, poiché il ricorso all'art. 456 c.c., se può fungere da parametro normativo per l'identificazione del momento di apertura della successione, non fa nascere automaticamente il diritto dei coeredi a subentrare nel rapporto di assegnazione.

9.4. Sorge allora il problema dell'esatta configurazione dell'evento morte, se esso, cioè, si ponga come causa dell'acquisto del diritto di subentro da parte dell'erede, ovvero si limiti soltanto a segnare il tempo dell'apertura della successione e della conseguente nascita del potenziale diritto di subingresso in capo al discendente ritenuto, negozialmente o giudizialmente, più idoneo alla prosecuzione dell'attività agricola. Se la configurazione di tale diritto come destinato a realizzarsi semplicemente «in occasione» e non a causa dell'evento morte (fungendo questa come «*occasio*» e non come «*causa adquirenda*»), pare omogenea con quanto affermato dalla Corte costituzionale – che respinse le censure di incostituzionalità dell'art. 7 della legge n. 379/1967 negando, appunto, la natura di acquisto *mortis causa* al subentro (Corte cost. 13 marzo 1974, n. 66) – non va dimenticato come la sentenza del giudice delle leggi, sul punto, fu oggetto di vivaci critiche da parte della quasi unanime dottrina, concorde nel ritenere che il subingresso dell'erede realizza, invece, una vera e propria fattispecie di successione per «causa di morte», atteso che il nuovo soggetto subentra pur sempre nel vincolo contrattuale di assegnazione in conseguenza della scomparsa del soggetto originario e sotto un duplice profilo, l'uno legato alla qualifica di discendente in linea retta, l'altro correlato all'attitudine a gestire il fondo, come espressamente indicato dall'art. 16 della legge n. 230/1950.

10. La dizione letterale della norma che parla di «subentro» e, nel caso contrario, di «disponibilità per nuove assegnazioni», indica chiaramente che non c'è soluzione di continuità tra il rapporto intercorrente con il *de cuius* ed il nuovo rapporto intercorrente con i successori, e che soltanto nella seconda ipotesi si fa luogo ad un nuovo atto di assegnazione, mentre nella prima il discendente o il coniuge succede nello stesso rapporto intercorrente fra l'assegnatario defunto e l'Ente di riforma.

10.1. Proprio l'interesse pubblico alla continuità del rapporto perché sia assicurata la cooperazione nell'attività colonizzatrice dell'Ente di riforma, secondo autorevole dottrina, evidenzerebbe l'intento del legislatore di riconoscere al legittimato al subentro un diritto soggettivo [dopo la ricordata sentenza della Corte cost. 13 marzo 1974, n. 66, secondo la quale, al contrario, il legislatore avrebbe assicurato al discendente dell'assegnatario soltanto «una posizione di priorità, rispetto ad altri, nell'assegnazione», posto che la normativa dell'art. 7 «disciplina una procedura relativa alla formazione di un atto amministrativo di un Ente pubblico», per la qualificazione della posizione del discendente (o coniuge) come diritto soggettivo, cfr. Cass. 11 dicembre 1980, n. 6388].

10.2. Al momento dell'apertura della successione fa esplicito riferimento l'art. 49 della legge n. 203 del 1982, che testualmente dispone: «Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato o continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione».

10.3. Il tenore letterale della norma (che esplicitamente fa riferimento al momento dell'apertura della successione) non sembra consentire la diversa interpretazione secondo la quale all'erede subentrante nel rapporto di affitto sarebbe lecito provare la circostanza di «avere esercitato attività agricola», mentre quella relativa alla continuazione di tale esercizio potrebbe anch'essa essere valutata «al tempo della decisione» e non, quindi, dell'apertura della successione. Una simile interpretazione, a parte il rilievo che consentirebbe un (poco verosimile) iato nell'esercizio dell'attività coltivatrice, andrebbe a contraddire lo stesso spirito informatore della legislazione agraria, palesemente ispirata, per converso, dall'intento di tutelare l'unità e la continuità della coltivazione agricola, come confermato dalla stessa Corte costituzionale nelle numerose occasioni in cui il giudice delle leggi è stato chiamato a giudicare della legittimità di alcune delle più pregnanti norme emanate in seno al sottosistema privatistico-agrario (v., in aggiunta a quelle citate, Corte cost. 25 maggio 1985, n. 168).

11. La disamina del fenomeno successorio ereditario in agricoltura, affatto peculiare ed anomalo, conduce, pertanto, a cristallizzare il referente temporale iniziale dell'intera vicenda al momento dell'apertura della successione, ed a dilatarlo sino

a tutto il tempo della decisione, onde evitare pronunce *inutiliter date*, ma anche a scongiurare speculazione da parte di coeredi che, solo in epoca successiva alla morte del *de cuius*, si risolvano ad attivarsi nella coltivazione della terra, con potenziale compressione di diritti degli altri coeredi esclusi dal subentro.

11.1. Ciò trova conferma anche nella natura dichiarativa e non costitutiva della sentenza che designa l'erede subentrante, affermata in dottrina sulla base non solo della situazione soggettiva fatta valere dall'erede ma anche della caratteristica meramente tecnica dell'accertamento dei requisiti *ex art. 16 legge n. 230/1950*.

12. È, pertanto, da disattendere la tesi che il possesso dei requisiti voluti dalla legge in capo all'erede designato (o istante) vada verificato al tempo della decisione, sostenendosi che non si può «dar rilievo ad una situazione eventualmente non più rispondente al tempo della decisione», dovendosi considerare il «rilevante lasso di tempo» intercorrente dall'apertura della successione al provvedimento del giudice. Così argomentando si apre la strada ad una sorta di processo aleatorio, ad una *emptio rei processualis speratae*, perché, intentata una lite e proposta un'azione giudiziaria anche nella (eventualmente dolosa) consapevolezza della sua infondatezza, si potrebbe pur sempre sperare nella provvidenziale sopravvenienza del diritto sostanziale (infondatamente) vantato, ovvero, con riguardo al capo di specie, si potrebbero acquisire artatamente i requisiti richiesti dalla legge, senza affatto possederli al momento dell'apertura della successione, in patente contrasto con la finalità precipua dell'art. 7 della legge n. 379 del 1967, che è proprio quella di chiamare alla prosecuzione nel rapporto di assegnazione, senza soluzione di continuità, un erede coltivatore diretto.

12.1. Né ha senso evocare la distinzione tra presupposti processuali e condizioni dell'azione, per involgerne conseguenze circa il momento necessario ed ultimo della loro esistenza e sopravvenienza, perché tale distinzione va mantenuta ferma purché non si traggano facili quanto caduche generalizzazioni (come quella di ritenere anche l'esistenza del diritto una condizione dell'azione) ovvero conseguenze pratiche assai pericolose (quale la traslazione logico-temporale della sussistenza di un elemento di fatto contenuto nella fattispecie sostanziale).

13. La ricostruzione del subentro in termini di successione *mortis causa* con aspetti peculiari in relazione alle finalità pubblicistiche perseguite dal legislatore, comporta, quindi, anche al fine di evitare inutili pronunce, che i requisiti richiesti dalla legge

devono sussistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino al momento della decisione.

Ed è appena il caso di aggiungere che, in base ai principi vigenti in tema di onere della prova, all'erede spetta dimostrare la sussistenza del requisito di coltivatore manuale della terra al momento dell'apertura della successione, essendo da presumere la sua persistenza durante il corso del giudizio. Con la conseguenza che è a carico di chi afferma che esso è venuto meno nel corso del giudizio e non è più sussistente al momento della decisione provare tale circostanza.

14. In base alle considerazioni che precedono, ritengono le Sezioni Unite che, in tema di riforma agraria, i requisiti richiesti dalla legge in capo all'erede (designato, ovvero) che chiede di subentrare al genitore deceduto nell'assegnazione del fondo, devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione. Con la precisazione, sul piano probatorio, che, dimostrata dall'erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura della successione, è da ritenere presunta la permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria da parte dell'Ente o dei controinteressati.

15. In applicazione di questi principi è agevole rilevare l'infondatezza del primo motivo del ricorso, avendo il giudice d'appello correttamente affermato che il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in particolare l'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'abitudine, da parte del successore, nella lavorazione manuale della terra (*ex art. 7 legge n. 379/1976 e 16 legge n. 230/1950*), deve essere verificato «sia al momento della morte dell'assegnatario, sia in quello in cui si chieda il subentro», valendo al riguardo le osservazioni e precisazioni sopra esposte.

Nel caso specifico, pertanto, il diniego di rilevanza della ricorrenza dei requisiti in capo al M. solo al momento della decisione risulta sorretto da coerente e sufficiente motivazione, ed è del tutto conforme a diritto.

L'esaminato motivo di ricorso deve, quindi, essere disatteso.

16. Esaurito in tali sensi lo scrutinio della questione di competenza delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., l'esame dei residui motivi di ricorso compete alla già designata Seconda Sezione Civile, cui vanno, pertanto, restituiti gli atti per l'ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M., la Corte rigetta il primo motivo del ricorso e rimette gli atti alla Seconda Sezione per l'ulteriore corso del giudizio di cassazione. (*Omissis*)

Indici 2005

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 717
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 722
III - Indice cronologico delle decisioni	» 739
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 742
V - Panorami	» 748

Hanno collaborato alla redazione della rivista

ALBERTO ABRAMI, LUCREZIA ABRAMI, FERDINANDO ALBISINNI, DOMENICO BELLANTUONO,
MATTEO BENOZZO, GUIDO BISCONTINI, GIANLUCA BOCCI, MARCO BORRACCETTI,
FRANCESCO BRUNO, CRISTIANO BRUNELLI, GIANFRANCO Busetto, MARIA ORIANA CAPONI,
GIUSEPPE CARACCIOLLO, SONIA CARMIGNANI, FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI,
DANILA CASALE, IVAN CIMATTI, ANTONINO CIMELLARO, OSCAR CINQUETTI,
ANTONINO CORSARO, FRANCESCO COSTAMAGNA, LUIGI COSTATO, ALESSANDRA COVIELLO,
MARIARITA D'ADDEZIO, WANDA D'AVANZO, GRAZIA DE LIBERO, FILIPPO DE LISI,
ANTONIETTA DE SIMONE, FULVIO DI DIO, PATRIZIA DI MARTINO, GIUSEPPE DI PAOLO,
ELENA D'ORLANDO, MARCO FABRIZIO, NICOLETTA FERRUCCI, ANTONIO FONTANA,
GIOVANNI GALLONI, CARLO GATTA, ALBERTO GERMANÒ, ALFIO GRASSO,
IGINO GRENDENE, GIAMPIERO GUERRIERI, GIOVANNI IACOMINI, DOMENICO LA MEDICA,
NICOLA LUCIFERO, ANTONIO MAIO, PAOLA MANDRICI, PIETRO MASI, STEFANO MASINI,
FRANCESCO MAZZA, LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA, MAURIZIO MAZZI,
MICHELE MEGHA, MONICA MINELLI, GIUSEPPE MORSILLO, GIUSEPPE MURGIDA,
LINA MURRO, STEFANO NICOLUCCI, GIUSEPPINA L. NIGRO, ANTONIO ORLANDO,
MASSIMO ORLANDO, VITTORIA PAPOTTO, ANTONINO PAVONE, MARCELLA PINNA,
AMEDEO POSTIGLIONE, NICOLETTA RAUSEO, STEFANO RIZZOTTI, BENEDETTO RONCHI,
PIERLUIGI ROTILI, MONICA SABBATINI, ROBERTO SAJA, DAVID SALAMENA,
GIUSEPPE SASSO, CARLO SCHEGGI, ALFREDO SCIALÒ, ENRICO SCOCCINI,
MAURIZIO SCOLLO, ANGELA R. STOLFI, LUISA TALDONE, MICHELE TAMPONI,
ALESSANDRA TOMMASINI, FRANCESCO PAOLO TRAISCI, ROBERTO TRIOLA

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - ETTORE CASADEI - LUIGI COSTATO
FRANCESCO DE SIMONE - NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA
ALBERTO GERMANÒ - ALFIO GRASSO - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA - MARIA ATHENA LORIZIO
PIETRO MASI - LEONARDO MAZZA - UGO PETRONIO - EMILIO ROMAGNOLI - EVA ROOK BASILE - RAFFAELE ROSSI
GIULIO SGARBANTI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO - PAOLO VITUCCI

COMITATO DI REDAZIONE

MARCO BORRACCETTI - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO
SONIA CARMIGNANI - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - DONATO DANZA - GIUSEPPE DI PAOLO - CECILIA GRECA
IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - GIUSEPPE MONTANARA
ANTONIO ORLANDO - MARIA PIA RAGIONIERI - NICOLETTA RAUSEO - ANNALISA SACCARDO - MAURIZIO SANTOLOCI
FRANCESCO SAVERIO SESTI - PIERLUIGI SIMONE - LUIGI TORTOLINI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: PAOLA MANDRICI

DIRETTORE RESPONSABILE
ELIO MEDRI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma
Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2006

Abbonamento annuo € 100,00 (L. 193.627) - Abbonamento estero € 120,00 (L. 232.352) - Annate arretrate (disponibili) € 110,00.
L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50 (L. 20.330).

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:
A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFERENZA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

DOTTRINA

FERDINANDO ALBISINNI: Dal cantiere agricolo alle società agricole	455	LUIGI COSTATO: Per un rinnovamento delle qualifiche soggettive in agricoltura	73
FERDINANDO ALBISINNI: Dall'etichetta al marchio: origine degli alimenti ed origine della materia prima in un caso di diritto industriale	621	LUIGI COSTATO: Le qualifiche soggettive in agricoltura: opportunità di una riforma della riforma	553
DOMENICO BELLANTUONO: L'imprenditore agricolo professionale, le «società agricole» e la crisi dell'Unione europea	424	MARIARITA D'ADDEZIO E ELENA D'ORLANDO: Multifunzionalità dell'agricoltura e razionalizzazione fondiaria e aziendale (nelle aree montane): la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale alla luce del nuovo quadro costituzionale	345
MATTEO BENOZZO E FRANCESCO BRUNO: I rifiuti e l'obbligo di controllo	16	GRAZIA DE LIBERO: Animali vivi e nozione di alimento. Note a margine del regolamento comunitario n. 178/2002	489
FRANCESCO BRUNO E MATTEO BENOZZO: I rifiuti e l'obbligo di controllo	16	FULVIO DI DIO: La classificazione normativa delle aree naturali protette di diritto comunitario: rilievi critici e problemi aperti	358
MARIA ORIANA CAPONI E GIAMPIERO GUERRIERI: La nuova nozione di rifiuto: analisi alla luce delle ultime sentenze della Cassazione e nuove contestazioni comunitarie	493	PATRIZIA DI MARTINO: Rintracciabilità obbligatoria e rintracciabilità volontaria nel settore alimentare	141
GIUSEPPE CARACCILO: La nuova disciplina delle menzioni tradizionali dei vini a D.O. alla luce del regolamento C.E. n. 316/2004	221	ELENA D'ORLANDO e MARIARITA D'ADDEZIO: Multifunzionalità dell'agricoltura e razionalizzazione fondiaria e aziendale (nelle aree montane): la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale alla luce del nuovo quadro costituzionale	345
GIUSEPPE CARACCILO: L'Albo degli imbottiglieri di ciascun vino DOCG, DOC e IGT	557	NICOLETTA FERRUCCI E GIOVANNI IACOMINI: Il Codice dei beni culturali e del paesaggio	10
SONIA CARMIGNANI: La società agricola coltivatore diretto tra riforma del settore agricolo e riforma del diritto societario	417	NICOLETTA FERRUCCI: Dal «Codice Urbani» alla legge n. 308 del 2004: luci ed ombre sulla tutela del paesaggio	277
SONIA CARMIGNANI: Società agricola, professionalità e tutela dell'organizzazione	690	GIOVANNI GALLONI: Le società agricole dopo la riforma delle società commerciali	5
ANTONINO CORSARO: Il principio di tipicità dei contratti agrari e il contratto di società	451	GIOVANNI GALLONI: Diritto agrario dell'impresa	209
FRANCESCO COSTAMAGNA: Applicabilità della nozione di rifiuto al terreno inquinato e responsabilità dell'impresa	294	GIOVANNI GALLONI: Modifiche al d.lgs. n. 99 del 2004 con particolare riguardo all'imprenditore agricolo professionale e alla società in agricoltura	411

ALBERTO GERMANÒ: Il mutamento di «forma» giuridica nel regime di aiuto unico e le società	428
ALBERTO GERMANÒ: Il compendio unico	485
ALFIO GRASSO: Rilevanza giuridica della famiglia nell'impresa coltivatrice	282
ALFIO GRASSO: La società cooperativa agricola, «piccola» ...	433
ALFIO GRASSO: Il sistema delle assicurazioni contro i rischi in agricoltura	699
GIAMPIERO GUERRIERI E MARIA ORIANA CAPONI: La nuova nozione di rifiuto: analisi alla luce delle ultime sentenze della Cassazione e nuove contestazioni comunitarie	493
GIOVANNI IACOMINI E NICOLETTA FERRUCCI: Il Codice dei beni culturali e del paesaggio	10
NICOLA LUCIFERO: I confini dell'attività venatoria. La caccia nella normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale	631
PIETRO MASI: Società agricola e riforma delle società di capitali	413
STEFANO MASINI: Delocalizzazione produttiva e applicabilità della tutela del <i>Made in Italy</i>	687
AMEDEO POSTIGLIONE: La tutela delle acque alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione	150
BENEDETTO RONCHI: La protezione del paesaggio tra riforme costituzionali e strumenti di tutela	565
MONICA SABBATINI: Imbottigliamento e territorio: il caso «Soave»	77
ENRICO SCOCCINI: Gli atti costitutivi delle società agricole ..	445
MICHELE TAMPONI: Società di persone e cooperativa agricola: un confronto sulla prelazione	440
FRANCESCO PAOLO TRAISCI: La disciplina di origine comunitaria in materia di OGM. I frutti della bioingegneria fra regole proprietarie e tutela del consumatore	212

OPINIONI E COMMENTI

ALFREDO SCIALÒ E PIERLUIGI ROTILI: Argomenti di discussione sul nuovo T.U. sull'espropriazione p.p.u. (Tutti gli enti pubblici sono autorità esproprianti?)	363
---	-----

NOTE A SENTENZA

ALBERTO ABRAMI: Produzione di legname e taglio a raso ...	401
ALBERTO ABRAMI: Taglio del bosco ed alterazione del paesaggio-ambiente	508
LUCREZIA ABRAMI: Tutela paesaggistica e danno permanente al territorio boscato	327
LUCREZIA ABRAMI: Reato ambientale ed ignoranza della legge	605
DOMENICO BELLANTUONO: Comodato di fondo rustico e competenza del giudice ordinario	123
DOMENICO BELLANTUONO: Affitto di fondo rustico in deroga ex art. 45 legge 203/82: tentativo di conciliazione e rilascio ex art. 700 c.p.c.	331
DOMENICO BELLANTUONO: Esclusione dell'IVA forfettaria per gli affitti di aree venatorie concesse da un comune tedesco, e qualche considerazione sull'agricoltore forfettario italiano	474
GIANLUCA BOCCI: Il soggetto agente nell'attività di smaltimento di rifiuti: la colpa del titolare dell'impresa	538
MARCO BORACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale	129
MARCO BORACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale	263
MARCO BORACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale	477
CRISTIANO BRUNELLI: Reati ambientali e responsabilità penale dei legali rappresentanti d'impresa	664
GIANFRANCO Busetto: I momenti rilevanti delle condizioni del riscatto agrario	242
GIUSEPPE CARACCIOLIO: Obblighi di annotazione nei registri del settore vitivinicolo e cooperative agricole	180
SONIA CARMIGNANI: Brevi note in tema di avviamento agricolo ..	232
SONIA CARMIGNANI: Cessazione del contratto agrario associativo e comportamento omissivo delle parti	589
FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI E ANTONIO MAIO: Ancora sulla nozione di rifiuto tra normativa comunitaria e normativa interna	156

DANILO CASALE: L'imprenditore agricolo a titolo principale tra il precedente (ma avverso) ed il nuovo (ma favorevole) regime espropriativo: un problema ormai risolto alla luce del d.p.r. n. 327/2001?	46	FRANCESCA DE SANTIS: Scarico di reflui industriali, occasionale o discontinuo: differenze e diverso riferimento normativo	403
IVAN CIMATTI: Ancora sui patti in deroga e dintorni	26	ANTONIETTA DE SIMONE: Considerazioni minime sulla rinnovazione tacita della locazione	98
IVAN CIMATTI: Risultanze catastali ed azioni di rivendicazione	163	FULVIO DI DIO: Il vincolo paesaggistico ambientale come tutela fondamentale per il territorio	54
IVAN CIMATTI: Sui criteri di determinazione della distanza per gli alberi ex art. 893 c.c.	230	FULVIO DI DIO: Cassazione e furto venatorio: il delitto codicistico supplisce alle carenze della normativa sulla caccia	115
IVAN CIMATTI: Rappresentanza disgiunta nella famiglia coltivatrice e miglioramenti	304	FULVIO DI DIO: Il nulla osta dell'Ente Parco tra ritardi di sistema e posizioni giurisprudenziali	118
IVAN CIMATTI: Sulla comunicazione della disdetta del contratto di affitto di fondi rustici	372	FULVIO DI DIO: Abusivismo edilizio e vincoli paesaggistici all'interno di un'area naturale protetta	190
IVAN CIMATTI: Alcune considerazioni sul diritto di prelazione in presenza di un nuovo orientamento della Cassazione	515	FULVIO DI DIO: La Corte europea e le misure di salvaguardia nei siti di importanza comunitaria proposti dall'Italia	226
ANTONINO CIMELLARO E PIERO TAMBURRINI: Coltivatore diretto proprietario di area edificabile. Doppia tutela e autonomia rafforzata nel passaggio dalla vecchia alla nuova procedura d'espropriazione per pubblica utilità	375	FULVIO DI DIO: Chiosando sulla nozione di boschi e foreste: il percorso evolutivo della definizione scientifica e normativa	534
OSCAR CINQUETTI: Opinioni: addio all'equo canone in agricoltura!	92	GIUSEPPE DI PAOLO: La trasformazione in casa di abitazione degli acquirenti di un fabbricato adibito a deposito agricolo insistente sul fondo acquistato non costituisce presupposto per la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina	43
OSCAR CINQUETTI: <i>De profundis</i> per la minima unità colturale	165	GIUSEPPE DI PAOLO: Condizioni per la non assoggettabilità ad ICI dei fabbricati strumentali delle cooperative agricole.	61
OSCAR CINQUETTI: Proponibilità e procedibilità, nullità e annullabilità: distinzioni quanto mai opportune	543	GIUSEPPE DI PAOLO: La sussistenza dello <i>status</i> di coltivatore diretto, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali previste per la formazione della piccola proprietà contadina, può essere autonomamente accertato dal giudice tributario	599
FRANCESCO COSTAMAGNA: Misure nazionali di protezione rafforzata in materia di discariche e compatibilità con il diritto comunitario	501	MARCO FABRIZIO: L'apertura e la conduzione di cave in aree vincolate	300
LUIGI COSTATO: La Corte di giustizia, il ravvicinamento delle legislazioni e il principio di precauzione nel diritto alimentare	649	ANTONIO FONTANA: Infortunio <i>in itinere</i> , rischio elettivo e colpa dell'infortunato	33
ALESSANDRA COVIELLO: Sui contrassegni auricolari bovini ...	250	ANTONIO FONTANA: La Suprema Corte risolve un conflitto di norme in tema di assunzione di manodopera	519
ALESSANDRA COVIELLO: Sul cattivo stato di conservazione dei mitili	525	ANTONIO FONTANA: Tre decisioni della Suprema Corte in tema di collocamento agricolo	655
WANDA D'AVANZO: La responsabilità nella disciplina dell'inquinamento idrico	122	CARLO GATTA: Un triplo pasticcio: una legge malfatta, una decisione con <i>lapsus</i> ed una massima inesatta	31
WANDA D'AVANZO: Scarico occasionale nel suolo di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione	606		
FILIPPO DE LISI: Competenza sussidiaria del Comune in materia di fertilizzanti organici naturali	611		

CARLO GATTA: Applicazione di sanzione amministrativa per violazione di norme (ora, però, superate) sul collocamento in agricoltura	105	STEFANO MASINI: Salvaguardia dei modelli nazionali e strutturazione del mercato dei prodotti biologici negli obblighi di informazione	470
CARLO GATTA: Lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi «a validità prorogata» e diritto alle prestazioni previdenziali nell'anno 1982	112	STEFANO MASINI: Veridicità del messaggio pubblicitario e agriturismo: la seduzione del territorio	581
CARLO GATTA: Condizioni e modalità per l'iscrizione dei «compartecipanti familiari» negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli	244	FRANCESCO MAZZA: Scarico occasionale e superamento dei limiti tabellari	186
CARLO GATTA: Impignorabilità delle somme dovute dall'INPS ai lavoratori agricoli a titolo di prestazioni previdenziali nei limiti stabiliti da Corte cost. n. 506 del 2002	255	LEONARDO MAZZA: Deviazione di un fosso e requisiti di legittimità dell'ordine sindacale di ripristino dello stato dei luoghi	329
CARLO GATTA: Costituzionalità dell'art. 22, legge n. 83 del 1970 che prevede un termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli	368	MAURIZIO MAZZI: Persona offesa nei reati di igiene alimentare	248
CARLO GATTA: Sui requisiti di accesso e sulla decorrenza della pensione di anzianità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nella fase transitoria del processo di riforma del sistema pensionistico	522	MICHELE MEGHA: Ancora sui miglioramenti agrari eseguiti dall'affittuario <i>inscio</i> o <i>invito domino</i> : razionalità e opportunità nell'interpretazione della Suprema Corte	380
CARLO GATTA: Esclusione dell'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps nei confronti degli impiegati agricoli per retribuzioni non corrisposte da datori di lavoro insolventi	597	MONICA MINELLI: L'olio Chianti è solo quello del Chianti	260
CARLO GATTA: Salari medi convenzionali di riferimento per il calcolo delle prestazioni temporanee (indennità di malattia e di disoccupazione) spettanti agli operai agricoli a tempo determinato	660	GIUSEPPE MORSILLO: Assegnazione di podere di riforma agraria con patto di riservato dominio e promessa di cessione del terreno a terzi in epoca anteriore al riscatto. Identità di situazione con quella in cui il coltivatore che abbia esercitato il riscatto operi la rivendita del terreno ad un terzo non avente diritto	595
ALFIO GRASSO: Consorzi di cooperative agricole e privilegio mobiliare	36	GIUSEPPE MURGIDA: Sull'assistenza delle organizzazioni professionali agricole nella stipula degli accordi in deroga	176
ALFIO GRASSO: Sul provvedimento amministrativo di revoca delle sovvenzioni pubbliche	125	LINA MURRO: Scarichi di acque reflue oltre i limiti tabellari: sanzioni effettive per la protezione e tutela delle acque	50
ALFIO GRASSO: L'esistenza di un contrapposto credito, vantato dall'affittuario, esclude la risoluzione del contratto d'affitto di fondo rustico per morosità ...	511	LINA MURRO: Il reato di discarica abusiva ed il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	530
ALFIO GRASSO: Ancora sulla negata erogazione dei finanziamenti di soccorso alle aziende agricole colpite da calamità naturali	576	STEFANO NICOLUCCI: L'interpretazione autentica della nozione di rifiuto e le condizioni per il suo riutilizzo penalmente lecito	253
IGINO GRENDENE: Patti in deroga e potere di effettuare miglioramenti	608	GIUSEPPINA L. NIGRO: L'esecuzione in forma specifica nella prelazione agraria	58
ANTONIO MAIO E FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI: Ancora sulla nozione di rifiuto tra normativa comunitaria e normativa interna	156	ANTONIO ORLANDO: Agevolazioni fiscali per le proprietà diretto-coltivatrici in zone montane	41
		ANTONIO ORLANDO: Criteri di qualificazione del contratto di colonia <i>ad meliorandum</i>	102
		ANTONIO ORLANDO: Risarcimento di danni per l'azione di animali selvatici	317

ANTONIO ORLANDO: Cessione di contratto agrario e trasferimento di azienda	505	agricolo. Aporie e contraddizioni nel raffronto con il nuovo T.U. espropri (d.p.r. 327/2001)	173
ANTONIO ORLANDO: Accordi, transazioni, convenzioni e continuità del rapporto agrario	584	GIUSEPPE SASSO: Brevi note in materia di affittanza agraria dopo la sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale	670
MASSIMO ORLANDO: In tema di alimenti per lombricoltura .	257	CARLO SCHEGGI: Il riparto di competenze Stato-Regioni in materia di termini di chiusura della stagione venatoria alla luce della recente riforma costituzionale. Una compressione delle potestà regionali	160
MASSIMO ORLANDO: Tutela paesaggistica e lotto esiguo	674	MAURIZIO SCOLLO: L'irrisolta natura della cessione volontaria: atto di autonomia privata o negozio ad oggetto pubblico? Problemi e prospettive per le aree agricole nel passaggio dal vecchio al nuovo regime espropriativo, di cui al d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.	108
VITTORIA PAPOTTO: Significato del concetto di «assistenza diligente» svolto dalle associazioni professionali di categoria ai fini della validità delle stipulazioni di accordi in deroga alle norme vigenti	29	ANGELA R. STOLFI: Relazione e compatibilità tra disposizioni del codice civile e strumenti urbanistici nei rapporti di vicinato	183
VITTORIA PAPOTTO: Esercizio del diritto di riscatto: sospensione del termine per il pagamento del prezzo conseguente alla richiesta di mutuo agevolato	167	ANGELA R. STOLFI: Strade vicinali private e problematiche connesse all'uso pubblico	677
ANTONINO PAVONE: Affitto di fondo rustico per attività agrituristica	195	LUISA TALDONE: Scarichi da insediamento produttivo e sostanze cancerogene	188
MARCELLO PINNA: L'autorizzazione amministrativa nel settore ambientale come strumento di controllo anticipato in funzione di prevenzione	53	LUISA TALDONE: Lavori nell'alveo di un fiume e necessità di preventiva autorizzazione	601
MARCELLA PINNA: La responsabilità penale del legale rappresentante dell'ente imprenditore in materia di tutela delle acque dall'inquinamento	398	PIERO TAMBURRINI E ANTONINO CIMELLARO: Coltivatore diretto proprietario di area edificabile. Doppia tutela e autonomia rafforzata nel passaggio dalla vecchia alla nuova procedura d'espropriazione per pubblica utilità	375
NICOLETTA RAUSEO: La nuova pronuncia di incostituzionalità in tema di equo canone	23	ALESSANDRA TOMMASINI: La gravità dell'inadempimento contrattuale è valutazione riservata al giudice di merito: questioni di diritto sostanziale e processuale	390
NICOLETTA RAUSEO: La Corte di cassazione si pronuncia sulla questione dell'equo canone	309	ROBERTO TRIOLA: Osservazioni in tema di «consorzi» tra proprietari di immobili	657
STEFANO RIZZOTTI: Conflitto tra ordinamento comunitario e norma nazionale: poteri del giudice	674		
BENEDETTO RONCHI: La prelazione agraria e il contratto di transazione	40		
ROBERTO SAJA: Locazioni concluse dall'usufruttario e revisione del rapporto tra codice civile e l. 3 maggio 1982, n. 203	323		
DAVID SALAMENA: Unicità ed omnicomprensività dell'indennizzo per l'espropriazione di un terreno			

APPENDICI

D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101: Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38	464
--	-----

II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (*)

ACQUE

- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue - Superamento dei limiti tabellari - Limiti statali - Entrata in vigore del decreto n. 258 del 2000 - Riferibilità alla Tabella 5 allegata al decreto n. 152 del 1999 - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 17 dicembre 2003, n. 48076*, con nota di L. MURRO 49
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di autolavaggio - Natura dello scarico - Disciplina applicabile - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2004, n. 985*, con nota di W. D'AVANZO 121
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi esistenti - Individuazione - Incidenza delle disposizioni di cui alla legge n. 200 del 2003 - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2004, n. 985*, con nota di W. D'AVANZO 121
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Scarico occasionale - Superamento dei limiti tabellari - Reato di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 24 marzo 2004, n. 14425*, con nota di F. MAZZA 185
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Metodiche di prelievo dei campioni del refluo - Inosservanza - Sanzionabilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 24 marzo 2004, n. 14425*, con nota di F. MAZZA 185
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Superamento dei limiti tabellari - Sostanze non incluse nella Tabella 5 - Potere cancerogeno - Criterio di individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 25 febbraio 2004, n. 8147*, con nota di L. TALDONE 187
- Acque - Deviazioni di acque - Contravvenzioni - Ordine sindacale di *restitutio in integrum* dato per motivi di sicurezza pubblica - Verifica giudiziale dell'esistenza dei presupposti dell'obbligo intimato - Necessità - Fattispecie. *Cass. Sez. I Pen. 25 giugno 2004, n. 28584*, con nota di L. MAZZA 328
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Normativa prevista dal d.lgs. 19 maggio 1999, n. 152 - Stoccaggio di residui liquidi in vasche non a tenuta stagna - Assimibilità allo scarico indiretto - Esclusione - È scarico illegale - Ragioni. *Cass. Sez. III Pen. 5 maggio 2004, n. 21045 (M)* 335
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico e ambito di operatività della normativa sulla tutela delle acque - Differenza con i rifiuti allo stato liquido - Disciplina dei rifiuti - Applicabilità - Deroga in caso

di recupero dei rifiuti reflui - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2004, n. 2067 (c.c.) (M)* 335

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da insediamento produttivo - Legale rappresentante della persona giuridica - Responsabilità per l'ossequanza delle norme di settore - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 28 aprile 2004, n. 19560*, con nota di M. PINNA 398

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di reflui industriali - Scarico occasionale - In difetto di autorizzazione o con superamento dei limiti tabellari - Rilevabilità penale - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 2004, n. 16720*, con nota di F. DE SANTIS 402

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi di acque reflue - Scarico occasionale - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 2004, n. 16717*, con nota di W. D'AVANZO 606

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Decadenza ex art. 7 della legge n. 604 del 1954 - Presupposti - Tassatività delle ipotesi previste - Trasformazione in casa di abitazione degli acquirenti di un fabbricato adibito a deposito agricolo insistente sul fondo acquistato - Decadenza - Condizioni - Ricorrenza - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 6 agosto 2003, n. 11858*, con nota di G. DI PAOLO 42

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Vendita a soggetto, condizioni, prezzo diversi da quelli stabiliti dall'art. 4 legge 379/1967, dopo l'entrata in vigore della legge 386/1976 e il pagamento della quindicesima annualità di prezzo - Annullabilità assoluta - Configurabilità - Azione - Prescrizione quinquennale - Decorrenza. *Cass. Sez. II Civ. 30 luglio 2004, n. 14565 (M)* 62

Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regularizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. - Condizioni - Concreto esercizio di attività agricola - Necessità - Fattispecie relativa a ipotesi di mancata prova del prevalente svolgimento di attività agricola. *Cass. Sez. II Civ. 22 luglio 2004, n. 13775 (M)* 62

Agricoltura e foreste - Formazione proprietà coltivatrice - Agevolazioni e benefici - Presupposti - Qualità di coltivatore diretto - Controversie - Competenza dell'A.G.O. *T.A.R. Basilicata 19 maggio 2004, n. 330 (M)* 64

Agricoltura e foreste - Formazione proprietà coltivatrice - Agevolazioni e benefici - Nulla osta dell'Ispettorato

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

provinciale dell'agricoltura a concedere mutuo agevolato - Impugnativa - Competenza del giudice amministrativo. <i>T.A.R. Basilicata</i> 19 maggio 2004, n. 330 (M).....	64	diritto soggettivo - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ.</i> 23 gennaio 2004, n. 1239, con nota di A. ORLANDO	313
Agricoltura e foreste - Interventi programmati in agricoltura - Contributi - Concessione a favore di cooperativa di rilevanza nazionale - Revoca per successiva liquidazione coatta amministrativa - Revoca totale - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter</i> 14 luglio 2003, n. 10419, con nota di A. GRASSO	124	Agricoltura e foreste - Danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica - Parchi ed aree protette - Indennizzo ex art 15 della legge n. 394 del 1991 - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ.</i> 17 marzo 2004, n. 5417, con nota di A. ORLANDO.....	313
Agricoltura e foreste - Settore vitivinicolo - Vino Soave Superiore - Riconoscimento d.o.c.g. - Affinamento in bottiglia - D.M. 29 ottobre 2001 - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter</i> 8 gennaio 2003, n. 1670, con commento di M. SABBATINI	127	Agricoltura e foreste - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo a favore dell'agricoltore - Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 1980 - Diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto - Configurabilità - Relative controversie - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario. <i>Cass. Sez. Un. Civ.</i> 4 maggio 2004, n. 8430, con nota di A. ORLANDO.....	314
Agricoltura e foreste - Minima unità colturale - Art. 846 c.c. - Mancata determinazione amministrativa (art. 847) - Inapplicabilità. <i>Cass. Sez. II Civ.</i> 22 ottobre 2004, n. 20602, con nota di O. CINQUETTI.....	164	Agricoltura e foreste - Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Domanda - Contenuto - Inclusione di fondi privi dei prescritti requisiti - Indebita percezione delle sovvenzioni comunitarie - Configurabilità - Esistenza di altri fondi dotati dei requisiti richiesti - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. I Civ.</i> 15 febbraio 2005, n. 3036 (M).....	333
Agricoltura e foreste - Fondo rustico di modesta estensione - Divisibilità - <i>Favor divisionis</i> - Utilizzazione della quota - Impossibilità. <i>Cass. Sez. II Civ.</i> 22 ottobre 2004, n. 20602, con nota di O. CINQUETTI	164	Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Viticoltura - Reimpianto di viti - Spettanza - Diniego - Ragioni - Precedente conseguimento di premi per l'espianto - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI</i> 25 gennaio 2005, n. 159 (M)	336
Agricoltura e foreste - OCM settore vitivinicolo - Registri dei prodotti vitivinicoli imposti dalla normativa comunitaria di settore - Finalità - Distinzione rispetto ai registri fiscali. <i>Cass. Sez. III Civ.</i> 17 settembre 2003, n. 13668, con nota di G. CARACCILO	179	Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Azienda agricola - Nozione - Suddivisione dell'attività in relazione a diversa località - Ininfluenze. <i>Cons. Stato, Sez. VI</i> 25 gennaio 2005, n. 159 (M)	336
Agricoltura e foreste - Ammassi di prodotti agrari - Obbligatori - Controversie pendenti relative a crediti dei consorzi per ammasso obbligatorio e spese di commercializzazione - Art. 8 legge n. 410 del 1999 (e successive modifiche) - Previsione di assegnazione ai consorzi di titoli di Stato, con estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. I Civ.</i> 8 settembre 2004, n. 18060 (M)	199	Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Vacche nutrici - Premio per il mantenimento - Controlli - Irreperibilità dell'allevatore - Esperimento di un secondo accesso utile - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI</i> 25 gennaio 2005, n. 165 (M)	336
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regolarizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale ex art. 1159 c.c. - Condizioni - Concreto esercizio di attività agricola - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ.</i> 30 luglio 2004, n. 14577, con nota redazionale	238	Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Vacche nutrici - Premio per il mantenimento - Diniego - Comunicazione della motivazione e concessione termine per controdeduzioni - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI</i> 25 gennaio 2005, n. 165 (M)	336
Agricoltura e foreste - Lombricoltura - Alimenti per lombrichi - Nozione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II</i> 15 ottobre 2004, n. 11122, con nota di M. ORLANDO.....	257	Agricoltura e foreste - Comunità economica europea - Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Domanda - Contenuto - Inclusione di fondi privi dei prescritti requisiti - Indebita percezione delle sovvenzioni comunitarie - Configurabilità - Esistenza di altri fondi dotati dei requisiti richiesti - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. I Civ.</i> 4 marzo 2005, n. 4790 (M)	406
Agricoltura e foreste - Lombricoltura - Riutilizzo di rifiuti - Autorizzazione della Regione - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II</i> 15 ottobre 2004, n. 11122, con nota di M. ORLANDO	257	Agricoltura e foreste - Comunità economica europea - Indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante attestazione non veritiera in ordine ai requisiti del terreno richiesti per l'ammissione al beneficio - Elemento psicologico della colpa - Sussistenza - Errore di fatto sulle caratteristiche del terreno, dovuto a mancato controllo - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ.</i> 4 marzo 2005, n. 4790 (M).....	406
Agricoltura e foreste - Proprietà contadina - Agevolazioni fiscali - Requisiti - Certificazione della Provincia - Impugnazione - Competenza delle Commissioni tributarie - Ragioni. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II</i> 5 agosto 2004, n. 2605 (M)	268		
Agricoltura e foreste - Uccisione di capi di bestiame da parte di animali protetti o di cani randagi - Legge della Regione Calabria n. 10 del 1998 - Previsione di risarcimento del danno in favore del proprietario da parte dell'amministrazione regionale - Posizione di			

Agricoltura e foreste - Olivicoltura - Alberi da olivo - Abbattimento senza preventiva autorizzazione - Illecito amministrativo - Configurabilità - Autorizzazione tardiva - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. I Civ. 13 aprile 2005, n. 7657 (M)</i>	544	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari e nazionali - Ero-gazione - Diversità di situazione - Conseguenza sulla giurisdizione. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. II 26 febbraio 2005, n. 226 (M)</i>	681
Agricoltura e foreste - Ordinamento amministrativo - Regioni - Regione Calabria - Indennizzi previsti dalla legge regionale n. 3 del 1986 - Danni arrecati da specie protette di animali o da cani randagi o inselvatichiti - Principi informativi della materia - Individua-zione - Principi in tema di responsabilità aquiliana e di onere della prova nel relativo giudizio di risarci-mento - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. I Civ. Sez. 3 aprile 2005, n. 7685 (M)</i>	544	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari e nazionali - Regione Sardegna - Decadenza dell'aiuto - Compe-tenza alla relativa pronuncia - Spetta alla Regione - Delega dell'E.R.S.A.T. - Legittimità. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. II 26 febbraio 2005, n. 226 (M)</i>	681
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - <i>Status</i> di coltivatore diretto - Accertamento autonomo da parte del giudice tributario - Contribuente - Diritto - Sussi-stenza - Potere di certificazione della competente autorità amministrativa - Esercizio - Tutela del diritto all'agevolazione - Preclusione - Esclusione - Coltivatore diretto ai sensi dell'art. 31 della legge n. 590 del 1965 - Qualità - Giudice tributa-rio - Accertamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 28 luglio 2003, n. 11610, con nota di G. DI PAOLO</i>	598	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari e nazionali - Ritiro di terreni dalla produzione - Disciplina applicabile - Quella vigente al momento della domanda. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. II 26 febbraio 2005, n. 226 (M)</i>	681
Agricoltura e foreste - Concimi - Fertilizzanti organici naturali - Spargimento - Regione Puglia - Competen-za della Provincia - Assenza di intervento della Regione e della Provincia - Disciplina comunale - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II 8 febbraio 2005, n. 484, con nota di F. DE LISI</i>	610	Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Di terreno di riforma fondiaria - Erede subentrante nel rap-porto di assegnazione - Requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 230 del 1950 - Momento determinativo - Morte dell'assegnatario e momento della decisione della relati-va controversia - Prova. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 16 novem-bre 2004, n. 21532, con nota di S. CARMIGNANI</i>	709
Agricoltura e foreste - Concimi - Fertilizzanti organici naturali - Spargimento - Regione Puglia - Competen-za della Provincia - Assenza di intervento della Regione e della Provincia - Disciplina comunale - Manifestazione del principio della sussidiarietà - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II 8 febbraio 2005, n. 484, con nota di F. DE LISI</i>	610	AGRITURISMO	
Agricoltura e foreste - Responsabilità civile - Danni al patrimonio zootecnico causati da animali randagi o in via di estinzione - Indennizzo ai sensi della legge della Regione Calabria n. 3 del 1986 (e succ. modifi-che) - Applicabilità delle norme in tema di responsa-bilità extracontrattuale - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 20 aprile 2005, n. 8290 (M)</i>	612	(v. <i>Pubblicità ingannevole</i>)	
Agricoltura e foreste - Zone agricole - Concessione di costruzione - Condizioni necessarie - Accertamento - Discrezionalità del Comune - Esclusione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 1° marzo 2005, n. 22 (M)</i> ...	614	AIUTI COMUNITARI	
Agricoltura e foreste - Sovvenzioni ad agricoltori - Norme comunitarie - Carezza di ragionevole dubbio esegetico - Esclusione dell'obbligo di rinvio alla Corte di giustizia - Limiti - Disapplicazione. <i>Cons. giust. amm. Reg. Siciliana 7 febbraio 2005, n. 101, con nota di S. RIZZOTTI</i>	674	(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Agricoltura e foreste - Responsabilità civile - Proprietà di animali - Legge della Regione Calabria n. 3 del 1986 - Danni al patrimonio zootecnico arrecati da parte di animali protetti o cani randagi - Indennizzo in favore del proprietario - Natura - Responsabilità aquiliana della Regione - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa a controversia decisa dal giudice di pace secondo equità. <i>Cass. Sez. I Civ. 30 aprile 2005, n. 9025 (M)</i>	679	AMBIENTE	
		Ambiente - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Avviso di avvio del procedimento - Necessità - Meccanismi sostitutivi - Ammissibilità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 5 maggio 2004, n. 3780 (M)</i>	64
		Ambiente - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Termine - Riguarda esercizio potere di annullamen-to - Fase della comunicazione - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 5 maggio 2004, n. 3780 (M)</i>	64
		Ambiente - Discarica - Provvedimento di localizzazione - Impugnativa - Interesse a ricorrere - Comune sede della discarica - Ha interesse. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 11 maggio 2004, n. 745 (M)</i>	134
		Ambiente - Rifiuti - Definizione - Art. 1, lett. a), primo comma direttiva n. 75/442 CEE. <i>Corte di giustizia CE, Sez. II 11 novembre 2004, in causa C-457/02, con nota di F. CAROLEO GRIMALDI e A. MAIO</i>	153
		Ambiente - Rifiuti - Nozione - Art. 1, lett. a), primo comma direttiva n. 75/442 CEE - Residui di produ-zione - Riutilizzo. <i>Corte di giustizia CE, Sez. II 11 novembre 2004, in causa C-457/02, con nota di F. CAROLEO GRIMALDI e A. MAIO</i>	153
		Ambiente - Beni ambientali - Tutela - Competenza legi-slativa - Ripartizione fra Stato e Regioni - Criterio. <i>Corte costituzionale 20 dicembre 2002, n. 536, con nota di C. SCHEGGI</i>	159
		Ambiente - Conservazione degli <i>habitat</i> naturali - Diretti-va 92/43/CEE - Flora e fauna selvatiche - Elenco nazionale dei siti atti ad essere individuati quali siti	

di importanza comunitaria - Misure di conservazione. <i>Corte di giustizia C.E., Sez. II 13 gennaio 2005, in causa C-117/03</i> , con nota di F. DI DIO	224	a condizioni di vita non necessarie alla custodia ed allevamento - Fattispecie - Suino tenuto abitualmente legato ad un albero - Maltrattamento - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° luglio 2004, n. 28700</i> , (M)	335
Ambiente - Discarica - Approvazione progetto preliminare - Impugnazione - Esclusione. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 maggio 2004, n. 813</i> (M)	268	(v. anche <i>Agricoltura e foreste, Reati contro la fede pubblica</i>)	
Ambiente - Discarica - Autorizzazione alla realizzazione - Proprietari di immobili siti nella zona - Legittimazione all'impugnazione - Sussiste. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 maggio 2004, n. 813</i> (M)	268	AZIENDA AGRICOLA	
Ambiente - Discarica - Approvazione progetto definitivo - Competenza esclusiva della Provincia. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 maggio 2004, n. 813</i> (M)	268	Azienda agricola - Beni ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 1947 - Richiesta di indennizzo ex legge n. 1064 del 1949 - Definizione del giudizio con giudicato - Successiva domanda di indennizzo per l'avviamento agricolo, ex art. 1 legge n. 98/1994 - Inammissibilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 28 agosto 2004, n. 17207</i> , con nota di S. CARMIGNANI.....	231
Ambiente - Discarica - Approvazione - Impugnazione - Motivi aggiunti - Notificazione - Al domicilio eletto della parte intimata - Ritualità. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 maggio 2004, n. 813</i> (M)	268	BELLEZZE NATURALI	
Ambiente - Discarica - Approvazione del progetto - Termine per l'impugnazione - Termine dimezzato anche per i motivi aggiunti. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 maggio 2004, n. 813</i> (M)	268	Bellezze naturali (protezione delle) - Bosco - Taglio a raso - Vincoli - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 aprile 2003, n. 19633</i> , con nota di F. DI DIO	54
Ambiente - Concessione edilizia - Vincolo diretto a preservare il contesto ambientale - Realizzazione di piscina - Illegittimità - Regioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 11 novembre 2004, n. 12860</i> (M)	408	Bellezze naturali (protezione delle) - Immobili sottoposti a vincoli - Interventi edilizi minori - Procedura di denuncia di inizio attività - Autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen 17 aprile 2004, n. 18304</i> (M)	63
Ambiente - Rifiuti urbani e speciali - Impianti di smaltimento - Valutazione impatto ambientale - Necessità. <i>T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara 1° settembre 2004, n. 772</i> (M).....	408	Bellezze naturali (protezione delle) - Opera realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Offensività - Attitudine dell'opera, secondo valutazione ex ante, a porre in pericolo il bene protetto - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen 17 marzo 2004, n. 12863</i> (M)	63
Ambiente e territorio - Discarica dei rifiuti - Direttiva n. 99/31/CE - Normativa nazionale che prevede norme più rigorose - Compatibilità. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 14 aprile 2005, in causa C-6/03</i> , con nota di F. COSTAMAGNA	498	Bellezze naturali (protezione delle) - Legge quadro sulle aree protette - Interventi all'interno del Parco - Nulla osta dell'Ente Parco - Approvazione del nuovo piano del Parco - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 febbraio 2004, n. 5863</i> , con nota di F. DI DIO	117
Ambiente - Tutela paesaggistica - Valutazione - Giudizio di conformità urbanistica - Esclusione - Eccezione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 21 febbraio 2005, n. 1427</i> , con nota di M. ORLANDO	672	Bellezze naturali - Parchi nazionali - Perimetrazione tabellare al fine del divieto di caccia - Necessità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2003, n. 24786</i> (M)	133
Ambiente - Tutela paesaggistica - Proporzionalità tra dimensione dell'edificato ed area connessa - Valutazione di adeguatezza - Necessità - Carattere discrezionale - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 21 febbraio 2005, n. 1427</i> , con nota di M. ORLANDO	672	Bellezze naturali (protezione delle) - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 - Esecuzione di opere in difetto di autorizzazione - Nozione di opere - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 aprile 2003, n. 19790</i> (M)	133
Ambiente - Tutela paesaggistica - Imposizione vincolo paesaggistico - Successive violazioni del vincolo - Compromissione dell'area - Finalità di tutela - Persistono. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 21 febbraio 2005, n. 1427</i> , con nota di M. ORLANDO	672	Bellezze naturali (protezione delle) - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione assente - Profili urbanistici - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 agosto 2003, n. 33296</i> , con nota di F. DI DIO	190
Ambiente - Tutela paesaggistica - Piano territoriale paesistico - Efficacia - Fin dall'adozione e pubblicazione del piano - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 21 febbraio 2005, n. 1427</i> , con nota di M. ORLANDO	672	Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Reato di cui all'art. 163 del decreto n. 490 del 1999 - Natura di reato formale di pericolo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 2004, n. 16713</i> (M)	200
(v. anche <i>Sanità pubblica</i>)		Bellezze naturali (protezione delle) - Zone sottoposte a vincolo - Territorio coperto da bosco - Totale estirpazione ed aratura del terreno - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. 490 del 1999 - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 agosto 2004, n. 35689</i> , con nota di L. ABRAMI	327
ANIMALI			
Animali - Maltrattamenti - Comportamento di incrudelimento verso animale da allevamento - Sottoposizione			

Bellezze naturali (protezione delle) - Taglio del bosco - Taglio a raso e non colturale - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 aprile 2004, n. 18695</i> , con nota di A. ABRAMI	400	Caccia - Esercizio venatorio - Nozione - Effettiva cattura o uccisione di selvaggina - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 aprile 2003, n. 18088 (M)</i>	133
Bellezze naturali (protezione delle) - Aree naturali protette - Individuazione - Zona di protezione speciale - Vi rientra. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 novembre 2003, n. 44409 (c.c.)</i> , con commento di F. Di Dio	404	Caccia - Sanzioni - Confisca - Patteggiamento - Fucile non contraffatto o alterato - Confisca per violazioni della l. 11 febbraio 1992, n. 157 - Possibilità - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 febbraio 2003, n. 9208 (c.c.) (M)</i>	133
Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Zone di protezione speciale - Istituzione - Competenza dello Stato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 novembre 2003, n. 44409 (c.c.)</i> , con commento di F. Di Dio	404	Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio - Termini - Finalità. <i>Corte costituzionale 20 dicembre 2002, n. 536</i> , con nota di C. SCHEGGI	159
Bellezze naturali (protezione delle) - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 - Esecuzione di opere - Nozione di opere - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 maggio 2004, n. 23980 (c.c.) (M)</i>	407	Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio - Termini - Termine finale - Sardegna - Estensione <i>ex lege</i> regionale n. 5 del 2002 - Incostituzionalità. <i>Corte costituzionale 20 dicembre 2002, n. 536</i> , con nota di C. SCHEGGI	159
Bellezze naturali (protezione delle) - Territorio coperto da bosco - Nozione - Taglio a raso senza autorizzazione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° aprile 2003, n. 15177</i> , con nota di F. Di Dio	532	Caccia e pesca - Caccia - Agenti di vigilanza - Potere di sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Legittimità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2003, n. 12360 (M)</i>	267
Bellezze naturali (protezione delle) - Interventi nell'alveo di un fiume - Preventiva autorizzazione - Necessità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2004, n. 26110</i> , con nota di L. TALDONE	600	Caccia e pesca - Caccia - Volatili - Cattura - Determinazione del numero - Carattere discrezionale - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 gennaio 2004, n. 7638 (M)</i>	336
Bellezze naturali (protezione delle) - Beni tutelati per legge - Operatività <i>ipso iure</i> del vincolo - Applicazione del principio relativamente ai territori coperti da foreste e boschi - Mancata conoscenza dello specifico divieto di inedificabilità - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 maggio 2004, n. 23865</i> , con nota di L. ABRAMI	604	Caccia e pesca - Caccia - Volatili - Richiami vivi - Cattura - Uso delle reti - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 gennaio 2004, n. 7638 (M)</i>	336
Bellezze naturali (protezione delle) - Territorio montano - Ampliamento delle piste da sci senza nulla osta ambientale - Reato contravvenzionale. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 maggio 2004, n. 21022 (M)</i>	613	Caccia e pesca - Caccia - Volatili - Cattura - Uso delle reti - Determinazione del numero - Limite di pochi esemplari. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 gennaio 2004, n. 7638 (M)</i>	336
Bellezze naturali (protezione delle) - Allargamento o modificazione di una strada - In zona vincolata - Autorizzazione paesistica - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 agosto 2004, n. 33186 (M)</i>	613	Caccia e pesca - Caccia - Esercizio - Limitazione all'esercizio - Divieto di sparare da autoveicoli, natanti e areomobili - Contravvenzione - Attività di caccia - Nozione. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 maggio 2004, n. 22785 (M)</i>	407
Bellezze naturali (protezione delle) - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Modificazione dell'assetto del territorio - Autorizzazione - Necessità - Attività sottratte al regime autorizzatorio - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2004, n. 43875 (c.c.) (M)</i>	680	Caccia e pesca - Caccia - Piano faunistico-venatorio - Contenuto discrezionale - Capriolo - Meccanismi alternativi di riduzione dei capi cacciabili - Legittimità. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 6 settembre 2004, n. 1342 (M)</i>	408
		Caccia e pesca - Caccia - Tutela dei caprioli - Piani di abbattimento - Legittimità. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 6 settembre 2004, n. 1342 (M)</i>	408
		Caccia e pesca - Caccia - Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione - Obbligo di effettuare la contestazione immediata - Limitazione alle contestazioni in materia di circolazione stradale - Violazioni di diversa natura - Notificazione del verbale di accertamento nei termini di legge - Sufficienza. <i>Cass. Sez. I Civ. 14 marzo 2005, n. 5509 (M)</i>	544
		Caccia e pesca - Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Vietati - Mezzi ausiliari all'esercizio della caccia impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna - Liceità - Divieto di utilizzo di alcuni mezzi diretti all'abbattimento della fauna - Utilizzo di un furetto senza museruola in violazione della legislazione regionale - Integra il reato di cui all'art. 30, lett. b)	
BOSCHI E FORESTE			
(v. <i>Agricoltura e foreste, Bellezze naturali</i>)			
CACCIA E PESCA			
Caccia e pesca - Caccia - All'interno di un'area naturale protetta - Su un esemplare non cacciabile - In mancanza di abilitazione - Ipotesi di reato di furto venatorio - Ammissibilità - Non esclusione in via assoluta. <i>Cass. Sez. IV Pen. 11 agosto 2004, n. 34352</i> , con nota di F. Di Dio	114		

legge n. 157 del 1992. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 settembre 2004, n. 37881 (M)</i>	545
Caccia e pesca - Pesca - Arresto della pesca - Concessione del premio - Regione Sardegna - Requisiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 24 febbraio 2005, n. 686 (M)</i>	546
Caccia e pesca - Pesca - Arresto della pesca - Concessione di premio - Regione Sardegna - Contrasto con normativa comunitaria - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 24 febbraio 2005, n. 686 (M)</i>	546
Caccia e pesca - Pesca - Arresto della pesca - Concessione di premio - Regione Sardegna - Contrasto con artt. 3, 16, 35 e 41 Cost. - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 24 febbraio 2005, n. 686 (M)</i>	546
Caccia e pesca - Caccia - Piano faunistico-venatorio - Zone riservate ad addestramento di cani - Abbattimento di volatili - Estensione del periodo di sparo - Illegittimità. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 6 settembre 2004, n. 1342 (M)</i>	546
Caccia e pesca - Caccia - Piano venatorio - Zone rocciose di nidificazione - Tutela - Limite di sole sei specie avicole - Illegittimità. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 6 settembre 2004, n. 1342 (M)</i>	546
Caccia e pesca - Caccia - Fauna particolarmente protetta - Detenzione illegale - Irrogazione sanzione pecuniaria e sanzione accessoria - Impugnazione - Competenza dell'A.G.O. <i>T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Sez. Trento 25 novembre 2004, n. 388 (M)</i>	614
(v. anche <i>Bellezze naturali</i>)	
CAVE E TORBIERE	
Cave e torbiere - Attività di cava all'interno dei parchi - Umbria - Art. 5 legge regionale n. 2/2000 - Incostituzionalità. <i>Corte costituzionale 18 marzo 2005, n. 108, con nota di M. FABRIZIO</i>	299
Cave e torbiere - Cave - Ubicate in zone sottoposte a vincoli - Coltivate al momento del vincolo - Domanda di prosecuzione - Sufficienza - Esclusione - Autorizzazione paesaggistica - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 ottobre 2004, n. 38707 (c.c.) (M)</i>	613
COMPETENZA CIVILE	
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere - Sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito - Riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente - Istanza di regolamento di competenza successivamente proposta contro la sentenza dichiarativa dell'incompetenza - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 15 febbraio 2005, n. 2972, con nota redazionale</i>	305
COMPETENZA E GIURISDIZIONE	
Competenza e giurisdizione - Strade e autostrade - Riapertura strade vicinali - Controversie - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Fattispecie. <i>T.A.R. Umbria 21 settembre 2004, n. 545, con nota di A.R. STOLFI</i>	676

COMUNITÀ EUROPEA

Comunità europea - Agricoltura - Regolamento CEE n. 797/85 - Indennità compensativa - Spettanza anche all'imprenditore agricolo titolare di pensione di vecchiaia - Limiti. <i>Cass. Sez. I Civ. 15 luglio 2004, n. 13103, con nota redazionale</i>	93
Comunità europea - Politica comunitaria dell'ambiente - Principio di proporzionalità - Misure nazionali di protezione rafforzata <i>ex art. 176 CE</i> - Valutazione - Stati membri - Competenza - Condizioni. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 14 aprile 2005, in causa C-6/03, con nota di F. COSTAMAGNA</i>	498
Comunità europea - Ravvicinamento delle legislazioni - Integratori alimentari - Direttiva 2002/46/CE - Divieto di commercializzazione di prodotti non conformi alla direttiva - Validità - Fondamento normativo - Art. 95 CE - Artt. 28 CE e 30 CE - Regolamento (CE) n. 3285/94 - Principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di parità di trattamento - Diritto alla proprietà - Libertà di svolgere un'attività economica - Obbligo di motivazione. <i>Corte di giustizia CE (Grande Sezione) 12 luglio 2005, in cause riunite C-154/04 e C-155/04, con nota di L. COSTATO</i>	641

(v. anche *Agricoltura e foreste, Ambiente*)**CONCIMI**(v. *Agricoltura e foreste, Produzione, commercio e consumo*)**CONCORSI ED ESAMI**

Concorsi ed esami - Titolo di studio richiesto - Equipolenza (tra laurea in scienze agrarie e quella in scienze agrarie tropicali e subtropicali) - Solo se prevista da legge. <i>T.A.R. Campania, Sez. IV 19 luglio 2004, n. 10492 (M)</i>	268
---	-----

CONSORZI

Consorzi - Contributi consortili - Consorzi di miglioramento fondiario - Obblighi di contribuzione - Presupposti. <i>Cass. Sez. I Civ. 8 settembre 2004, n. 18079 (M)</i>	266
Consorzi - Di bonifica - Contributi a favore dei consorzi di bonifica - Carattere tributario della relativa obbligazione - Conseguenze - Domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il primo gennaio 2002 (data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 448 del 2001) - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Devoluzione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 23 maggio 2005, n. 10703 ord. (M)</i>	612
Consorzi - Consorzi per la manutenzione di strade e servizi in comune - Disciplina applicabile - Rinuncia del singolo consorziato al diritto sui beni in comune - Esonero dall'obbligo di concorso nelle spese - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 10 gennaio 2005, n. 286, con nota di R. TRIOLA</i>	656
Consorzi - Consorzio sviluppo industriale - Natura pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Finalità - Dotazione di infrastrutture ad aree per successiva vendita ad imprese. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. II 12 febbraio 2005, n. 25 (M)</i>	681

CONTRATTI AGRARI

In genere

- Contratti agrari - Accordi in deroga alle norme vigenti - Autonomia assistita - Violazione di norme inderogabili - Nullità - Denuncia in cassazione - Condizioni. *Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2004, n. 10488*, con nota di V. PAPOTTO 27
- Contratti agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri. *Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2004, n. 10488*, con nota di V. PAPOTTO 27
- Contratti agrari - Comodato gratuito di casa di abitazione con capannone per uso stalla - Domanda di rilascio - Uso da parte del convenuto di appezzamento di terreno al di fuori degli accordi contrattuali - Esclusione della competenza della Sezione specializzata agraria. *Trib. Lucera, Sez. Apricena 19 maggio 2004, n. 55*, con nota di D. BELLANTUNO 123
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione - Procedimenti possessori - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 5 agosto 2004, n. 15022 (M)* 132
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Eccezione di incompetenza del giudice adito con domanda di rilascio di un bene immobile - Devoluzione della causa alla Sezione specializzata indicata dalla parte - Fondatezza *prima facie* dell'eccezione - Conseguenza - Configurabilità - Condizioni. *Cass. Sez. III Civ. 11 novembre 2004, n. 21429 (ord.) (M)* 198
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione - Proposizione - Introduzione del relativo giudizio - Proposizione di successiva ed analoga domanda in altro giudizio - Nuovo tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 10 marzo 2005, n. 5322*, con nota redazionale 228
- Contratti agrari - Competenza e giurisdizione - Sezione specializzata - Domanda di risarcimento del danno da ritardo nella restituzione di fondo rustico - Competenza funzionale ed inderogabile - Rapporto agrario già cessato - Irrilevanza - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 10 agosto 2004, n. 15480 (ord.)*, con nota redazionale 237
- Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - Famiglia coltivatrice - Mancata designazione di un rappresentante - Conseguenze in tema di disdetta e di tentativo obbligatorio di conciliazione. *Cass. Sez. III Civ. 13 luglio 2004, n. 12903*, con nota redazionale 239
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. *Cass. Sez. III Civ. 6 ottobre 2004, n. 19945 (ord.) (M)* 266
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda di rilascio di un fondo detenuto senza titolo - Esperimento del tentativo di conciliazione *ex art. 46* legge n. 203 del 1982 - Necessità - Esclusione - Incompetenza per materia dichiarata dal giudice adito - Riassunzione del giudizio dinanzi alla Sezione specializzata agraria - Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 15 febbraio 2005, n. 2972*, con nota redazionale 305
- Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - Controversie aventi ad oggetto contratti agrari - Litisconsorzio necessario tra tutti i membri della famiglia - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti di uno solo dei componenti del gruppo - Legittimazione del componente non citato o non intervenuto a proporre opposizione di terzo - Configurabilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 5 dicembre 2003, n. 18655*, con commento di A. GRASSO 318
- Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - Contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra concedente e concessionario - Concessionario fornente il fondo a disposizione dell'impresa familiare - Sopravvenienza della legge n. 203 del 1982 - Conseguenze - Ingresso della famiglia coltivatrice nel contratto, in luogo del concessionario. *Cass. Sez. III Civ. 5 dicembre 2003, n. 18655*, con commento di A. GRASSO 318
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie assoggettate - Determinazione - Criteri. *Cass. Sez. III Civ. 12 gennaio 2005, n. 447 (ord.) (M)* 333
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. *Cass. Sez. III Civ. 12 gennaio 2005, n. 447 (ord.) (M)* 333
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. *Cass. Sez. III Civ. 12 gennaio 2005, n. 447 (ord.) (M)* 333
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Norme applicabili - Rito del lavoro - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 183 c.p.c. - Esclusione - Necessità di compiere, nel giudizio davanti alle Sezioni specializzate agrarie, gli adempimenti in esso indicati - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 28 gennaio 2004, n. 1572*, con nota di A. TOMMASINI 388
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Onere relativo - A carico dell'attore e a carico del convenuto proponente domanda riconvenzionale - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Estensione al convenuto proponente una mera eccezione - Esclusione - Conseguenze in tema di verifica della sussistenza dell'onere del convenuto di previo esperimento del tentativo di conciliazione - Accertamento della configurabilità nelle difese del convenuto di una domanda riconvenzionale - Necessità - Elemento distintivo della eccezione rispetto alla domanda riconvenzionale. *Cass. Sez. III Civ. 16 marzo 2005, n. 5683 (M)* 406
- Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - Rapporti in corso - Art. 53 legge n. 203 del 1982 - Applicabilità anche ai rapporti originati da titolo nullo ma protratti nel tempo per volontà delle parti - Condizioni. *Cass. Sez. III Civ. 11 gennaio 2005, n. 364*, con nota di A. ORLANDO 504
- Contratti agrari - Controversie agrarie - Mancato esperimento del tentativo di conciliazione - Improcedibi-

lità - Rilevabilità <i>ex officio</i> non oltre l'udienza di discussione. <i>Trib. Foggia, Sez. spec. agr. 28 febbraio 2005, n. 265</i> , con nota di O. CINQUETTI	540	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Contratto ad esecuzione continuata o periodica - Domanda di risoluzione - Esonero dal pagamento del corrispettivo maturatosi in corso di giudizio - Esclusione - Fattispecie in tema di affitto agrario - Omesso pagamento dei canoni maturati in corso di giudizio - Rilevanza ai fini dell'accertamento della sussistenza e della gravità dell'inadempimento. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 ottobre 2004, n. 19948 (M)</i>	198
Contratti agrari - Rinunce e transazioni senza assistenza delle organizzazioni di categoria - Annullabilità e non nullità. <i>Trib. Foggia, Sez. spec. agr. 28 febbraio 2005, n. 265</i> , con nota di O. CINQUETTI	540	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - Prova scritta - Necessità - Estensione alla indicata qualità del conduttore - Adozione di espressione di diverso tenore - Ammissibilità - Condizioni - Omissione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 luglio 2004, n. 12903</i> , con nota redazionale	239
Contratti agrari - Convenzione annullabile - Convalida per <i>facta concludentia</i> - Ammissibilità. <i>Trib. Foggia, Sez. spec. agr. 28 febbraio 2005, n. 265</i> , con nota di O. CINQUETTI	540	Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Gravità dell'inadempimento - Criteri di valutazione <i>ex art. 5 legge n. 203 del 1982</i> - Offerta da parte del conduttore di una somma nel termine per la purgazione della mora - Mancata accettazione - Disaccordo sulla misura del canone dovuto - Domanda di risoluzione del contratto - Onere del giudice di verificare <i>incidenter tantum</i> ed eventualmente anche <i>ex officio</i> l'entità del debito del conduttore per canoni non corrisposti e di accertare alla stregua della somma offerta e della relativa svalutazione ed interessi la persistenza della mora - Sussistenza - Ammissibilità di ulteriori valutazioni - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 giugno 2003, n. 10012</i> , con nota redazionale	246
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione - Procedimenti possessori - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 31 maggio 2005, n. 11573 (M)</i>	679	Contratti agrari - Affitto - Famiglia coltivatrice - Mancata designazione di un rappresentante - Conseguenze in tema di disdetta e di tentativo obbligatorio di conciliazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 marzo 2005, n. 5689</i> , con nota di I. CIMATTI	303
Affitto		Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Regime - Sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale - Sopravvivenza - Esclusione - Contratti conclusi prima o dopo il 1988 - Irrelevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 dicembre 2004, n. 2356</i> , con nota di N. RAUSEO ..	306
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione - Art. 14, secondo comma, ultimo periodo legge 203/1982 - Illegittimità. <i>Corte costituzionale 28 ottobre 2004, n. 215</i> , con nota di N. RAUSEO	23	Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Tabelle - Illegittimità costituzionale - Declaratoria - Conseguenze - Canoni ultralegali - In assenza di una valida convenzione in deroga - Diritto alla ripetizione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 dicembre 2004, n. 2356</i> , con nota di N. RAUSEO	306
Contratti agrari - Affitto - Canone - Determinazione - Art. 3 legge 567/62 - Illegittimità - Questione già decisa. <i>Corte costituzionale 28 ottobre 2004, n. 215</i> , con nota di N. RAUSEO	23	Contratti agrari - Affitto - Richiesta di rilascio del concedente <i>ex art. 700 c.p.c.</i> - Preventivo tentativo di conciliazione <i>ex art. 46 legge 203/82</i> - Non necessità. <i>Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 3 luglio 2004 (ord.)</i> , con nota di D. BELLANTUONO	329
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Deroga pattizia a norme inderogabili <i>ex art. 45 legge n. 203 del 1982</i> - Corresponsione di buona entrata - Ammissibilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2004, n. 10493</i> , con nota di I. CIMATTI	25	Contratti agrari - Affitto - Contratto in deroga <i>ex art. 45 legge 203/82</i> - Scadenza e mancato rilascio da parte dell'affittuario - Richiesta del concedente di provvedimento di rilascio <i>ex art. 700 c.p.c.</i> - Sussistenza. <i>Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 3 luglio 2004 (ord.)</i> , con nota di D. BELLANTUONO	329
Contratti agrari - Affitto - Canone equo - Determinazione - Tabelle <i>ex art. 9 legge 203/82</i> - Illegittimità - Sentenza n. 318/2002 Corte cost. - Riviviscenza legge n. 567/62 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 dicembre 2004, n. 23628</i> , con nota di O. CINQUETTI	90	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Renovazione tacita - Disdetta - Forme e termini - Comunicazioni mediante lettera raccomandata - Esecuzione da parte del mandatario inca-	
Contratti agrari - Affitto - Cessazione del rapporto - Renovazione <i>ex art. 1597 c.c.</i> - Mera detenzione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2004, n. 5949</i> , con nota di A. DE SIMONE	94		
Contratti agrari - Affitto - Cessazione del rapporto - Renovazione <i>ex art. 1597 del c.c.</i> - Mera detenzione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2004, n. 5949</i> , con nota di A. DE SIMONE	94		
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Accordi in deroga - Validità - Presupposti - Assistenza dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni professionali - Necessità - Possibilità che gli stessi provengano da una stessa organizzazione professionale - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 dicembre 2003, n. 18654</i> , con nota di G. MURGIDA	175		
Contratti agrari - Affitto - Attività connesse - Destinazione agrituristica del fondo concesso in affitto - Qualificazione giuridica del contratto. <i>Trib. Catania, Sez. spec. agr. 21 giugno 2002</i> , con nota di A. PAVONE	194		

ricato verbalmente dal locatore - Idoneità. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 marzo 2005, n. 5695</i> , con nota di I. CIMATTI	371	esigibile - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 luglio 2004, n. 13444</i> , con nota di A. GRASSO	509
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Disdetta - Erronea indicazione del concedente - Effetti - Rinnovazione del rapporto. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 marzo 2005, n. 5695</i> , con nota di I. CIMATTI	371	Contratti agrari - Affitto - Risoluzione per morosità - Esistenza di crediti contrapposti in favore del conduttore - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Mera difesa. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 luglio 2004, n. 13444</i> , con nota di A. GRASSO	509
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Rinnovazione tacita - Disdetta - Forme e termini - Comunicazioni mediante lettera raccomandata - Esecuzione da parte del mandatario incaricato verbalmente dal locatore - Idoneità. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 marzo 2005, n. 5684</i> , con nota di I. CIMATTI	371	Contratti agrari - Affitto - Canone legale - <i>Vacatio legis</i> a seguito della sentenza n. 318/102 della Corte costituzionale - Sussistenza. <i>Trib. Foggia, Sez. spec. agr. 28 febbraio 2005, n. 265</i> , con nota di O. CINQUETTI	540
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Miglioramenti apportati senza il consenso del concedente in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, abrogativa dell'art. 1651 c.c. - Diritto dell'affittuario all'indennità - Sussistenza - Miglioramenti successivi - Procedura di legittimazione di cui agli artt. 11 legge n. 11 del 1971 e 16 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 maggio 2004, n. 10030</i> , con nota di M. MEGHA	378	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Diritti dell'affittuario - Rinunce e transazioni - Applicabilità dell'art. 23, commi 1 e 2 della legge n. 203 del 1982 - Ininfluenza - Applicabilità dell'art. 58 legge n. 203 del 1982 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 gennaio 2005, n. 370</i> , con nota di A. ORLANDO.....	582
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Gravità dell'inadempimento - Criteri di valutazione - Valutazione di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 gennaio 2004, n. 1572</i> , con nota di A. TOMMASINI	388	Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Accordi in deroga - Durata di cinque anni del contratto d'affitto - Limiti al potere di migliorare il fondo. <i>Trib. Verona, Sez. spec. agr. 24 novembre 2004, n. 309</i> , con nota di I. GRENDENE	608
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Impugnazione della rinuncia o transazione - Configurabilità di un grave inadempimento - Esclusione - Facoltà prevista della legge - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 gennaio 2004, n. 1572</i> , con nota di A. TOMMASINI	388	Contratti agrari - Affitto - Canone - Determinazione - Incostituzionalità - Rideterminazione. <i>Trib. Mantova, Sez. spec. agr. 9 giugno 2004, n. 607</i> , con nota di G. SASSO	669
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - Cessione del contratto - Legittimità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 gennaio 2005, n. 364</i> , con nota di A. ORLANDO	504	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Riscatto forzoso della quota di fondo rustico spettante a componente non più coltivatore della famiglia coltivatrice - Presupposto del consolidamento dell'impresa in dimensioni efficienti - Individuazione - Applicazione in via analogica dell'art. 31 della legge n. 203 del 1982 - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 febbraio 2005, n. 2049</i> , con nota di S. CARMIGNANI	690
Contratti agrari - Affitto - Morosità - Risoluzione del contratto - Esclusione - Esistenza di canoni pagati in eccedenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 novembre 2004, n. 21282</i> , con nota di A. GRASSO	509	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Riscatto forzoso della quota di fondo rustico spettante al componente non più coltivatore della famiglia coltivatrice - Procedimento <i>ex artt. 2 e ss. legge n. 607 del 1966</i> - Fase sommaria - Natura giurisdizionale - Ordinanza conclusiva - Carattere decisorio ed idoneità al passaggio in giudicato - Statuizione sulle spese - Necessità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 febbraio 2005, n. 2049</i> , con nota di S. CARMIGNANI	690
Contratti agrari - Affitto - Canoni pagati in eccedenza - Azione di ripetizione dell'indebitto - Interessi - Decorrenza dalla domanda giudiziale. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 novembre 2004, n. 21282</i> , con nota di A. GRASSO	509	Contratti associativi	
Contratti agrari - Affitto - Morosità - Esclusione - Esistenza di un controcredito in favore del conduttore - Credito nascente da un rapporto diverso dall'affitto - Irrilevanza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 luglio 2004, n. 13444</i> , con nota di A. GRASSO	509	Contratti agrari - Contratti associativi - Art. 18 della legge n. 11 del 1971 - Applicabilità ai soli contratti misti o atipici - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2004, n. 5949</i> , con nota di A. DE SIMONE	94
Contratti agrari - Affitto - Morosità - Esclusione - Esistenza di un controcredito in favore del conduttore - Liquido ed		Contratti agrari - Contratti associativi - Art. 25 della legge n. 203 del 1982 - Contratti atipici - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2004, n. 5949</i> , con nota di A. DE SIMONE	94
		Contratti agrari - Colonia - Parziaria - Diritto alla restituzione delle quote, degli utili o del loro equivalente pecuniario, indebitamente acquisiti nella ripartizione - Termine di decadenza - Decadenza <i>ex art. 4 legge n. 756 del 1964</i> - Prescrizione ordinaria decennale -	

Coesistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2003, n. 16228</i> , con nota di A. ORLANDO	100
Contratti agrari - Colonia - <i>Ad meliorandum</i> - Clausole contrattuali speciali - Interpretazione - Criteri temporali. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2003, n. 16228</i> , con nota di A. ORLANDO	100
Contratti agrari - Colonia - <i>Ad meliorandum</i> - Differenze con la colonia parziaria - Conseguenza in tema di applicazione del patto generale di colonia parziaria per la Provincia di Catania del 26 aprile 1935. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2003, n. 16228</i> , con nota di A. ORLANDO	100
Contratti agrari - Colonia - <i>Ad meliorandum</i> - Colonia migliorataria - Nozioni rispettive. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2003, n. 16228</i> , con nota di A. ORLANDO ..	100
Contratti agrari - Mezzadria - Trasformazione in affitto - Onere della prova - Richiesta del coltivatore - Lettera raccomandata - Necessità - Prova orale - Inammissibilità - Cessazione del contratto - Rinnovazione tacita - Non sussiste. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 novembre 2004, n. 21871</i> , con nota di S. CARMIGNANI.....	585
Contratti agrari - Mezzadria - Trasformazione in affitto - Richiesta del coltivatore - Lettera raccomandata - Necessità - Prova orale - Inammissibilità - Cessazione del contratto - Rinnovazione tacita - Non sussiste. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 novembre 2004, n. 21870</i> , con nota di S. CARMIGNANI.....	585
Miglioramenti	
Contratti agrari - Miglioramenti - Eseguiti tra il 1971 e il 1976 - Indennità al conduttore - Condizioni - Onere della prova - Contenuto. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2004, n. 5949</i> , con nota di A. DE SIMONE	94
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Diritto all'indennizzo - Presupposti - Prova - Onere - Soggetto gravato - Affittuario - Contestazioni da parte del concedente - Natura di eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 marzo 2005, n. 5322</i> , con nota redazionale.....	228
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Esecuzione miglioramenti, da parte del conduttore, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge - Inadempimento contrattuale - Arricchimento ingiustificato del concedente - Non configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 marzo 2005, n. 5689</i> , con nota di I. CIMATTI	303

COOPERAZIONE

Cooperazione - Cooperative agricole - Credito per la vendita dei prodotti - Carattere privilegiato <i>ex art. 2751 bis, n. 5 bis c.c.</i> - Procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 59 del 1992 - Estensione - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 25 febbraio 2004, n. 3744</i> , con nota di A. GRASSO	35
--	----

CREDITO

Credito - Credito agrario - Provvidenze previste dal d.l. n. 367 del 1990, conv. nella legge n. 31 del 1991 - Dirit-
--

to soggettivo alla provvidenze creditizie - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 marzo 2005, n. 5636</i> , con nota di A. GRASSO.....	575
Credito - Credito agrario - Sospensione delle procedure esecutive - Limiti temporali - Clausola risolutiva espressa - Efficacia. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 marzo 2005, n. 5636</i> , con nota di A. GRASSO	575

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Fattispecie - Vendita di carne - Tentativo - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 luglio 2004, n. 1592 (M) ..</i>	267
--	-----

(v. anche *Produzione, commercio e consumo*)**EDILIZIA E URBANISTICA**

Edilizia e urbanistica - Zonizzazione - Destinazione agricola - Preclusione all'edificazione - Esclusione - Realizzazione di pertinenze di edificio residenziale - Possibilità. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 novembre 2003, n. 1588 (M)</i>	134
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Diniego - Domanda risarcimento danni - Inammissibilità - Ragioni. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 novembre 2003, n. 1588 (M)</i>	134
Edilizia e urbanistica - Nuove disposizioni di cui al d.p.r. n. 380 del 23001 - Momento di entrata in vigore - Individuazione - Attuale vigenza delle disposizioni di cui alla legge n. 47 del 1985 - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 marzo 2003, n. 14452 (M)</i>	407
Edilizia e urbanistica - Prescrizioni e vincoli - Prescrizione vincolativa anche per successivi proprietari - Destinazione a giardino - Mutamento della destinazione - Esclusione - Fattispecie. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 11 novembre 2004, n. 12860 (M)</i>	408
Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Edificazione in zona agricola - Mutamento destinazione d'uso - Possibilità - Condizioni. <i>T.A.R. Veneto, Sez. II 7 ottobre 2004, n. 3600 (M)</i>	408
Edilizia e urbanistica - Edificazione in zona agricola - Mutamento di destinazione - Autorizzazione comunale - Carattere discrezionale - Esclusione. <i>T.A.R. Veneto, Sez. II 7 ottobre 2004, n. 3600 (M)</i>	408
Edilizia e urbanistica - Piano regolatore generale - Scelte urbanistiche - Destinazione di aree - Discrezionalità - Sussiste - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 31 gennaio 2005, n. 259 (M)</i>	546
Edilizia e urbanistica - Piano regolatore generale - Scelte urbanistiche - Destinazione di aree - Verde agricolo - Logicità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 31 gennaio 2005, n. 259 (M)</i>	546
Edilizia e urbanistica - Destinazione di zona - Vincolo di verde pubblico - Concessione di costruzione - Possibilità - Condizioni - Domanda di sanatoria - Ammissibilità. <i>T.A.R. Puglia, Sez. III 20 novembre 2004, n. 5390 (M) ..</i>	614

EQUO CANONE(v. *Contratti agrari*)**ESPROPRIAZIONE P.P.U.**

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Indennità aggiuntiva *ex art.* 17 legge n. 865/1971 - Soggetti beneficiari - Imprenditore agricolo individuale e società commerciale di capitali o di persone - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza. *Cass. Sez. I Civ. 19 febbraio 2003, n. 2477*, con nota di D. CASALE..... 43

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Cessione volontaria *ex art.* 12 legge n. 865/1971 e accordo sull'indennità *ex artt.* 26 e ss. legge n. 2359/1865 - Nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, dell'oggetto o dei motivi - Ipotizzabilità - Esclusione - Illiceità o contrarietà a norme imperative della sola indennità concordata, per violazione dei criteri di legge - Ipotizzabilità - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 9 luglio 2003, n. 10789*, con nota di M. SCOLLO 107

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Suolo qualificato come edificabile - Indennità aggiuntive per soprassuolo - Configurabilità - Esclusione - Acquiescenza dell'espropriato alla qualificazione del suolo come edificabile - Ricorso per cassazione concernente il *quantum* delle indennità aggiuntive - Ammissibilità - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 27 febbraio 2004, n. 3977*, con nota di D. SALAMENA 168

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Suoli agricoli - Essenze arboree - Rilevanza autonoma ai fini di compenso aggiuntivo - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 9 marzo 2004, n. 4732*, con nota di D. SALAMENA 168

Espropriazione p.p.u. - Trentino-Alto Adige - Province - Trento - Espropriazione in aree non edificabili - Legge provinciale Trento n. 6 del 1993 - Determinazione dell'indennità - Aree agricole - Criterio del valore delle colture - Manufatti - Considerazione - Necessità. *Cass. Sez. I Civ. 6 settembre 2004, n. 17958 (M)*..... 266

Espropriazione p.p.u. - Espropriazioni speciali - Espropriazioni parziali - Espropriazione parziale di suolo non edificabile - Calcolo dell'incremento dell'indennità corrispondente alla perdita di valore del suolo residuo - Incremento del valore agricolo di una percentuale pari a quella di riduzione del valore venale - Legittimità. *Cass. Sez. I Civ. 8 settembre 2004, n. 18050 (M)*..... 266

Espropriazione p.p.u. - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Cessione volontaria di area edificabile - Determinazione del prezzo, salvo conguaglio, nella misura del triplo dell'indennità provvisoria di espropriazione correlata al valore agricolo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 385 del 1980 - Diritto del cedente alla differenza tra indennizzo espropriativo per area edificabile e somma già ricevuta - Sussistenza - Diritto del cedente a trattenere, sulla somma già ricevuta, la parte di essa riferibile alla qualità di coltivatore diretto - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 18 agosto 2004, n. 16082*, con nota di A. CIMELLARO e P. TAMBURINI 374

Espropriazione p.p.u. - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Cessione volontaria con determinazione del prezzo, salvo conguaglio - Maggior importo dovuto al cedente - Interessi - Decorrenza - Dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983. *Cass. Sez. I Civ. 18 agosto 2004, n. 16082*, con nota di A. CIMELLARO e P. TAMBURINI 374

ETICHETTATURA(v. *Produzione, commercio e consumo*)**IMPOSTE E TASSE**

Imposte e tasse - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Acquisto da parte di società di persone o di capitali diverse dalle cooperative - Applicabilità dell'aliquota ridotta *ex art.* 1 *bis* della tariffa allegato A, del d.p.r. n. 634 del 1972 - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 12 ottobre 2004, n. 15665*, con nota redazionale 24

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Agevolazioni per l'agricoltura - Territori montani - Trasferimento di fondi rustici - Agevolazioni *ex art.* 9, co.2 d.p.r. n. 601 del 1971 - Applicazione - Condizione - Qualità di coltivatore diretto dell'acquirente - Nozione - Utilizzazione di forza lavoro estranea al nucleo familiare - Ammissibilità - Limiti. *Cass. Sez. V Civ. 26 settembre 2003, n. 14294*, con nota di A. ORLANDO 41

Imposte e tasse - ICI - Esenzione - Immobili utilizzati da cooperative agricole per la trasformazione e l'alienazione dei prodotti - Requisito della ruralità - Sussistenza. *Comun. trib. reg. Veneto, Sez. Verona 9 luglio 2003, n. 54*, con nota di G. DI PAOLO 60

Imposte e tasse - INVIM - Imponibile - Conferimento di azienda agricola, contestualmente alla costituzione della società conferitaria - Disciplina di favore *ex art.* 2 del d.l. n. 90 del 1990 - Applicabilità - Condizioni - Esecuzione del conferimento entro il 31 dicembre 1991 - Accertamento - Riferimento alla data di omologazione dell'atto costitutivo della società conferitaria - Necessità. *Cass. Sez. V Civ. 23 giugno 2003, n. 9921 (M)* 62

Imposte e tasse - Imposta di registro - Tariffa - Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condizioni - Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - Prova dell'avvenuta acquisizione - Produzione - Termine - Natura perentoria - Configurabilità - Superamento del termine - Azione della finanza - Termine triennale di decadenza - Decorrenza. *Cass. Sez. V Civ. 27 marzo 2003, n. 4626*, con nota redazionale..... 113

Imposte e tasse - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Acquisto da parte di società di persone o di capitali diverse dalle cooperative - Applicabilità dell'aliquota ridotta *ex art.* 1 *bis* della tariffa, allegato A del d.p.r. n. 634 del 1972 - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 12 agosto 2004, n. 15665*, con nota redazionale 271

Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Plusvalenze patrimoniali -

Società esercente attività agricola - Cessione di terreni - Corrispettivo - Plusvalenza - Reddito d'impresa - Formazione - Reddito agrario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 10 settembre 2004, n. 18311</i> , con nota redazionale.....	373	Sindaco - Sussiste. <i>T.A.R. Basilicata 19 marzo 2004, n. 231 (M)</i>	134
Imposte e tasse - Unione europea - Sesta direttiva IVA, art. 25 - Regime comune forfettario applicabile ai produttori agricoli - Nozione di «prestazioni di servizi agricoli». <i>Corte di giustizia CE, Sez. III 26 maggio 2005, in causa C-43/04</i> , con nota di D. BELLANTUONO	471	Inquinamento - Scarichi industriali - Autorizzazione - Competenza della Provincia - Sussiste. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. II 12 febbraio 2005, n. 25 (M)</i> ..	681
Imposte e tasse - Unione europea - Sesta direttiva IVA, art. 25, n. 2, quinto trattino - Regime forfettario per i produttori agricoli - Affitto di aree venatorie nell'ambito di un'azienda forestale - Non costituisce prestazione di servizi agricoli. <i>Corte di giustizia CE, Sez. III 26 maggio 2005, in causa C-43/04</i> , con nota di D. BELLANTUONO	471	(v. anche <i>Sanità pubblica</i>)	
IMPUGNAZIONI CIVILI		LAVORO	
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Giudice di rinvio - Mancata decisione su questione dichiarata assorbita dalla sentenza della Corte di cassazione e riproposta - Omessa pronuncia - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2004, n. 10493</i> , con nota di I. CIMATTI	25	Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Nuove assunzioni - Obbligo di comunicazione agli uffici di collocamento - Disciplina <i>ex art. 9 bis</i> d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996 - Sanzione per la inosservanza del predetto obbligo da parte del datore di lavoro - Lavoro agricolo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Lav. 20 agosto 2004, n. 16387</i> , con nota di A. FONTANA.....	518
INCENDIO		Lavoro - Lavoro subordinato - Emolumenti spettanti al lavoratore - Fallimento del datore di lavoro - Pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi per gli impiegati (e i dirigenti) del settore agricolo - Obbligazione dell'apposito Fondo di garanzia istituito presso l'INPS - Esclusione - Fondamento - Disparità di trattamento rispetto agli operai - Configurabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 8 marzo 2004, n. 4677</i> , con nota di C. GATTA	596
Incendio - Discrimine tra il delitto previsto dall'art. 423 c.p. e quello punito dall'art. 424 c.p. - Elemento psicologico - Dolo generico sotteso alle condotte sanzionante dall'art. 423 c.p. - Dolo specifico previsto dall'art. 424 c.p. - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Pen. 13 luglio 2003, n. 25781 (M)</i>	63	Lavoro - Lavoro agricolo - Obbligo di comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 9 <i>bis</i> del d.l. n. 510 del 1996 - Ritardo nella comunicazione - Violazione amministrativa - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. Lav. 22 marzo 2005, n. 6126</i> , con nota di A. FONTANA.....	652
INQUINAMENTO		Lavoro - Violazione delle norme sul collocamento - Annullamento d'ufficio degli atti amministrativi concernenti l'assunzione di lavoratori in violazione degli obblighi previsti dall'art. 9 <i>quater</i> , comma quarto, del d.l. n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, in legge n. 608 del 1996 - Effetti - Sanzionabilità. <i>Cass. Sez. Lav. 10 marzo 2005, n. 5227</i> , con nota di A. FONTANA	652
Inquinamento - Inquinamento acustico - Ordine di contenere le emissioni di rumore - Impugnativa - Legittimazione a ricorrere - Destinatario dell'ordine - È legittimato. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. II 31 maggio 2004, n. 931 (M)</i>	64	Lavoro - Lavoro agricolo - Violazione delle norme sul collocamento - Obbligo di comunicazione dell'assunzione a diversi soggetti - Art. 9 <i>quater</i> , d.l. n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, in legge n. 608 del 1996 - Violazione dell'obbligo di consegna di una di dette copie «esemplari» al lavoratore all'atto della sua assunzione - Sanzionabilità. <i>Cass. Sez. Lav. 10 marzo 2005, n. 5225</i> , con nota di A. FONTANA	652
Inquinamento - Inquinamento acustico - Ordine di contenere le emissioni di rumore - Partecipazione del privato al procedimento - Esclusione. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. II 31 maggio 2004, n. 931 (M)</i>	64	MINIMA UNITÀ COLTURALE	
Inquinamento - Inquinamento acustico - Ordine di contenere le emissioni di rumore - Necessità di contraddittorio - Esclusione. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. II 31 maggio 2004, n. 931 (M)</i>	64	(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Inquinamento - Inquinamento acustico - Ordine di cessazione di attività rumorose - Necessità di contestazione e contraddittorio - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Basilicata 19 maggio 2004, n. 231 (M)</i>	134	PESCA	
Inquinamento - Inquinamento acustico - Diffida ad adottare sistemi di insonorizzazione - Destinatario - Locatario dell'immobile che ospita fonte del rumore - Legittimità. <i>T.A.R. Basilicata 19 maggio 2004, n. 231 (M)</i>	134	(v. <i>Caccia e pesca</i>)	
Inquinamento - Inquinamento acustico - Ordine di cessazione di attività rumorose - Potere di ordinanza del		PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA	
		(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	

PRELAZIONE E RISCATTO

- Prelazione e riscatto - Acquirente di fondo rustico - Azione di risarcimento dei danni conseguenti all'esercizio della prelazione - Onere probatorio - Contenuto - Presupposti per la configurabilità del diritto di prelazione. *Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 2003, n. 18236*, con nota di B. RONCHI 38
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Esercizio del diritto - Effetti - Subentro nel contratto preliminare - Esclusione - Nascita di un nuovo rapporto obbligatorio - Sussistenza - Rifiuto di stipulazione del contratto definitivo - Rimedi - Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre - Ammissibilità. *Corte d'app. Catania, Sez. II 9 marzo 2002, n. 175*, con nota di G. L. NIGRO 56
- Prelazione e riscatto - Accertamento con sentenza - Termine per il pagamento del prezzo - Decorrenza - Sospensione per richiesta di mutuo agevolato - Decorrenza. *Cass. Sez. III Civ. 19 maggio 2004, n. 9473*, con nota di V. PAPOTTO 166
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Terreni destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica - Esclusione - Spazi complementari ai terreni con destinazione edilizia, industriale o turistica - Diritto di prelazione - Sussistenza - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 28 ottobre 2004, n. 20909 (M)* 198
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Qualifica di coltivatore diretto - Attualità della qualifica in riferimento al momento in cui il riscatto viene esercitato - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 9 giugno 2004, n. 10972*, con nota di G. Busetto 241
- Prelazione e riscatto - Fondi con destinazione in parte agricola ed in parte edificatoria - Esercizio del diritto con riferimento all'intero fondo - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 28 ottobre 2004, n. 20909*, con nota di I. CIMATTI 514
- Prelazione e riscatto - Diritto - Spettanza al coltivatore diretto del fondo - Condizioni dell'azione *ex art. 8 della legge n. 590 del 1965* - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Conseguenze. *Cass. Sez. III Civ. 28 ottobre 2004, n. 20909*, con nota di I. CIMATTI 514
- Prelazione e riscatto - Esercizio del diritto di prelazione al fine di rivendere il fondo ad un terzo - Contratto di acquisto e atto di rivendita - Collegamento negoziale in frode alla legge - Nullità di entrambi i contratti. *Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2004, n. 14000*, con nota di G. MORSILLO 593
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Sentenza di retratto agrario - Natura di sentenza di accertamento - Litisconsorzio necessario con proprietario del fondo - Esclusione - Conseguenze. *Cass. Sez. III Civ. 27 aprile 2005, n. 8776 (M)* 679

PREVIDENZA SOCIALE

- Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Dirigenti cooperative agricole - Disciplina speciale prevedente la possibilità di iscrizione all'INPDAI con relativa contribuzione secondo le modalità e gli importi previsti per i dirigenti industriali - Alternatività della contribuzione INPDAI rispetto alla sola contribuzione INPS e

non a quella ENPAIA - Esclusione. *Cass. Sez. Lav. 8 aprile 2004, n. 6923*, con nota di C. GATTA 30

Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Condizioni - Rischio elettivo - Esclusione - Fattispecie in tema di violazione di norme fondamentali del codice della strada. *Cass. Sez. Lav. 18 marzo 2004, n. 5525*, con nota di A. FONTANA 32

Previdenza sociale - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - Di malattia - Braccianti agricoli - Calcolo dell'indennità - Disciplina *ex art. 3 legge n. 457 del 1972* - Interpretazione autentica *ex art. 45 legge n. 144 del 1999* - Riferimento ai livelli retributivi medi dell'anno precedente - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. *Cass. Sez. Lav. 9 luglio 2004, n. 12778 (M)* 62

Previdenza sociale - Assicurazione contro la disoccupazione - Indennità di disoccupazione - Lavoratori agricoli - Calcolo dell'indennità - Riferimento alle giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge n. 322 del 1963 - Ambito di applicazione. *Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2003, n. 8908*, con nota di C. GATTA ... 112

Previdenza sociale - Assicurazioni sociali - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia - Regolarizzazione della posizione contributiva *ex art. 13 legge n. 1338 del 1962* per la parte non coperta da contributi prescritti - Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1995 - Portata - Soggetti abilitati alla regolarizzazione - Familiari coadiuvanti in impresa coltivatrice diretta - Inclusione - Sussistenza della prova documentale del rapporto di lavoro e testimoniale della sua durata - Impossibilità di determinazione della retribuzione per la peculiarità della fattispecie dell'*art. 2140 c.c.* nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia - Prova della retribuzione *ex art. 13, comma quinto, della legge n. 1338 del 1962* - Presupposto della costituzione della rendita - Configurabilità - Esclusione - Determinazione della riserva matematica per il periodo anteriore alla entrata in vigore della disciplina *ex legge n. 233 del 1990* - Criteri. *Cass. Sez. Lav. 18 agosto 2004, n. 16147 (M)* ... 132

Previdenza sociale - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Previdenza marinara - Lavoratori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne - Assoggettamento al criterio del parametro contributivo minimo settimanale *ex art. 7 legge n. 638 del 1983* - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. Lav. 20 luglio 2004, n. 13473 (M)* 199

Previdenza sociale - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Contributi giornalieri versati o accreditati in favore di soggetti donne e giovani negli anni anteriori al 1975 in misura inferiore a 156 - Disciplina *ex art. 17 legge n. 160 del 1975* - Coefficiente di adeguamento - Finalità - Abrogazione per effetto della legge n. 233 del 1990 - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Fondamento. *Cass. Sez. Lav. 13 novembre 2003, n. 17153 (M)* 199

Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Compartecipanti familiari - Diritto all'iscrizione - Presupposti - Prova della sussistenza del rapporto di lavoro - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 10 novembre 2003, n. 16865*, con nota di C. GATTA 243

Previdenza sociale - Lavoratori agricoli - Somme dovute dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare - Natura previdenziale - Norma che ne prevedeva l'impignorabilità assoluta - Dichiarazione di incostituzionalità con sent. n. 506 del 2002 della Corte cost. - Pignorabilità, nei limiti del quinto, della parte eccedente l'importo necessario per assicurare al titolare «mezzi adeguati alle esigenze di vita» ex art. 38, secondo comma, Cost. - Individuazione - Parametro di riferimento - Importo assegno sociale ex art. 3, c. 6 e 7, legge n. 335 del 1995 - Fattispecie. <i>Trib. Ragusa, Sez. Vittoria 20 aprile 2004, n. 75</i> , con nota di C. GATTA	254	Previdenza sociale - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità - Coltivatori diretti - Entrata in vigore della l. 27 dicembre 1997, n. 449 - Effetti - Lavoratori in possesso di contribuzioni nelle due diverse gestioni del lavoro autonomo e lavoro dipendente - Disciplina applicabile - Riferimento alla gestione erogante la prestazione - Necessità - Iscrizione al momento del pensionamento presso differente gestione - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 14 maggio 2003, n. 7481</i> , con nota di C. GATTA.	520
Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Rapporto assicurativo - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Sussistenza - Sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 - Inammissibilità - Abrogazione implicita ex art. 148 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. Lav. 28 agosto 2004, n. 17239 (M)</i>	333	Previdenza sociale - Procedimento per le controversie previdenziali (disposizioni particolari) - Prova - Verbali degli organi amministrativi - Controversie in tema di prestazioni previdenziali per i lavoratori subordinati in agricoltura - Iscrizione negli elenchi di cui al r.d. n. 1949 del 1940 - Valore probatorio - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 29 luglio 2004, n. 14437 (M)</i> ..	544
Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Braccianti agricoli - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Iscrizione negli appositi elenchi - Valore della iscrizione quale mezzo di prova dello svolgimento di attività lavorativa subordinata - Limiti. <i>Cass. Sez. Lav. 15 gennaio 2004, n. 506 (M)</i>	334	Previdenza sociale - Prestazioni erogate dall'INPS (indennità di disoccupazione agricola) - Azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto - Termine di decadenza c.d. sostanziale - Decorrenza. <i>Cass. Sez. Lav. 18 agosto 2004, n. 16138 (M)</i>	612
Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Iscrizione negli appositi elenchi - Valore probatorio - Limiti - Generica contestazione - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 23 agosto 2004, n. 16585 (M)</i>	334	Previdenza sociale - Prestazioni temporanee - Indennità giornaliera di malattia - Operai agricoli a tempo determinato - Calcolo dell'indennità - Disciplina ex art. 3 legge n. 457 del 1972 - Interpretazione autentica ex art. 45 legge n. 144 del 1999 - Riferimento ai livelli medi dell'anno precedente - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. Lav. 8 giugno 2004, n. 10838</i> , con nota di C. GATTA	658
Previdenza sociale - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni economiche - Indennità giornaliera di malattia - Bracciante agricolo - Diritto all'indennità - Presupposto - Iscrizione nell'elenco nominativo annuale o trimestrale anteriore alla malattia - Difetto di pubblicazione dell'elenco - Prova del numero minimo di giornate lavorative - Mezzo - Certificato ex art. 4, quarto comma, d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 - Rilevanza. <i>Cass. Sez. Lav. 21 luglio 2004, n. 13553 (M)</i>	334	Previdenza sociale - Prestazioni temporanee - Indennità giornaliera di disoccupazione - Operai agricoli a tempo determinato - Calcolo dell'indennità - Disciplina ex art. 3 legge n. 457 del 1972 - Interpretazione autentica ex art. 45 legge n. 144 del 1999 - Riferimento ai livelli retributivi medi dell'anno precedente - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 18 giugno 2004, n. 11427</i> , con nota di C. GATTA	658
Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Rapporto assicurativo - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione o cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 22, primo comma, legge n. 83 del 1970 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - Non fondatezza. <i>Corte costituzionale 10 maggio 2005, n. 192</i> , con nota di C. GATTA	367	PROCEDIMENTI SOMMARI	
Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - In genere - Riscossione - Ruoli esattoriali - Applicabilità. <i>Cass. Sez. Lav. 16 agosto 2004, n. 15930 (M)</i>	406	Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Competenza - Crediti nascenti da rapporti agrari - Ingiunzione di pagamento - Emissione - Giudice competente. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 agosto 2004, n. 15022 (M)</i>	132
Previdenza sociale - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità - Disciplina posta dall'art. 59, commi 6 e 8, legge n. 449 del 1997 - Decorrenza della pensione - Determinazione - Maturazione dei requisiti prima del 1° gennaio 1998 - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 14 maggio 2003, n. 11668</i> , con nota di C. GATTA	520	PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO	
		Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vendita di carni contaminate da salmonella - Reato di cui all'art. 5, lett. d), l. 283 del 1962 - Configurabilità - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 aprile 2004, n. 15998 (M)</i>	63
		Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Violazione delle norme relative a dette operazioni - Utilizzabilità nel giudizio penale - Criteri - Fattispecie in tema di alimenti con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 aprile 2003, n. 18317 (M)</i>	133
		Produzione, commercio e consumo - Concimi e concimaie - Disciplina dei fertilizzanti, di cui alla legge n. 748 del 1984 - Sanzioni amministrative - Illecito ex art. 12 della legge stessa - Configurabilità - Estremi -	

Detenzione di concimi già confezionati - Sufficienza - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 27 agosto 2004, n. 17133</i> , con nota redazionale	166	con composizioni e valori difformi da quelli prescritti - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 settembre 2004, n. 36056 (M)</i>	335
Produzione, commercio e consumo - Concimi - Legge n. 748 del 1984 - Uso, sulla confezione del prodotto, del termine «superstallatico», per contraddistinguere un ammendante - Violazione dell'art. 12 della legge citata, con applicazione della relativa sanzione amministrativa - Configurabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 8 agosto 2003, n. 11974</i> , con nota redazionale	182	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Soggetti responsabili - Individuazione - Soggetti che comunque concorrono alla immissione sul mercato dei prodotti alimentari - Vi rientrano. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 giugno 2004, n. 27284 (M)</i>	407
Produzione, commercio e consumo - Vendita prodotti alimentari senza indicazione del termine minimo di conservazione - Violazione amministrativa ex art. 3 d.lgs. n. 109 del 1992 - Ratio della disciplina - Richiamo a Corte cost. n. 401 del 1992 - Conseguenze - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Competenza - Giudice di pace - Sussistenza. <i>Cass. Sez. II Civ. 29 novembre 2004, n. 22389 (ord.) (M)</i>	198	Produzione, commercio e consumo - Prodotti agroalimentari - Prodotti biologici - Metodo di produzione - Indicazioni - Normativa comunitaria - Art. 2 reg. n. 2092/91. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 14 luglio 2005, in causa C-135/03</i> , con nota di S. MASINI	466
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Analisi su campioni - Avvisi - Necessità per le sole sostanze deteriorabili. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 ottobre 2003, n. 37949 (M)</i>	200	Produzione, commercio e consumo - Prodotti agroalimentari - Prodotti biologici - Metodo di produzione - Normativa comunitaria - Art. 2 reg. n. 2092/91 - Indicazione. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 14 luglio 2005, in causa C-135/03</i> , con nota di S. MASINI	466
Produzione, commercio e consumo - Alimenti e bevande - Confezione di acqua minerale - Art. 5, lett. d) l. 30 aprile 1963, n. 283 - Provvedimento di archiviazione - Legittimazione del consumatore ad impugnare con ricorso per cassazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 maggio 2003, n. 23495</i> , con nota di M. MAZZI	247	Produzione, commercio e consumo - Prodotti agroalimentari - Prodotti biologici - Metodo di produzione - Normativa comunitaria - Art. 2 reg. n. 2092/91 - Indicazione. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 14 luglio 2005, in causa C-107/04</i> , con nota di S. MASINI	466
Produzione, commercio e consumo - Concorrenza - Prodotti alimentari - Olio di oliva - Etichettatura - Marchi - Denominazione di origine protetta - Pubblicità ingannevole - Legittimazione del denunciante - Condizione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 26 giugno 2004, n. 6292</i> , con nota di M. MINELLI	258	Produzione, commercio e consumo - Prodotti agroalimentari - Prodotti biologici - Metodo di produzione - Normativa comunitaria - Art. 2 reg. n. 2092/91 - Indicazione. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 14 luglio 2005, in causa C-107/04</i> , con nota di S. MASINI	466
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Olio di oliva - Etichettatura - Marchi - Denominazioni di origine protetta - Pubblicità ingannevole - Consorzi di tutela - Legittimazione attiva. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 26 giugno 2004, n. 6292</i> , con nota di M. MINELLI	258	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reato previsto dall'art. 5, lett. b) legge n. 283 del 1962 - Detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione - Natura di reato di pericolo presunto. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 gennaio 2004, n. 2649</i> , con nota di A. COVIELLO	524
Produzione, commercio e consumo - Concorrenza - Olio d'oliva - Etichettatura - Marchi - Pubblicità ingannevole - Fattispecie - Idoneità a trarre in inganno il consumatore - Conseguenza. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 26 giugno 2004, n. 6292</i> , con nota di M. MINELLI	258	Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Consegna di mozzarella definita di «bufala campana d.o.p.» prodotta parzialmente con latte bufalino surgelato - Configurabilità del reato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 agosto 2004, n. 34936 (M)</i>	613
Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose - Animali bovini destinati all'alimentazione - Applicazione di marche auricolari non proprie - Contraffazione di sostanze alimentari - Configurabilità - Concorso con i reati di commercio di sostanze alimentari nocive e falso per soppressione - Sussistenza. <i>Cass. Sez. I Pen. 4 maggio 2004, n. 20999 (M)</i>	267	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reato di cui all'art. 5, lett. d) legge n. 283 del 1962 - Prodotti confezionati - Importati dall'estero - Responsabilità dell'importatore - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2005, n. 3712</i> , con nota redazionale	662
Produzione, commercio e consumo - Prodotti ittici - Autorizzazione immediata - Necessità anche per i prodotti dell'acquacoltura - Sussistenza. <i>Cass. Sez. I Civ. 20 settembre 2004, n. 17685</i> , con nota redazionale	312	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Segni distintivi - Attribuzione di contenuti inesistenti - Ingannevolezza. <i>Trib. Torino, Sez. IX Civ. 9 dicembre 2004, n. 36282</i> , con commento di F. ALBISINNI	665
Produzione, commercio e consumo - Frode nell'esercizio del commercio - Tentativo - Detenzione nell'esercizio di attività di vendita all'ingrosso di olio di oliva		Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio - Affini - Segni insuscettibili di costituire oggetto di registrazione - Carattere decettivo del segno - Termine di riferimento - Individuazione del consumatore medio - Criteri - Fattispecie. <i>Trib. Torino, Sez. IX Civ. 9 dicembre 2004, n. 36282</i> , con commento di F. ALBISINNI	665

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchi - Ingannevolezza - Olio di oliva - Origine geografica della materia prima. <i>Trib. Torino, Sez. IX Civ. 9 dicembre 2004, n. 36282</i> , con commento di F. ALBISINNI	665	alberi - Di alto fusto - Distanze per le piantagioni indicate dall'art. 893 c.c. - Rinvio alla disciplina di cui all'art. 892 c.c. - Ambito di applicazione - Distanze stabilite in via generale dai regolamenti comunali - Estensione - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 30 agosto 2004, n. 17400</i> , con nota di I. CIMATTI	229
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Comunicazione sul mercato - Origine geografica della materia prima - Olio di oliva - Origine del prodotto finito. <i>Trib. Torino, Sez. IX Civ. 9 dicembre 2004, n. 36282</i> , con commento di F. ALBISINNI	665	PUBBLICITÀ INGANNEVOLE	
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio registrato - Nullità - Indicazione di origine diversa dall'origine della materia prima. <i>Trib. Torino, Sez. IX Civ. 9 dicembre 2004, n. 36282</i> , con commento di F. ALBISINNI	665	Pubblicità ingannevole - Agriturismo - Messaggi pubblicitari sulle caratteristiche della struttura ricettiva - Inducono a ritenere trattarsi di agriturismo - Contenuti di impatto ingannatorio. <i>Autorità Garante Concorrenza e Mercato 23 febbraio 2005, provv. n. 14101</i> , con nota di S. MASINI	580
Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Genuinità - Nozione - Prodotto con sostanze diverse da quelle previste - Vi rientra. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 2004, n. 38671 (M)</i>	680	REATI CONTRO LA P.A.	
Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Commercio di sostanze alimentari nocive - Pericolo concreto - Necessità - Accertamento - Indagine peritale - Necessità assoluta - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Pen. 20 ottobre 2004, n. 41106 (M)</i>	680	Reati contro la P.A. - Delitti - Dei privati - Violazione di sigilli - Marche auricolari atte ad identificare l'identità di un bovino - Appartenenza al novero dei sigilli di cui all'art. 349 c.p. - Sussistenza - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 gennaio 2004, n. 2636</i> , con nota di A. COVIELLO	250
Produzione, commercio e consumo - Vendita di prodotti con segni mendaci - Luogo di produzione - Affidamento a terzi della materiale produzione - Violazione art. 517 c.p. - Art. 49 comma 4 legge n. 350/2003 - Rapporto - Commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, recante indicazioni di origine di provenienza false o fallaci. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 settembre 2005, n. 34103</i> , con nota di S. MASINI	706	REATI CONTRO IL PATRIMONIO	
		Reati contro il patrimonio - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi - Elemento soggettivo - Dolo generico e dolo specifico. <i>Cass. Sez. II Pen. 12 novembre 2003, n. 43396 (M)</i>	200
		(v. anche <i>Acque</i>)	
		REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	
		Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - False dichiarazioni del privato al veterinario ufficiale sul numero degli animali da sottoporre a visita ispettiva per ottenere un contributo regionale per l'abbattimento di quelli affetti da brucellosi - Integrazione del delitto di cui agli artt. 48 e 479 c.p. <i>Cass. Sez. V Pen. 5 maggio 2004, n. 21083 (M)</i>	545
		(v. anche <i>Animali</i>)	
PROFESSIONI		REGIONE	
Professioni - Dottore agronomo - Esame di Stato di abilitazione - Titolo di studio richiesto - Laurea in scienze agrarie - Equipollenza con laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali - Esclusione. <i>T.A.R. Campania, Sez. IV 19 luglio 2004, n. 10492 (M)</i>	268	Regione - Competenze - Competenza legislativa - Art. 10 l. cost. n. 3 del 2001 - Portata - Incidenza sulla ripartizione di competenza fra Stato e Regione - Fattispecie. <i>Corte costituzionale 20 dicembre 2002, n. 536</i> , con nota di C. SCHEGGI	159
PROPRIETÀ		RICORSO GIURISDIZIONALE	
Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione - Prova - Onere del rivendicante - Ricorso alle risultanze catastali - Ammissibilità - Valore probatorio. <i>Cass. Sez. II Civ. 27 ottobre 2004, n. 20786</i> , con nota di I. CIMATTI	163	Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Circolare amministrativa - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Campania, Sez. IV 19 luglio 2004, n. 10492 (M)</i>	268
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Norme integrative e non del codice civile - Norme di attuazione dei piani territoriali paesaggistici della Regione - Finalità - Natura integrativa del codice civile ed in particolare dell'art. 886 - Configurabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 7 luglio 2003, n. 10709</i> , con nota di A.R. STOLFI	183	RIFIUTI	
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di		(v. <i>Ambiente, Sanità pubblica</i>)	

RIFORMA AGRARIA(v. *Agricoltura e foreste*)**SANITÀ PUBBLICA**

Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Impianto - Autorizzazione - Contenuto. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 giugno 2003, n. 26191</i> , con nota di M. PINNA	52	zione della permanenza - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 gennaio 2004, n. 2662</i> , con nota di L. MURRO	527
Sanità pubblica - Disciplina sui rifiuti - Rifiuto - Nozione - Principi generali - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 aprile 2003, n. 17656 (c.c.) (M)</i>	63	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Responsabilità del titolare di azienda - Fondamento - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 dicembre 2003, n. 47432</i> , con nota di G. BOCCI.....	537
Sanità pubblica - Gestione di rifiuti - Realizzazione o gestione di discarica abusiva - Sentenza di patteggiamento - Confisca dell'area - Proprietà da parte di società - Applicabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 gennaio 2004, n. 299 (M)</i>	200	Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di smaltimento con autorizzazione scaduta - Reato di cui all'art. 51 d.lgs. 22 del 1997 - Sussistenza - Procedura di rinnovo in corso - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 luglio 2004, n. 30351 (M)</i>	545
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Deposito incontrollato - Reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto n. 22 del 1997 - Soggetti attivi - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 marzo 2004, n. 9544 (M)</i>	200	Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Organi di governo locale - Delega di funzioni ai dirigenti amministrativi dei Comuni - Funzione del sindaco - Permanenza dei compiti di programmazione, intervento e controllo - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° luglio 2004, n. 28674 (M)</i>	545
Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Nuove disposizioni di cui alla legge n. 178 del 2002 - Rifiuto - Nozione. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 luglio 2003, n. 32235</i> , con nota di S. NICOLUCCI.....	251	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Reato di realizzazione di discarica non autorizzata - Elementi integrativi - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 giugno 2004, n. 27296 (M)</i>	545
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione di manufatti - Natura di rifiuto - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 ottobre 2003, n. 37508</i> , con nota di S. NICOLUCCI.....	251	Sanità pubblica - Scarti di macellazione - Disciplina applicabile - Normativa generale sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 22 del 1997 - Esclusione - Disposizioni di cui al d.lgs. n. 508 - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 giugno 2004, n. 26851 (c.c.) (M)</i>	613
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione - Natura di rifiuti speciali - Entrata in vigore della legge n. 443 del 2001 - Persistenza della natura di rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 aprile 2003, n. 16012 (M)</i>	267	Sanità pubblica - Inquinamento - Discarica rifiuti - Ordinanza rimozione rifiuti - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità - Limiti. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 18 novembre 2004, n. 1555 (M)</i>	614
Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Stoccaggio provvisorio - Necessità di autorizzazione - Mancanza - Configurabilità del reato di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 marzo 2002, n. 8526 (M)</i>	267	Sanità pubblica - Inquinamento - Discarica rifiuti - Discarica abusiva - Responsabilità del proprietario del fondo - Solo per comportamento doloso o colposo. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 18 novembre 2004, n. 1555 (M)</i>	614
Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Fanghi di depurazione - Disciplina applicabile - Stoccaggio - Differenza con il deposito temporaneo. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 settembre 2004, n. 36061 (M)</i>	335	Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Deposito controllato - Configurabile solo in caso di deposito temporaneo - Difetto di uno dei requisiti previsti dall'art. 6, lett. m), d.lgs. 22 del 1997 - Configurabilità del reato di cui all'art. 51. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 settembre 2004, n. 37879</i> , con nota di C. BRUNELLI.....	663
Sanità pubblica - Inquinamento - Rifiuti - Abbandono incontrollato - Sospensione condizionale della pena - Condizione - Ripristino stato luoghi - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 dicembre 2004, n. 48061</i> , con nota redazionale.....	397	Sanità pubblica - Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata - Differenze - Quantitativo di rifiuti presente - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 settembre 2004, n. 38318 (M)</i>	680
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Materiali provenienti da demolizioni - Natura - Rifiuti speciali - Scarico ripetuto senza autorizzazione - Reato di realizzazione di discarica abusiva - Configurabilità - Elementi. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 settembre 2004, n. 36062 (M)</i>	407	Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva - Concorso con il reato di invasione di terreni o edifici - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. II Pen. 11 ottobre 2004, n. 39672 (M)</i>	680
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Discarica - Concetto di gestione di discarica - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 gennaio 2004, n. 37</i> , con nota di L. MURRO	527	Sanità pubblica - Rifiuti abbandonati - Ordine di smaltimento - Obbligo del proprietario dell'area - Condizioni - Corresponsabilità con l'autore dell'abbandono illecito - Necessità. <i>T.A.R. Campania, Sez. II 7 febbraio 2005, n. 839 (M)</i>	681
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Reato di discarica abusiva - Natura di reato permanente - Momento di cessa-		Sanità pubblica - Rifiuti - Progetto di discarica - Approvazione Regione Toscana - Deliberazione provin-	

<p>ziale - Efficacia di variazione di strumento urbanistico - Sussiste. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 24 febbraio 2005, n. 296 (M)</i>.....</p>	681	<p>Usi civici - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Terreno di uso civico - Trasferimento - Pretesa nullità - Controversia per il rilascio - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione. <i>Cass. Sez. II Civ. 22 aprile 2005, n. 8489 (M)</i>.....</p>	679
<p>(v. anche <i>Ambiente</i>)</p>		<p>USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE</p>	
<p>SANZIONI AMMINISTRATIVE</p>		<p>Usufrutto, uso e abitazione - Usufrutto - Obblighi dell'usufruttario - Liquidazione dell'amministrazione - Locazioni concluse dall'usufruttario - Impugnabilità per frode in danno del nudo proprietario - Configurabilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 luglio 2003, n. 11561, con nota di R. SAJJA</i>.....</p>	320
<p>Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore - Misura minima del fatto - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie relative ad assunzione diretta di lavoratore da parte di coltivatore diretto. <i>Cass. Sez. Lav. 23 agosto 2003, n. 12391, con nota di C. GATTA</i>.....</p>	105	<p>Usufrutto, uso e abitazione - Usufrutto - Obblighi dell'usufruttario - Liquidazione dell'amministrazione - Locazioni concluse dall'usufruttario - Contratto di affitto di fondo rustico - Cessazione dell'usufrutto - Opponibilità al proprietario - Condizioni - Durata dell'affitto - Abrogazione implicita dell'art. 999 c.c. da parte della legge n. 203 del 1982 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 luglio 2003, n. 11561, con nota di R. SAJJA</i>.....</p>	320
<p>Sanzioni amministrative - Sanzioni - Principio di specialità - Concorso di illecito penale e illecito amministrativo - Applicazione della sola sanzione penale - Eccezioni - Normativa regionale o delle Province autonome che prevede il cumulo delle sanzioni - Fattispecie in tema di violazioni in materia di taglio di bosco vincolato in difformità dall'autorizzazione della Comunità montana. <i>Cass. Sez. I Civ. 22 novembre 2004, n. 21967, con nota di A. ABRAMI</i>.....</p>	506	<p>(v. anche <i>Contratti agrari</i>)</p>	
<p>(v. anche <i>Agricoltura e foreste</i>)</p>		<p>VINCOLO PAESAGGISTICO</p>	
<p>USI CIVICI</p>		<p>(v. <i>Bellezze naturali</i>)</p>	
<p>Usi civici - Legittimazione - Commissario per gli usi civici - Competenza - Determinazione del capitale di affrancazione - Competenza del giudice amministrativo - Sussiste. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 16 marzo 2004, n. 186 (M)</i>.....</p>	135	***	
<p>Usi civici - Legittimazione - Determinazione canone di affrancazione - Ricorso alla consulenza dell'ufficio tecnico erariale - Legittimità. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 16 marzo 2004, n. 186 (M)</i>.....</p>	135	<p>MASSIMARIO</p>	
<p>Usi civici - Terreni demaniali - Godimento individuale - Carattere precario - Applicabilità dei contratti agrari - Esclusione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste. <i>T.A.R. Basilicata 15 novembre 2004, n. 759 (M)</i>.....</p>	614	<p>Giurisprudenza civile (a cura di P. MANDRICI) 62, 132, 198, 266, 333, 406, 544, 612, 679</p> <p>Giurisprudenza penale (a cura di P. MAZZA) ...63, 133, 200, 267, 335, 407, 545, 613, 680</p> <p>Giurisprudenza amministrativa (a cura di F. DE LISI) 64, 134, 268, 336, 408, 546, 614, 681</p>	

III - Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2002			LUGLIO		
<i>MARZO</i>			7	Cass. Sez. III Civ. n. 10709	183
4	Cass. Sez. III Pen. n. 8526 (M)	267	9	Comm. reg. Veneto, Sez. Verona n. 54	60
9	Corte d'app. Catania, Sez. II n. 175	56	9	Cass. Sez. I Civ. n. 10789	107
<i>GIUGNO</i>			14	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 10419	124
21	Trib. Catania, Sez. spec. agr.	194	25	Cass. Sez. III Civ. n. 11561	320
<i>DICEMBRE</i>			28	Cass. Sez. V Civ. n. 11610	598
20	Corte costituzionale n. 536	159	29	Cass. Sez. Lav. n. 11668	520
2003			31	Cass. Sez. III Pen. n. 32235	251
<i>GENNAIO</i>			<i>AGOSTO</i>		
8	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 1670	127	6	Cass. Sez. V. n. 11858	42
<i>FEBBRAIO</i>			6	Cass. Sez. III Pen. n. 33296	190
19	Cass. Sez. I Civ. n. 2477	43	8	Cass. Sez. I Civ. n. 11974	182
27	Cass. Sez. III Pen. n. 9208 (M)	133	11	Cass. Sez. IV Pen. n. 34352	114
<i>MARZO</i>			23	Cass. Sez. Lav. n. 12391	105
17	Cass. Sez. III Pen. n. 12360 (M)	267	<i>SETTEMBRE</i>		
20	Cass. Sez. III Pen. n. 12863 (M)	63	17	Cass. Sez. III Civ. n. 13668	179
27	Cass. Sez. V Civ. n. 4626	113	26	Cass. Sez. V. Civ. n. 14294	41
28	Cass. Sez. III Pen. n. 14452 (M)	407	<i>OTTOBRE</i>		
<i>APRILE</i>			2	Cass. Sez. III Pen. n. 37508	251
1	Cass. Sez. III Pen. n. 15177	532	7	Cass. Sez. III Pen. n. 37949 (M)	200
7	Cass. Sez. III Pen. n. 15998 (M)	63	29	Cass. Sez. III Civ. n. 16228	100
7	Cass. Sez. III Pen. n. 16012 (M)	267	<i>NOVEMBRE</i>		
13	Cass. Sez. I Civ. n. 7657 (M)	544	10	Cass. Sez. Lav. n. 16865	243
13	Cass. Sez. I Civ. n. 7685 (M)	544	12	Cass. Sez. II Pen. n. 43396 (M)	200
15	Cass. Sez. III Pen. n. 17656 (M)	63	13	Cass. Sez. Lav. n. 17153 (M)	199
16	Cass. Sez. III Pen. n. 18088 (M)	133	22	Cass. Sez. III Pen. n. 44409 (c.c.)	407
17	Cass. Sez. III Pen. n. 18304 (M)	63	25	T.A.R. Liguria, Sez. I n. 1588 (M)	134
17	Cass. Sez. III Pen. n. 18317 (M)	133	28	Cass. Sez. III Civ. n. 18236	38
28	Cass. Sez. III Pen. n. 19633	54	<i>DICEMBRE</i>		
29	Cass. Sez. III Pen. n. 19790 (M)	133	5	Cass. Sez. III Civ. n. 18654	175
<i>MAGGIO</i>			5	Cass. Sez. III Civ. n. 18655	318
14	Cass. Sez. Lav. n. 7481	520	11	Cass. Sez. III Pen. n. 47432	537
30	Cass. Sez. III Pen. n. 23495	247	17	Cass. Sez. III Pen. n. 48076	49
<i>GIUGNO</i>			2004		
4	Cass. Sez. Lav. n. 8908	112	<i>GENNAIO</i>		
6	Cass. Sez. III Pen. n. 24786 (M)	133	8	Cass. Sez. III Pen. n. 37	527
13	Cass. Sez. I Pen. n. 25781 (M)	63	9	Cass. Sez. III Pen. n. 299 (M)	200
18	Cass. Sez. III Pen. n. 26191	52	15	Cass. Sez. Lav. n. 506 (M)	334
23	Cass. Sez. V Civ. n. 9921 (M)	62	20	Cass. Sez. III Pen. n. 985	121
24	Cass. Sez. III Civ. n. 10012	246	22	Cons. Stato, Sez. VI n. 7638 (M)	336
(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.			23	Cass. Sez. Un. Civ. n. 1239	313
			27	Cass. Sez. III Pen. n. 2636	250
			27	Cass. Sez. III Pen. n. 2649	524
			27	Cass. Sez. III Pen. n. 2662	527
			28	Cass. Sez. III Civ. n. 1572	388

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
FEBBRAIO			LUGLIO		
13	Cass. Sez. III Pen. n. 5863	177	1	Cass. Sez. III Pen. n. 28674 (M)	545
15	Cass. Sez. I Civ. n. 3036 (M)	333	1	Cass. Sez. III Pen. n. 28700 (M)	335
25	Cass. Sez. I Civ. n. 3744	35	3	Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. (ord.)	329
25	Cass. Sez. III Pen. n. 8147	187	9	Cass. Sez. Lav. n. 12778 (M)	62
27	Cass. Sez. I Civ. n. 3977	168	13	Cass. Sez. III Civ. n. 12903	239
MARZO			13	Cass. Sez. III Pen. n. 30351 (M)	545
2	Cass. Sez. III Pen. n. 9544 (M)	200	15	Cass. Sez. I Civ. n. 13103	93
8	Cass. Sez. Lav. n. 4677	596	19	T.A.R. Campania, Sez. IV n. 10492 (M)	268
9	Cass. Sez. I Civ. n. 4732	162	20	Cass. Sez. III Civ. n. 13444	509
16	T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I n. 186 (M)	134	20	Cass. Sez. Lav. n. 13473 (M)	199
17	Cass. Sez. Un. Civ. n. 5417	313	21	Cass. Sez. Lav. n. 13553 (M)	334
18	Cass. Sez. Lav. n. 5525	32	22	Cass. Sez. II Civ. n. 13775 (M)	62
24	Cass. Sez. III Pen. n. 14425	185	26	Cass. Sez. III Civ. n. 14000	593
25	Cass. Sez. III Civ. n. 5949	90	29	Cass. Sez. Lav. n. 14437 (M)	545
APRILE			30	Cass. Sez. II Civ. n. 14565 (M)	62
8	Cass. Sez. Lav. n. 6923	31	30	Cass. Sez. II Civ. n. 14577	238
8	Cass. Sez. III Pen. n. 16713 (M)	200	AGOSTO		
8	Cass. Sez. III Pen. n. 16717	606	2	Cass. Sez. III Pen. n. 33186 (M)	613
8	Cass. Sez. III Pen. n. 16720	402	5	Cass. Sez. III Civ. n. 15022 (M)	132
17	Cass. Sez. III Pen. n. 18317 (M)	133	5	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II n. 2605 (M)	268
20	Trib. Ragusa, Sez. Vittoria n. 75	254	10	Cass. Sez. III Civ. n. 15480 (ord.)	237
22	Cass. Sez. III Pen. n. 18695	401	12	Cass. Sez. V Civ. n. 15665	271
28	Cass. Sez. III Pen. n. 19560	398	16	Cass. Sez. Lav. n. 15930 (M)	406
MAGGIO			18	Cass. Sez. I Civ. n. 16082	374
4	Cass. Sez. I Pen. n. 20999 (M)	267	18	Cass. Sez. Lav. n. 16138 (M)	612
4	Cass. Sez. Un. Civ. n. 8430	314	18	Cass. Sez. Lav. n. 16147 (M)	132
4	Cass. Sez. III Pen. n. 20679 (c.c.) (M)	335	20	Cass. Sez. Lav. n. 16387	518
5	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 3780 (M)	64	23	Cass. Sez. Lav. n. 16585 (M)	334
5	Cass. Sez. III Pen. n. 21022 (M)	613	25	Cass. Sez. III Pen. n. 34936 (M)	613
5	Cass. Sez. III Pen. n. 21045 (M)	335	27	Cass. Sez. I Civ. n. 17133	166
5	Cass. Sez. V Pen. n. 21083 (M)	545	28	Cass. Sez. I Civ. n. 17207	231
10	Corte costituzionale n. 192	367	28	Cass. Sez. Lav. n. 17239 (M)	333
11	T.A.R. Liguria, Sez. I n. 745 (M)	134	30	Cass. Sez. II Civ. n. 17400	229
14	Cass. Sez. III Pen. n. 22785 (M)	407	31	Cass. Sez. III Pen. n. 35689	327
19	T.A.R. Basilicata n. 330	64	SETTEMBRE		
19	Trib. Liguria, Sez. Apricena n. 55	123	1	T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara n. 772 (M)	408
19	T.A.R. Basilicata n. 231 (M)	134	2	Cass. Sez. I Civ. n. 17685	312
19	Cass. Sez. III Civ. n. 9473	166	6	Cass. Sez. I Civ. n. 17958 (M)	266
25	T.A.R. Liguria, Sez. I n. 813 (M)	268	6	T.A.R. Liguria, Sez. II n. 1342 (M)	408
25	Cass. Sez. III Civ. n. 10030	378	6	T.A.R. Liguria, Sez. II n. 1342 (M)	546
25	Cass. Sez. III Pen. n. 23865	604	8	Cass. Sez. I Civ. n. 18050 (M)	266
26	Cass. Sez. Pen. n. 23980 (c.c.) (M)	407	8	Cass. Sez. I Civ. n. 18060 (M)	199
31	T.A.R. Piemonte, Sez. II n. 931 (M)	64	8	Cass. Sez. I Civ. n. 18079 (M)	266
GIUGNO			8	Cass. Sez. III Pen. n. 36056 (M)	335
1	Cass. Sez. III Civ. n. 10488	27	8	Cass. Sez. III Pen. n. 36061 (M)	335
1	Cass. Sez. III Civ. n. 10493	25	8	Cass. Sez. III Pen. n. 36062 (M)	407
8	Cass. Sez. Lav. n. 10838	658	9	Corte di giustizia CE in causa C-383/02	480
9	Cass. Sez. III Civ. n. 10972	241	10	Cass. Sez. V Civ. n. 18311	373
9	Trib. Mantova, Sez. spec. agr. n. 607	669	21	T.A.R. Umbria n. 545	676
10	Cass. Sez. III Pen. n. 26110	600	24	Cass. Sez. III Pen. n. 37879	663
15	Cass. Sez. III Pen. n. 26851 (M)	613	24	Cass. Sez. III Pen. n. 37881 (M)	545
17	Cass. Sez. III Pen. n. 27284 (M)	407	29	Cass. Sez. III Pen. n. 38318 (M)	680
17	Cass. Sez. III Pen. n. 27296 (M)	545	OTTOBRE		
18	Cass. Sez. Lav. n. 11427	658	1	Cass. Sez. III Pen. n. 38671 (M)	680
25	Cass. Sez. I Pen. n. 28584	328	4	Cass. Sez. III Pen. n. 38707 (M)	613
26	T.A.R. Lazio, Sez. I n. 6292	258	6	Cass. Sez. III Civ. n. 19945 (ord.)	266
			6	Cass. Sez. III Civ. n. 19948 (M)	198
			7	Corte di giustizia CE in causa C-103/02	263
			7	T.A.R. Veneto, Sez. II n. 3600 (M)	408

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
11	Cass. Sez. III Pen. n. 39672 (M)	680	FEBBRAIO		
12	Cass. Sez. V Civ. n. 15665	24	2	Cass. Sez. III Civ. n. 2049	709
15	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 11122	257	3	Cass. Sez. III Pen. n. 3712	662
20	Cass. Sez. I Pen. n. 41106 (M)	680	7	Cons. giust. Reg. Siciliana n. 101	674
22	Cass. Sez. II Civ. n. 20602	164	7	T.A.R. Campania, Sez. II n. 839 (M)	681
27	Cass. Sez. III Civ. n. 20786	163	8	T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II n. 484	610
28	Corte costituzionale n. 215	23	12	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. II n. 25 (M)	681
28	Cass. Sez. III Pen. n. 20909	514	15	Cass. Sez. III Civ. n. 2972	305
NOVEMBRE			21	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 1427	672
8	Cass. Sez. III Civ. n. 21282	509	23	Autorità Garante Conc. e Mercato, provv. n. 14101...	580
10	Cass. Sez. III Pen. n. 43875 (c.c.) (M)	680	24	Cons. Stato, Sez. VI n. 686 (M)	546
11	Corte di giustizia CE in causa C-457/02	129	24	T.A.R. Liguria, Sez. I n. 296 (M)	681
11	Corte di giustizia CE in causa C-457/02	153	26	T.A.R. Sardegna, Sez. II n. 226 (M)	681
11	Cass. Sez. III Civ. n. 21429 (ord.) (M)	198	28	Trib. Foggia, Sez. spec. agr. n. 265	540
11	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>bis</i> n. 12860 (M)	408	MARZO		
15	T.A.R. Basilicata n. 759 (M)	614	1	T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia n. 22 (M)	614
16	Cass. Sez. Un. Civ. n. 21632	709	4	Cass. Sez. I Civ. n. 4790 (M)	406
18	Tribunale primo grado CE in causa T-176/01	264	10	Cass. Sez. III Civ. n. 5322	228
18	Cass. Sez. III Civ. n. 21870	585	10	Cass. Sez. Lav. n. 5225	652
18	Cass. Sez. III Civ. n. 21871	585	10	Cass. Sez. Lav. n. 5227	652
18	T.A.R. Liguria, Sez. I n. 1555 (M)	614	14	Cass. Sez. I Civ. n. 5509 (M)	547
20	T.A.R. Puglia, Sez. III n. 5390 (M)	614	15	Cass. Sez. III Civ. n. 5636	575
22	Cass. Sez. I Civ. n. 21967	506	16	Cass. Sez. III Civ. n. 5683 (M)	406
24	Trib. Verona, Sez. spec. agr. n. 309	608	16	Cass. Sez. III Civ. n. 5689	303
25	Corte di giustizia CE in causa C-447/03	131	16	Cass. Sez. III Civ. n. 5695	371
25	T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Sez. Trento, n. 388 (M)	614	18	Corte costituzionale n. 108	299
29	Cass. Sez. II Civ. n. 22389 (ord.) (M)	198	22	Cass. Sez. Lav. n. 6126	652
DICEMBRE			APRILE		
2	Corte di giustizia CE in causa C-41/02	477	14	Corte di giustizia CE in causa C-6/03	498
9	Trib. Torino, Sez. I Civ. n. 36282	665	20	Cass. Sez. I Civ. n. 8290 (M)	612
14	Cass. Sez. III Pen. n. 48061	397	22	Cass. Sez. II Civ. n. 8489 (M)	679
20	Cass. Sez. III Civ. n. 23506	306	27	Cass. Sez. III Civ. n. 8776 (M)	679
20	Cass. Sez. III Civ. n. 23628	90	30	Cass. Sez. I Civ. n. 9025 (M)	679
2005			MAGGIO		
GENNAIO			23	Cass. Sez. Un. Civ. n. 10703 (M)	612
10	Cass. Sez. I Civ. n. 286	656	26	Corte di giustizia CE in causa C-43/04	471
11	Cass. Sez. III Civ. n. 364	504	31	Cass. Sez. III Civ. n. 11573 (M)	679
11	Cass. Sez. III Civ. n. 370	582	LUGLIO		
12	Cass. Sez. III Civ. n. 447 (ord.) (M)	333	12	Corte di giustizia CE (Grande Sezione) in cause riunite C-154/04 e C-155/04	641
13	Corte di giustizia CE in causa C-117/03	224	14	Corte di giustizia CE in causa C-107/04	466
13	Corte di giustizia CE in causa C-117/03	478	14	Corte di giustizia CE in causa C-135/03	466
25	Cons. Stato, Sez. VI n. 159 (M)	336	SETTEMBRE		
25	Cons. Stato, Sez. VI n. 165 (M)	336	23	Cass. Sez. III Pen. n. 34103	703
27	Corte di giustizia CE in causa C-15/03	479			
27	Corte di giustizia CE in causa C-92/03	479			
31	Cons. Stato, Sez. VI n. 259 (M)	546			

IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

Costituzione

Art. 3	23, 43, 62, 199, 320, 333, 367, 546, 658
Art. 16	546
Art. 24	199
Art. 31	199
Art. 35	306, 546
Art. 36	62, 306, 658
Art. 38	62, 199, 367, 658
Art. 38, comma 2	254
Art. 41	199, 546
Art. 42	23, 43, 42
Art. 44	23
Art. 117	404
Art. 118	610
Art. 177, comma 2	159

Codice civile

Art. 846	165
Art. 847	165
Art. 862	266
Art. 863	266
Art. 872	183
Art. 873	183
Art. 886	183
Art. 892	229
Art. 993	229
Art. 984	163
Art. 999	320
Art. 1104	652
Art. 1118	652
Art. 1159 <i>bis</i>	62, 238
Art. 1343	107
Art. 1344	107
Art. 1345	107
Art. 1346	107
Art. 1399	371
Art. 1406	504
Art. 1418	100, 107
Art. 1453	198, 388
Art. 1455	388
Art. 1470	38
Art. 1489	38
Art. 1494	38
Art. 1499	374
Art. 1591	198, 237
Art. 1597	94, 585
Art. 1602	198
Art. 1618	194
Art. 1628	371
Art. 1651	378
Art. 2033	508
Art. 2043	544, 612, 679
Art. 2113	388, 540, 582
Art. 2126	100, 652
Art. 2140	132
Art. 2141	94
Art. 2164	94

Art. 2257	239, 303
Art. 2266	239, 303
Art. 2558	504
Art. 2697	38, 163, 239, 544, 585, 612
Art. 2727	163
Art. 2729	163
Art. 2751 <i>bis</i>	35
Art. 2909	231
Art. 2932	56
Art. 2946	100
Art. 2967	100

Disp. att. c.p.c.

Art. 148	333
----------	-----

Codice procedura civile

Art. 8	132, 679
Art. 36	406
Art. 38	305
Art. 42	305
Art. 43	305
Art. 45	132, 679
Art. 50	305
Art. 91	709
Art. 102	318
Art. 103	679
Art. 112	514
Art. 115	163, 544
Art. 116	163
Art. 183	388
Art. 324	709
Art. 329	305
Art. 360	27, 168
Art. 365	168
Art. 366	27
Art. 404	318
Art. 409	388
Art. 412 <i>bis</i>	540
Art. 416	406, 509, 540
Art. 418	406
Art. 420	540
Art. 442	544
Art. 637	132
Art. 653	132
Art. 700	329

Codice penale

Art. 40, comma 2	545
Art. 48	545
Art. 56	335
Art. 81	267
Art. 163	397
Art. 240	133
Art. 349	250
Art. 423	63
Art. 424	63

Art. 440	267
Art. 444	267, 680
Art. 479	545
Art. 490	267
Art. 515	335, 613
Art. 516	267
Art. 517	706
Art. 632	200, 680
Art. 633	680
Art. 639	680
Art. 650	328
Art. 674	52
Art. 727	335

Nuovo codice procedura penale

Art. 444	133, 200
Art. 445	133, 200

Preleggi

Art. 14	709
---------------	-----

Codice della strada

Art. 201	544
Art. 202	544

Leggi statali

<i>L. 20 marzo 1856, n. 2248</i>	
Art. 4	328
Art. 5	328
All. E	328
<i>L. 25 giugno 1865, n. 2359</i>	107
Art. 39	168
Art. 40	266
<i>L. 16 giugno 1927, n. 1766</i>	
Art. 9	679
Art. 29	679
Art. 30	679
<i>R.D. 13 dicembre 1933, n. 215</i>	
Art. 54	266
Art. 71	266
<i>R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827</i>	254
<i>L. 6 aprile 1936, n. 1155</i>	
Art. 128	254
<i>R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138</i>	132
<i>R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589</i>	306
<i>R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949</i>	132, 544
Art. 12	243
<i>R.D. 21 giugno 1942, n. 929</i>	
Art. 18	665
<i>L. 17 agosto 1942, n. 1150</i>	347
<i>D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475</i>	
Art. 4	544
<i>Trattato Int.le 10 febbraio 1947</i>	231
<i>D.Lgs.C.P.S 28 novembre 1947, n. 1430</i>	231
<i>L. 12 maggio 1950, n. 230</i>	
Art. 16	?
Art. 18	62

<i>L. 25 novembre 1952, n. 3054</i>	231
<i>L. 6 agosto 1954, n. 604</i>	268
Art. 1	42
Art. 4	598
Art. 7	42
<i>L. 13 marzo 1958, n. 258</i>	199
<i>L. 30 aprile 1962, n. 283</i>	
Art. 5	133, 247, 407, 524
Art. 5, lett. c)	63
Art. 5, lett. d)	63
<i>L. 12 giugno 1962, n. 567</i>	90
Art. 3	23, 306
<i>L. 12 agosto 1962, n. 1338</i>	
Art. 13	132
<i>L. 29 novembre 1962, n. 1655</i>	
Art. 3	30
<i>L. 9 gennaio 1963, n. 9</i>	
Art. 5	199
<i>L. 25 febbraio 1963, n. 327</i>	
Art. 1	100
Art. 2	100
Art. 8	100
<i>L. 2 marzo 1963, n. 320</i>	
Art. 1	132
<i>L. 5 marzo 1963, n. 322</i>	
Art. 1	112
<i>L. 15 settembre 1964, n. 756</i>	
Art. 4	100
Art. 9	100
Art. 12	100
<i>L. 26 maggio 1965, n. 590</i>	268
Art. 8	56, 166, 198, 241, 509, 679, 709
Art. 28	42
Art. 31	598
<i>D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124</i>	
Art. 2	32
<i>L. 22 luglio 1966, n. 606</i>	
Art. 3	239
<i>L. 22 luglio 1966, n. 607</i>	709
Art. 13	100
<i>L. 29 maggio 1967, n. 379</i>	
Art. 4	62
Art. 7	709
<i>L. 12 marzo 1968, n. 334</i>	
Art. 8	243
<i>D.L. 3 febbraio 1970, n. 7</i>	243, 333, 367
<i>L. 11 marzo 1970, n. 83</i>	
Art. 7	243
Art. 10, comma 3	105
Art. 22	333, 367
<i>D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639</i>	
Art. 47	333, 612
<i>L. 22 ottobre 1970, n. 865</i>	
Art. 12	107

<i>L. 11 febbraio 1971, n. 11</i>		<i>L. 24 novembre 1981, n. 689</i>	614
Art. 10	585	Art. 3	105, 406
Art. 11	94, 228, 378, 585	Art. 4	105
Art. 14	94, 228, 585	Art. 9	506
Art. 18	94, 585	Art. 14	544
Art. 21	504	Art. 22 bis	198
Art. 23	27, 175, 388, 582	<i>D.L. 22 dicembre 1981, n. 791</i>	112, 658
Art. 24	585	<i>L. 26 febbraio 1982, n. 54</i>	
Art. 26	132, 198, 333, 679	Art. 14	112, 658
Art. 28	306	<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i>	239
Art. 29	378	Art. 1 320	
<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i>		Art. 4 239,	371
Art. 7 56, 198, 514,	679	Art. 5 388,	509
Art. 8	56	Art. 5, comma 4	246
<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>		Art. 9	90, 306, 669
Art. 12	374	Art. 14, comma 2	23
Art. 16	168, 266	Art. 16	228, 378
Art. 17	43, 374	Art. 21	504
<i>L. 6 dicembre 1971, n. 1034</i>		Art. 25	94, 585
Art. 23 bis	268	Art. 31	709
<i>L. 8 agosto 1972, n. 457</i>		Art. 34	94
Art. 3	62, 658	Art. 37	100
<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634</i>		Art. 41	320
All. A)	24	Art. 45	25, 27, 175, 329, 582, 608
Art. 1, bis	24	Art. 46	228, 239, 246, 305, 329, 406, 582
Art. 6	62	Art. 47	266, 333, 540
<i>L. 9 agosto 1973, n. 508</i>		Art. 48	239, 303, 318, 319, 582
Art. 2	509	Art. 53	319, 504
<i>L. 11 agosto 1973, n. 533</i>		Art. 58	27
Art. 8	333	Art. 62	306
<i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601</i>		<i>L. 30 aprile 1982, n. 283</i>	
Art. 9	41	Art. 5	662
<i>L. 3 giugno 1975, n. 160</i>		Art. 19	662
Art. 7, comma 4	199	<i>L. 29 maggio 1982, n. 297</i>	
<i>L. 30 aprile 1976, n. 386</i>		Art. 2	96
Art. 10	62	<i>D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915</i>	142, 285
<i>L. 10 maggio 1976, n. 346</i>	62	Art. 2, comma 4, n. 3	407
Art. 1	238	<i>L. 11 novembre 1983, n. 638</i>	
Art. 2	238	Art. 7	199
Art. 3	238	<i>L. 15 giugno 1984, n. 240</i>	
<i>L. 21 febbraio 1977, n. 36</i>		Art. 6	30
Art. 2	24	<i>L. 19 ottobre 1984, n. 748</i>	
<i>L. 1° luglio 1977, n. 403</i>		Art. 8	182
Art. 5	124	Art. 9	182
<i>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</i>		Art. 12	166, 182
Art. 82, comma 9	64	<i>L. 28 febbraio 1985, n. 47</i>	63, 613
<i>L. 27 dicembre 1977, n. 968</i>		Art. 25	408
Art. 6	314	Art. 33	614
Art. 26	314	<i>D.L. 27 giugno 1985, n. 312</i>	
<i>L. 8 gennaio 1979, n. 2</i>		Art. 1, <i>sexies</i>	200
Art. 1	166	<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i>	63, 200
<i>L. 24 dicembre 1979, n. 669</i>	112	Art. 1 <i>sexies</i>	680
<i>L. 29 luglio 1980, n. 385</i>		<i>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</i>	
Art. 1	374	Art. 1 113	
<i>L. 23 aprile 1981, n. 155</i>		Art. 14	62
Art. 13	406	Art. 19	113
<i>L. 5 agosto 1981, n. 503</i>	336, 546	Art. 27	62
		Art. 76	113
		<i>L. 8 novembre 1986, n. 752</i>	
		Art. 4	124
		<i>D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i>	
		Art. 24	373

Art. 29	373	Art. 28	133, 267
Art. 31	373	Art. 30	267
Art. 40	373	Art. 30, comma 1, lett. c)	114
Art. 51	373	Art. 30, comma 1, lett. b)	545
Art. 53	373		
Art. 54	373	<i>L. 14 febbraio 1992, n. 185</i>	
Art. 87	373	Art. 4	574
<i>L. 23 dicembre 1986, n. 898</i>		<i>D.M. 9 aprile 1992, n. 9</i>	406
Art. 2 333,	406	<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>	
Art. 3 333,	406	Art. 5 bis	168, 374
Art. 4	406	<i>D.Lgs. 27 luglio 1992, n. 109</i>	
<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i>		Art. 3	198
Art. 25	52	Art. 18	198
<i>L. 14 febbraio 1990, n. 29</i>		<i>L. 8 agosto 1992, n. 359</i>	168, 374
Art. 9	132, 237, 266, 333, 679	<i>D.L. 19 settembre 1992, n. 384</i>	333, 612
<i>D.L. 27 aprile 1990, n. 90</i>		<i>L. 14 novembre 1992, n. 438</i>	
Art. 2	62	Art. 4	333, 612
<i>L. 26 giugno 1990, n. 165</i>	62	<i>D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 4</i>	258, 665
<i>L. 2 agosto 1990, n. 233</i>	132	Art. 18	665
Art. 7	199	<i>D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508</i>	13
<i>L. 7 agosto 1990 n. 241</i>		<i>D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531</i>	
Art. 38, comma 2	134	Art. 3	312
<i>L. 26 novembre 1990, n. 353</i>	132, 679	<i>D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546</i>	
<i>D.L. 6 dicembre 1990, n. 367</i>	575	Art. 2	612
<i>L. 30 gennaio 1991, n. 31</i>		<i>D.L. 20 maggio 1993, n. 149</i>	575
Art. 4	575	<i>L. 19 luglio 1993, n. 237</i>	
<i>D.M. 19 febbraio 1991, n. 63</i>		Art. 2, comma 17 bis	575
Art. 8	406	<i>D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375</i>	
Art. 10	681	Art. 6	243
<i>D.L. 29 marzo 1991, n. 103</i>	333	<i>L. 18 gennaio 1994, n. 44</i>	
<i>L. 1° giugno 1991, n. 166</i>		Art. 1	35
Art. 6	333	<i>L. 29 gennaio 1994, n. 98</i>	
<i>L. 14 agosto 1991, n. 281</i>	612, 679	Art. 1	231
Art. 3, comma 5	544	<i>L. 26 febbraio 1994, n. 133</i>	
<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i>	404	Art. 9, comma 3 bis	60
Art. 11	117, 133	<i>L. 8 agosto 1995, n. 335</i>	
Art. 11, comma 3, lett. a)	114	Art. 1, comma 28	520
Art. 12	117	Art. 1, comma 29	520
Art. 13	117	Art. 3, comma 6	254
Art. 15	314	Art. 3, comma 7	254
Art. 21	133	<i>L. 28 dicembre 1995, n. 549</i>	
Art. 22	133	Art. 2	658
<i>D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74</i>	258	<i>D.P.R. 12 aprile 1996</i>	
Art. 1	580	Art. 6	408
Art. 2	580	<i>D.L. 1° ottobre 1996, n. 510</i>	
Art. 3, lett. a)	580	Art. 9 bis	518
Art. 3, lett. c)	580	Art. 9 bis, comma 4	652
<i>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80</i>		Art. 9 bis, comma 18	652
Art. 2	596	Art. 9 ter	518
Art. 4	596	Art. 9 quater, comma 4	652
<i>L. 31 gennaio 1992, n. 59</i>		Art. 9 quater, comma 18	518, 52
Art. 18	35	<i>D.L. 1° ottobre 1996, n. 511</i>	
<i>L. 10 febbraio 1992, n. 164</i>		Art. 4	243
Art. 10	127	<i>L. 26 novembre 1996, n. 608</i>	518
<i>L. 11 febbraio 1992, n. 157</i>	133, 408		
Art. 13, comma 5	545		
Art. 18	159		

<i>L. 28 novembre 1996, n. 608</i>	243, 652
<i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i>	251, 267, 537
Art. 5	527
Art. 6	63, 251
Art. 6, lett. m)	663
Art. 8	251
Art. 14, comma 3	681
Art. 27	67
Art. 28	257, 267
Art. 30	613
Art. 33	257
Art. 34, comma 5	681
Art. 51	200, 267, 527, 545, 680
Art. 51, comma 2	200, 397, 545, 663
<i>D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155</i>	
Art. 2	407
Art. 3	407
<i>D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357</i>	
Art. 4	224
<i>L. 17 dicembre 1997, n. 449</i>	
Art. 59, comma 6	520
Art. 59, comma 8	520
<i>D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139</i>	
Art. 2	60
<i>D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80</i>	
Art. 34	676
<i>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</i>	121, 185, 398, 606
Art. 45, comma 6	681
Art. 54	402
Art. 59	49, 185, 187, 402
<i>L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Art. 45	658
Art. 45, comma 1	62
<i>L. 28 ottobre 1999, n. 410</i>	
Art. 8	199
<i>D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</i>	613
Art. 146	532, 604, 613
Art. 151	407, 600, 613
Art. 151, comma 4	64
Art. 152	327, 600, 680
Art. 163	54, 63, 133, 190, 200, 327, 400, 407, 604, 613
<i>D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38</i>	32
<i>L. 21 luglio 2000, n. 205</i>	
Art. 7	676
<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258</i>	185, 187, 398, 606
Art. 23	49, 185, 402
<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>	
Art. 3, comma 2	610
Art. 107	545
<i>L. 23 dicembre 2000, n. 388</i>	
Art. 9, comma 7	199
Art. 130	199
<i>D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227</i>	400
<i>D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228</i>	
Art. 1	194
Art. 10	24
<i>D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</i>	190, 407, 613
Art. 44	613

<i>L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3</i>	
Art. 10	159
<i>D.M. 29 ottobre 2001</i>	127
<i>D.L. 23 novembre 2001, n. 411</i>	407
<i>L. 21 dicembre 2001, n. 443</i>	190
Art. 1	63
Art. 1, comma 17	251, 267
<i>L. 28 dicembre 2001, n. 448</i>	
Art. 12	612
Art. 38	254
<i>L. 31 dicembre 2001, n. 463</i>	
Art. 5 bis	407
<i>D.L. 20 giugno 2002, n. 122</i>	407
<i>D.L. 8 luglio 2002, n. 138</i>	
Art. 14	63, 251
<i>L. 8 agosto 2002, n. 178</i>	63, 251
<i>L. 1° agosto 2002, n. 185</i>	407
<i>D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36</i>	527
<i>D.L. 24 giugno 2003, n. 147</i>	121
<i>L. 1° agosto 2003, n. 200</i>	121
<i>L. 24 dicembre 2003, n. 350</i>	
Art. 4, comma 49	706
<i>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41</i>	613
Art. 149	327
Art. 181	327
<i>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>	
Art. 146	680
Art. 149	680
Art. 181	200, 400, 407, 600, 613

Leggi regionali

CALABRIA

<i>L. reg. 27 gennaio 1986, n. 3</i>	679
Art. 1	544
Art. 2	544, 612
<i>L. reg. 7 maggio 1996, n. 11</i>	
Art. 25	506
<i>L. reg. 22 settembre 1998, n. 10</i>	
Art. 25	313, 612, 679

EMILIA ROMAGNA

<i>L. reg. 6 marzo 1980, n. 14</i>	
Art. 48	314

FRIULI-VENEZIA GIULIA

<i>L. reg. 5 marzo 1985, n. 24</i>	
Art. 11	408
<i>L. reg. 18 giugno 1999, n. 3</i>	
Art. 1	681

LIGURIA

<i>L. reg. 1° luglio 1994, n. 29</i>	
Art. 11	546
<i>L. reg. 21 giugno 1999, n. 18</i>	681

LOMBARDIA

L. reg. 7 giugno 1980, n. 93 614

SARDEGNA

L. reg. 22 luglio 1991, n. 25 546

L. reg. 7 febbraio 2002, n. 5 159

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

L. prov. 19 febbraio 1993, n. 6

Art. 12 266

Art. 13 266

UMBRIA

L. 3 gennaio 2000, n. 2

Art. 5 299

L. 29 dicembre 2003, n. 26

Art. 5 299

Norme comunitarie

Trattato CE

Art. 30 641

Art. 28 641

Art. 95 641

Art. 176 498

Dir. CEE 15 luglio 1975, n. 442

Art. 1, lett. a), comma 1 153

Dir. CEE 17 maggio 1977, n. 388

Art. 25 471

Dir. CEE 2 aprile 1979, n. 409 159

Convenzione di Berna 10 settembre 1979 546

Reg. CEE 12 marzo 1985, n. 797

Art. 14 93

Reg. CEE 18 dicembre 1986, n. 4028 546

Reg. CEE 10 aprile 1989, n. 986

Art. 13 179

Art. 15 179

Reg. CEE 24 giugno 1991, n. 2092

Art. 2 466

Dir. CEE 21 maggio 1992, n. 43

Art. 4, n. 5 224

Art. 6, n. 3 224

Art. 21 224

Reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081 258

Reg. CEE 26 luglio 1993, n. 2238 179

Reg. CE 15 aprile 1998, n. 797 681

Dir. CE 26 aprile 1999, n. 31

Art. 5 498

Reg. CE 17 maggio 1999, n. 1493

Art. 57 127

Reg. CE 19 luglio 1999, n. 1804 466

Reg. CE 12 settembre 2000, n. 1929 674

Dir. CE 10 giugno 2002, n. 46

Art. 3 641

Art. 4, n. 1 641

Art. 15, comma 2, lett. b) 641

Reg. 13 giugno 2002, n. 1019 665

Reg. CE 24 febbraio 2004, n. 392 466

V - Panorami**RASSEGNA DI LEGISLAZIONE**

- comunitaria 65, 135, 201,

..... 269, 337, 547, 615, 682

- nazionale 65, 135, 202,

..... 269, 338, 547, 616, 682

- regionale 66, 136, 203,

..... 269, 339, 547, 617, 682

LIBRI

MARIA PIA RAGIONIERI: Il diritto russo delle foreste. Aspetti economici e ambientali (G. Ajani) 67

MARCELLO ADRIANI MAZZOLA (a cura di): Quaderni della Rivista giuridica dell'ambiente - Le immissioni (A. Saccardo) 67

STEFANO MAGLIA e MAURIZIO SANTOLOCI: Il codice dell'ambiente (F. Di Dio) 68

GIANPAOLO TOSONI: Agricoltura e fisco. Imposte dirette, indirette e minori nell'attività agricola e agrituristica e nelle cooperative. (A. Orlando) 136

DONATO CALABRESE: La prelazione agraria - Una ricostruzione attraverso la giurisprudenza della Cassazione (A. Orlando) 204

DONATO CALABRESE: I patti agrari - Lineamenti dottrinali e giurisprudenziali delle leggi n. 203/1982 e n. 29/1990 (A. Orlando) 270

PAOLO DELL'ANNO: Principi del diritto ambientale europeo e nazionale (A. Saccardo) 339

G. DE GIOVANNI: Le etichette dei prodotti alimentari (A. Saccardo) 340

ALBERTO ABRAMI: Manuale di diritto forestale e dell'ambiente territoriale (P. Mandrici) 548

NICOLA LUNGARESI: Diritto dell'ambiente (A. Saccardo) 617

NICOLA ASSINI: Codice delle acque e dei beni ambientali, boschivi e forestali (F. Di Dio) 683